BOLLETTINO UFFICIALE

n. 2
DELL'8 GENNAIO 2014

Anno LI n. 2

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_2_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2013, n. 0258/Pres. (Estratto)

Approvazione del Piano territoriale infraregionale per la zona industriale di Trieste, adottato dall'Ente Zona Industriale di Trieste.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres. di data 21 dicembre 2013 é stato approvato il Piano territoriale infraregionale per la zona industriale di Trieste, adottato dall'Ente Zona Industriale di Trieste e comprendente aree poste sul territorio dei comuni di Muggia, San Dorligo Della Valle e Trieste.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Ente Zona Industriale di Trieste e dei Comuni interessati.

14_2_1_DPR_263_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2013, n. 0263/Pres.

DL 1/2012, articolo 11. Concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 49 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia, indetto con DGR n. 42/2013: Commissione esaminatrice, sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha introdotto diverse disposizioni relative all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed alla loro assegnazione mediante concorso straordinario da bandirsi da parte delle Regioni;
RILEVATO che il su citato articolo 11 del decreto legge 1/2012 dispone, in relazione all'espletamento del concorso straordinario, al comma 4, che:
- "Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso le regioni (...) istituiscono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale (...)";
- "Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo";

RICHIAMATE, in particolare, con riferimento alla commissione esaminatrice, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 che disciplina la composizione della commissione, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione di punteggi;
RICHIAMATI inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 42, del 16 gennaio 2013, con la quale si è stabilito, tra l'altro, di indire il concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia, approvando il relativo bando, nonché di rinviare a successivo procedimento la costituzione della commissione esaminatrice;
- il proprio decreto n. 049/Pres., del 19 marzo 2013, con il quale su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 335, del 6 marzo 2013, è stata istituita la commissione esaminatrice;
DATO ATTO che il bando del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5, del 30 gennaio 2013;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del su citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 298/1994, la commissione esaminatrice, nominata dalla Regione, è composta da:
- "un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame";
- "due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti della regione o della provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista";
- "due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti";
Richiamato in particolare il punto 1 del dispositivo del proprio decreto n. 049/Pres., del 19 marzo 2013, con cui è stata costituita la commissione de qua nella seguente composizione:
- dott.ssa Francesca Tosolini, direttore del Servizio assistenza farmaceutica della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in qualità di dirigente regionale farmacista, componente con funzione di Presidente della commissione;
- dott. Giovanni Maria Farina, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, assegnato alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in qualità di componente;
- prof.ssa Lucia Lassiani, professore associato di Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e farmaceutiche, in qualità di componente;
- prof. Marcello Milani, farmacista titolare di farmacia, in qualità di componente;
- dott. Vittorino Vendrame, farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico, in qualità di componente;
- dott.sa Tamara Lollis, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, assegnata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con funzioni di segretario;
RILEVATO che il dott. Giovanni Maria Farina risulta in aspettativa non retribuita, avendo assunto, a far data dall'1 luglio 2013, un incarico dirigenziale presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste;
RITENUTO quindi di procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Maria Farina, a seguito della su citata costituzione di altro rapporto di lavoro presso diverso ente con correlativa sospensione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico di far parte della commissione esaminatrice;
PRECISATO che di quanto sopra il dott. Giovanni Maria Farina è stato informato con nota n. 0016734, del 25 settembre 2013, della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTA, altresì, la nota n. 0018153, del 17 ottobre 2013, con cui il Direttore centrale ha indicato:
- la dott.ssa Tamara Lollis, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, assegnata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in qualità di componente della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Giovanni Maria Farina;
- la sig.ra Regina Antonietta Visintin, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, assegnata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con funzioni di segretario della commissione esaminatrice in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis, per effetto di quanto riportato al punto precedente;
RITENUTO quindi necessario, per dare seguito alle procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, procedere:
- alla nomina della dott.ssa Tamara Lollis quale componente della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Giovanni Maria Farina;
- alla nomina della sig,ra Regina Antonietta Visintin quale segretario della commissione esaminatrice;
RILEVATO che dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone designate ed agli atti della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge

regionale n. 23 giugno 1978, n. 75 non emergono motivi di incompatibilità;
VISTO l'articolo 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) in relazione alla nomina dei componenti dipendenti regionali;
CONFERMATA ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 049/Pres., del 19 marzo 2013, non espressamente modificato dal presente provvedimento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2303, del 6 dicembre 2013, avente ad oggetto "DL 1/2012, art. 11 - Concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 49 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia, indetto con DGR 42/2013: commissione esaminatrice, sostituzione componenti";

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa la dott.ssa Tamara Lollis, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, assegnata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia è nominata in sostituzione del dott. Giovanni Maria Farina quale componente della commissione esaminatrice del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La sig.ra Regina Antonietta Visintin, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, assegnata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, è nominata quale segretario della commissione sub. 1 in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis.
3. È confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 049/Pres., del 19 marzo 2013, non espressamente modificato dal presente provvedimento.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

SERRACCHIANI

14_2_1_DPR_264_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2013, n. 0264/Pres.

LR 18/2005, art. 44. Ricostituzione della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina l'istituzione, con decreto del Presidente della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), di seguito denominata Commissione;
ATTESO che in base al medesimo articolo la Commissione, che dura in carica quattro anni, è composta:
a) dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille, per ciascuno dei quali è previsto anche un componente supplente, che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento;
ATTESO che a seguito della decorrenza del termine quadriennale si rende necessario procedere alla ricostituzione della Commissione, già costituita con proprio decreto 25 novembre 2009, n. 0322/Pres.;
RITENUTO di dover tener conto, nell'individuazione dei componenti esperti, anche del riconoscimento delle ulteriori figure professionali legate al settore delle telecomunicazioni che il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 2000, anche al fine di tener conto delle nuove esigenze del mondo del lavoro, ha individuato quali qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista non vedente, ai fini dell'applicazione della menzionata legge 113/1985;
RITENUTO, pertanto, ai fini dell'individuazione degli esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille all'interno della Commissione regionale:
- di richiedere la designazione di due componenti esperti, e dei relativi componenti supplenti, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente rappresentativo e di tutela degli inte-

ressi dei ciechi ed ipovedenti;
- di richiedere la designazione di un componente esperto, in particolare nella didattica delle nuove tecnologie legate alla comunicazione telefonica, e del relativo componente supplente, all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste, in ragione della sua natura di ente pubblico di rilevanza nazionale di erogazione di servizi alle persone con deficit visivo;
- di richiedere la designazione di un componente esperto, e del relativo componente supplente, alla società Telecom Italia spa, atteso che, anche a seguito della rilevazione effettuata in collaborazione con i servizi specialistici per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili operanti presso i centri provinciali per l'Impiego, risulta rivestire un ruolo significativo tra le società telefoniche operanti nell'ambito regionale, anche per la gestione in impianti di centralino con posto operatore per non vedente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2429, con la quale è stata disposta la ricostituzione della la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista nella seguente composizione:
- il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Hubert Perfler, componente esperto effettivo, e Ada Maria De Crignis, componente esperto supplente;
- Pierpaolo Lenaz, componente esperto effettivo, e Romana Ceppi, componente esperto supplente;
- Carla Ghidina, componente esperto effettivo, e Donatella Rudez, componente esperto supplente;
- Alessandro Mazzucato, componente esperto effettivo, e Fabio Romanato, componente esperto supplente;
VISTE le dichiarazioni fatte pervenire dai soggetti sopra individuati, relative all'insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;
VISTA, altresì, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale);
PRESO ATTO che la sopra citata deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2429 ha determinato, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 18/2005, per i componenti esterni della Commissione la corresponsione di un gettone di presenza di euro 81,00 (ottantuno/00) per seduta e l'equiparazione degli stessi, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente;
TENUTO CONTO che la spesa relativa ai gettoni di presenza e al rimborso spese fa carico al capitolo 5012 dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi;

DECRETA

1. È ricostituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di seguito denominata Commissione, nella seguente composizione:
- il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Hubert Perfler, componente esperto effettivo, e Ada Maria De Crignis, componente esperto supplente;
- Pierpaolo Lenaz, componente esperto effettivo, e Romana Ceppi, componente esperto supplente;
- Carla Ghidina, componente esperto effettivo, e Donatella Rudez, componente esperto supplente;
- Alessandro Mazzucato, componente esperto effettivo, e Fabio Romanato, componente esperto supplente.

2. La Commissione dura in carica quattro anni.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.
4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di euro 81,00 (ottantuno/00) per seduta. Gli stessi componenti, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, sono equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. La spesa relativa ai gettoni di presenza e al rimborso spese fa carico al capitolo 5012 dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_2_1_DPR_265_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2013, n. 0265/Pres.

Legge regionale 16/2012. Nomina revisore unico dei conti e revisore supplente dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 concernente "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" ed in particolare il Titolo V "Interventi in materia di istruzione, università e ricerca", Capo I "Norme in materia di diritto allo studio universitario", e successive modifiche e integrazioni, che disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario e definisce altresì un nuovo assetto istituzionale - organizzativo e una diversa configurazione del soggetto attuatore degli interventi stessi, istituendo, all'articolo 27, un'unica agenzia operante a livello regionale, denominata Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ARDISS destinata a subentrare agli ERDISU;
VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 43, commi da 1 a 5 e comma 8 della citata legge regionale 16/2012, le quali stabiliscono che:
- con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Università, è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali ERDISU delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli Enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;
- dalla data di nomina dei Commissari suddetti sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU, decadono i rispettivi Presidenti e i poteri spettanti a tali organi sono attribuiti cumulativamente ai Commissari medesimi, che provvedono altresì alla chiusura della gestione pregressa degli Enti, espletando i relativi adempimenti contabili e patrimoniali;
- l'ARDISS è costituita a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di nomina dei Commissari straordinari e liquidatori degli ERDISU e dalla data medesima gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo;
VISTO il proprio decreto n. 050/Pres. di data 19 marzo 2013, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 14 marzo 2013, sono state assegnate le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore dell'Ente medesimo con effetto dal 1 aprile 2013;
DATO ATTO, pertanto, che l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) è costituita a decorrere dal 1 gennaio 2014;
VISTO l'articolo 34 commi 2 e 3 che prevede tra gli organi dell'ARDISS il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) designati, rispettivamente, dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e dall'Assessore competente in materia di bilancio;
DATO ATTO che l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e l'Assessore competente in materia di bilancio hanno rispettivamente designato quale Revisore unico il dott. Cesare Magnarin e quale Revisore supplente il dott. Antonio Bravo, dipendente presso l'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
VISTO il curriculum del dott. Cesare Magnarin;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati riguardanti le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente;
DATO ATTO che la Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente;
PRECISATO che al Revisore supplente non compete alcun compenso, trattandosi di dipendente presso l'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono nominati quale Revisore unico dei conti il dott. Cesare Magnarin nato a Trieste il 20 settembre 1947 e quale Revisore supplente il dott. Antonio Bravo, dipendente presso l'Amministrazione regionale.
2. Il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente durano in carica cinque anni a decorrere dalla data

di adozione del presente decreto di nomina.
3. I compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente.
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_2_1_DPR_267_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2013, n. 0267/Pres.

LR 17/2007, art. 14, 1° comma, lett. n). Nomina del Direttore della Fondazione Aquileia - Aquileia (UD).

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 15 maggio 2008, n. 0115/Pres. con il quale, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, è stato approvato lo statuto della "Fondazione Aquileia", avente sede ad Aquileia (UD), e conseguentemente ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;
VISTO che la "Fondazione Aquileia" risulta iscritta dal 15 maggio 2008 al n. 176 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTO l'articolo 14 dello statuto della Fondazione, secondo cui il "Direttore della Fondazione è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi";
VISTO l'articolo 14, 1° comma, lett. n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, che attribuisce al Presidente della Regione la competenza a provvedere alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
VISTO il proprio decreto 27 dicembre 2012 n. 0269/Pres. con il quale al signor Gianni Fratte è stato conferito l'incarico di Direttore della "Fondazione Aquileia" fino al 31 dicembre 2013;
CONSIDERATO necessario provvedere alla nomina del nuovo Direttore al fine di garantire la necessaria continuità nella gestione della Fondazione;
VISTO il verbale della Giunta regionale n. 2473 del 20 dicembre 2013 con il quale è stato dato mandato all'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, Gianni Torrenti, di individuare il dipendente regionale cui affidare l'incarico di Direttore della "Fondazione Aquileia";
VISTA la nota di data 27 dicembre 2013 con la quale l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, Gianni Torrenti, ha designato Fabrizio Spadotto, funzionario dell'Amministrazione regionale, quale Direttore della "Fondazione Aquileia";
RITENUTO che il dott. Fabrizio Spadotto presenti un profilo di competenze corrispondenti a quelle richieste per lo svolgimento dell'incarico sopra menzionato in quanto possiede un curriculum qualificato e coerente con l'incarico da attribuire, dal quale emerge un'esperienza professionale in ambienti organizzativi caratterizzati da complessità, segnatamente per l'interagire di normative di natura pubblicistica e privatistica, in particolare nel settore dei progetti comunitari nei quali attualmente opera in qualità di funzionario legale amministrativo presso l'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Il dott. Fabrizio Spadotto è nominato Direttore della "Fondazione Aquileia".
2. L'incarico di Direttore della "Fondazione Aquileia" si intende conferito dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_2_1_DPR_268_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2013, n. 0268/Pres.

LR 50/1993 come modificata dalla LR 17/2011. Nomina Direttore generale Agenzia regionale Promotur.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, "Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani"e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1120, di data 15 giugno 2012, con cui è stata costituita l'Agenzia Regionale Promotur e ne sono stati nominati i relativi organi;
VISTO il proprio decreto n. 0268/Pres., di data 27 dicembre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2, di data 9 gennaio 2013, avente ad oggetto "LR 50/1993, articolo 5 sexies. Nomina Direttore generale Agenzia Regionale Promotur";
VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, "Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", articolo 12, comma 12, lettere b), c), d), e), f) e comma 13;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 12, comma 12, lettera e) della predetta legge;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2533 di data 27 dicembre 2013, con la quale è stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia Regionale Promotur nella persona del dott. Manlio Petris, nato ad Ampezzo il 23 aprile 1949;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dott. Manlio Petris, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed integrazioni circa l'assenza di cause ostative alla nomina;
ATTESO che con la citata deliberazione n. 2533 del 27 dicembre 2013 la Giunta regionale ha determinato in Euro 105.000,00 lordi la retribuzione fissa onnicomprensiva da corrispondere al Direttore Generale, correlata alla terza fascia dei livelli economici individuati con delibera n. 1457 della Giunta regionale di data 23 agosto 2013, per le diverse fasce degli incarichi dirigenziali apicali in vigore nell'Amministrazione regionale e negli Enti regionali;
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale Promotur su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2533 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. Di nominare il dott. Manlio Petris, nato ad Ampezzo il 23 aprile 1949, quale Direttore generale dell'Agenzia Regionale Promotur a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
2. Di determinare in Euro 105.000,00 lordi la retribuzione fissa onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale, correlata alla terza fascia dei livelli economici individuati con delibera n. 1457 della Giunta regionale di data 23 agosto 2013, per le diverse fasce degli incarichi dirigenziali apicali in vigore nell'Amministrazione regionale e negli Enti regionali.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_2_1_DPR_269_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2013, n. 0269/Pres.

LR 16/2012, art. 32, art. 42 comma 1 e art. 43 commi 5 bis e 15. Costituzione e nomina componenti Consiglio di indirizzo studentesco Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 27 che per il perseguimento delle finalità previste dalla legge medesima istituisce l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS);
- l'articolo 32 che prevede il Consiglio di indirizzo studentesco tra gli organi dell'ARDISS;
- l'articolo 42 comma 1 ai sensi del quale il Consiglio di indirizzo studentesco è costituito con decreto del

Direttore generale dell'ARDISS e dello stesso fanno parte i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g) della legge medesima;
CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 43, comma 5, l'ARDISS è costituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 in quanto con proprio decreto n. 050/Pres. del 19 marzo 2013, emanato su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 383, sono state attribuite al Direttore dell'ERDISU di Udine e al Direttore dell'ERDISU di Trieste le funzioni di Commissario straordinario e liquidatore dei rispettivi Enti;
VISTO il medesimo articolo 43 che ai commi 5 bis e 15 prevede che, in deroga al disposto del citato articolo 42, comma 1, in via di prima attuazione alla costituzione del Consiglio di indirizzo studentesco si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, e che nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, il Consiglio di indirizzo studentesco è validamente costituito dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della costituzione del Consiglio di indirizzo stesso risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina;
CONSIDERATO che i sig.ri Alice Guarneri, Marco Lunghi ed Arpad Mattossi, componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2012, n. 16, e la sig.ra Ndack Mbaye, componente del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2012, n. 16, risultano in possesso dei requisiti per la nomina;
DATO ATTO che il sig. Nicola Tosolini, componente del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2012, n. 16, pur se in possesso dei requisiti per la nomina, ha dichiarato la volontà a rinunciare all'incarico;
VISTE le dichiarazioni di assenza di incompatibilità rese dai soggetti sopra indicati ai sensi dell'articolo 7 bis ante, comma 1, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 nonché di insussistenza di cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2516 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 5 bis I paragrafo della legge regionale 16 agosto 2012, n. 16, è costituito il Consiglio di indirizzo studentesco nella seguente composizione:
- Alice Guarneri;
- Marco Lunghi;
- Arpad Mattossi;
- Ndack Mbaye.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_2_1_DDC_ATT PROD 2958_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 30 dicembre 2013, n. 2958/PROD

Legge regionale 12/2002, art. 53 bis, c. 1 - DPReg. 138/2011 e succ. mod. ed integr. - Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione. Individuazione del termine iniziale e finale per l'inoltro telematico delle domande.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e, in particolare, l'articolo 53 bis, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 138/Pres del 17 giugno 2011 e successive modifiche ed

integrazioni, con cui è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 250/Pres del 17 dicembre 2013 recante "Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138" ed in particolare l'articolo 3;
CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento emanato con DPReg. 138/2011, così come sostituito dall'articolo 3 del DPReg. 250/2013, stabilisce che i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato;
RITENUTO di individuare, per l'anno 2014, i seguenti termini per l'inoltro telematico delle domande a valere sulla Legge regionale 12/2002, articolo 53 bis, comma 1;
- termine iniziale: ore 9.15 del giorno 3 febbraio 2014;
- termine finale: ore 16.30 del giorno 3 marzo 2014;

CONSIDERATA l'assenza dal servizio del Direttore centrale attività, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
VISTO il decreto n. 1625/PRODRAF del 11 ottobre 2013, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie del Direttore centrale attività, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al vice Direttore centrale preposto all'area attività produttive dott. Lucio Chiarelli;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento n. 138/Pres del 17 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, per l'anno 2014, i seguenti termini per l'inoltro telematico delle domande a valere sulla legge regionale 12/2002, articolo 53 bis, comma 1:
- termine iniziale: ore 9.15 del giorno 3 febbraio 2014;
- termine finale: ore 16.30 del giorno 3 marzo 2014.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È disposta la pubblicazione di un avviso del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.
Trieste, 30 dicembre 2013

CHIARELLI

14_2_1_DDS_GEOL 2747_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 20 dicembre 2013, n. SGEO/1 -2747- UMGCM04

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Mason" in Comune di Latisana (UD), rilasciata al signor Mason Gino con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 456/IND/9-M/EP di data 5 luglio 1993, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è confermata in capo al signor Mason Gino (C.F. MSNGNI58E26E473I) residente a Latisana (UD), CAP 33053, in via Tisanella 61, la concessione già rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 456/IND/9-M/EP di data 5 luglio 1993.
2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di 0,001575 Kmq individuata dalla particella catastale n. 20 del Foglio 13 del Comune di Latisana, è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 22/2010, è allineata la scadenza della concessione di cui trattasi alla data del 20 dicembre 2039.
(omissis)
Trieste, 20 dicembre 2013

SCHAK

14_2_1_DDS_GEOL 2748_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 20 dicembre 2013, n. SGEO/1 -2748- UMGCM02

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Aprilia" in Comune di Latisana (UD), rilasciata alla Cooperativa Aprilia con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 44/IND/9M-2/EP di data 11 marzo 1992, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è confermata in capo al "Condominio Aprilia" (C.F. 92007130302) con sede a Latisana (UD) in via dei Coralli 11, la concessione già rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 44/IND/9M-2/EP di data 11 marzo 1992 e volturata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 8/IND/9-M/EP di data 8 febbraio 1995.
2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di 0,004 Kmq comprensiva delle par-

ticelle catastali n. 360-361, 397-389, 398-390, 399-391, 400-392, 401-393, 402-394, 403-395, 404-396 del Foglio 37 del Comune di Latisana, è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 22/2010, è allineata la scadenza della concessione di cui trattasi alla data del 20 dicembre 2039.

(omissis)

Trieste, 20 dicembre 2013

SCHAK

14_2_1_DDS_PROG GEST 8215_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 dicembre 2013, n. 8215/LAVFOR.FP/2013

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 7 - Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - Azione 33 - presentate dall'1 ottobre al 2 dicembre 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 5014/LAVFOR.FP del 30 dicembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature provenienti da enti di formazione e finalizzate alla realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 105/LAVFOR.FP del 20 gennaio 2012 con il quale sono state emanate le Direttive per la realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga;
VISTO il decreto n. 282/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2012 con il quale sono state apportate integrazioni all'Avviso emanato con il decreto n. 5014/LAVFOR.FP/2011;
VISTI i decreti n. 1260/LAVFOR.FP e n. 1261/LAVFOR.FP del 20 marzo 2012, n.1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012, n. 2268/LAVFOR.FP del 9 maggio 2012, n.4028/LAVFOR.FP del 2 agosto 2012, n. 6320/LAVFOR.FP del 14 novembre 2012, con i quali sono state apportate integrazioni alle Direttive emanate con il decreto n.105/LAVFOR.FP/2012;
PRECISATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di quattro Associazioni Temporanee, ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) alle quali affidare la realizzazione degli interventi formativi;
VISTO il decreto n. 1083/LAVFOR.FP del 12 marzo 2012 con il quale sono stati individuati i soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 5014/LAVFOR.FP/2011;
VISTO il decreto n. 2938/LAVFOR.FP del 13 giugno 2012 con il quale è stata apportata una correzione alla graduatoria approvata con il decreto n. 1083/LAVFOR.FP/2012;
VISTO il decreto n. 4895/LAVFOR.FP del 14 settembre 2012 con il quale si è provveduto alla revoca della prenotazione dei fondi non utilizzati per operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine per un importo pari ad euro 10.098,00;
VISTO il decreto n. 1127/LAVFOR.FP del 6 marzo 2013 con il quale la disponibilità finanziaria di euro 5.000.000,00 prevista dal programma specifico n. 7 del PPO 2013 è stata ripartita a livello provinciale e, precisamente: euro 665.000,00 per l'ambito provinciale di Trieste, euro 618.750,00 per l'ambito provinciale di Gorizia, euro 2.305.000,00 per l'ambito provinciale di Udine, ed euro 1.411.250,00 per l'ambito

provinciale di Pordenone;
PRECISATO che, a seguito dei succitati decreti n. 4895/LAVFOR.FP/2012, n.51/LAVFOR.FP/2013 e n. 1127/LAVFOR.FP/2013, il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni le seguenti risorse finanziarie suddivise per ambito territoriale:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
863.555,04	1.974.766,75	2.641.445,34	1.016.148,03

CONSIDERATI i decreti n. 4289/LAVFOR.FP del 20 agosto 2013, n. 5220/LAVFOR.FP del 03 ottobre 2013 e n. 5283/LAVFOR.FP del 07 ottobre 2013 con i quali si è provveduto alla revoca della prenotazione dei fondi non utilizzati per operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine per importi pari rispettivamente ad euro 99,97, euro 792,70 ed euro 199,07 per un totale di euro 1.091,74;
VISTO il decreto n. 5429/LAVFOR.FP del 15 ottobre 2013 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nei mesi di agosto e settembre 2013 dall'AT Ad Formandum che si realizzano nell'ambito provinciale di Gorizia, dall'ATS Rete.for(m).work che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone, dall'AT EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine, e ravvisato che nei suddetti mesi non sono state presentate operazioni dall'AT IRES FVG Impresa sociale per l'ambito provinciale di Trieste;
SPECIFICATO che a seguito di suddetto decreto la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
370.964,04	899.039,35	665.815,77	732.037,14

VISTO il decreto n. 6258/LAVFOR.FP dell'11 novembre 2013 con il quale si è provveduto alla revoca della prenotazione dei fondi non utilizzati per operazioni che si realizzano rispettivamente nell'ambito provinciale di Gorizia per un importo pari ad euro 66.556,80, nell'ambito provinciale di Pordenone per un importo pari ad euro 88.004,72, nell'ambito provinciale di Udine per un importo pari ad euro 490.069,49 e nell'ambito provinciale di Trieste per un importo pari ad euro 35.482,51, per un totale complessivo di euro 680.113,52;
SOTTOLINEATO che a seguito di suddetto decreto la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
437.520,84	987.044,07	1.155.885,26	767.519,65

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2, lettera b) del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" emanate con decreto n.3923/LAVFOR.FP/2011;
VISTE le operazioni presentate nel periodo dal 01 ottobre al 02 dicembre 2013 dall'AT Ad Formandum che si realizzano nell'ambito provinciale di Gorizia, dall'ATS Rete.for(m).work che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone, dall'AT EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine, e dall'AT IRES FVG Impresa sociale che si realizzano nell'ambito provinciale di Trieste;
EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate, rispettivamente, il 01 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 02 ottobre 2013, dal 02 al 04 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 07 ottobre 2013, il 03 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria dell'11 ottobre 2013, dal 03 al 10 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 16 ottobre 2013, dal 16 al 21 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 21 ottobre 2013, dal 18 al 21 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 22 ottobre 2013, il 22 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 23 ottobre 2013, dal 23 al 28 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 29 ottobre 2013, dal 30 al 31 ottobre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 05 novembre 2013, dal 05 all'08 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria dell'11 novembre 2013, dal 12 al 13 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 13 novembre 2013, dal 14 al 15 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 18 novembre 2013, il 18 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 18 novembre 2013, dal 21 al 26 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 27 novembre 2013, il 27 novembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 28 novembre 2013, dal 28 novembre al 02 dicembre 2013 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 04 dicembre 2013;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che sono state presentate 367 operazioni, delle quali 359 sono state valutate positivamente e sono approvabili, e 8 risultano rinunciate prima della

valutazione;
PRESO ATTO altresì che, dopo la suddetta valutazione, sono intervenute 2 rinunce allo svolgimento di operazioni;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 357 operazioni per complessivi euro 1.331.801,33, di cui n. 31 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Gorizia per complessivi euro 158.791,00, n. 88 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone per complessivi euro 236.990,60, n. 160 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine per complessivi euro 569.172,34 e n. 78 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Trieste per complessivi euro 366.847,39;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza 2013 - euro 1.331.801,33;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
278.729,84	750.053,47	586.712,92	400.672,26

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 28, "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 28 dicembre 2012 e succ. mod. e int.;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel periodo dal 01 ottobre al 02 dicembre 2013 dall'AT Ad Formandum che si realizzano nell'ambito provinciale di Gorizia, dall'ATS Rete.for(m).work che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone, dall'AT EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine, e dall'AT IRES FVG Impresa sociale che si realizzano nell'ambito provinciale di Trieste, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 357 operazioni per complessivi euro 1.331.801,33, di cui n. 31 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Gorizia per complessivi euro 158.791,00, n. 88 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone per complessivi euro 236.990,60, n. 160 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Udine per complessivi euro 569.172,34 e n. 78 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Trieste per complessivi euro 366.847,39.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza 2013 - euro 1.331.801,33;
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 dicembre 2013

FERFOGLIA

14_2_1_DDS_PROG GEST 8215_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 8215/0
di data 09/12/2013

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE E AMMESSE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAAS33MIS23

OB. 2 ASSE 2EA ACC TIP. S, AZ. 33 - Misure di accompagnamento

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE DI VENDITA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - P.L.	FP1357475001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	860,00	860,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI COLLAUDO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - E.S.	FP1357475002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	960,00	960,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI SEGRETERIA DI PRODUZIONE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.F.	FP1357475003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	795,00	795,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI WEB MARKETING - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - C.L.	FP1357475004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	910,00	910,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO ACQUISTI ESTERO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - P.A.	FP1357475005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	770,00	770,00	AMMESSO
6	TECNICHE CONTABILI E FISCALI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.T.	FP1357475006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.161,00	1.161,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI STAMPAGGIO A FREDDO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1357699001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	8.200,00	8.200,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI SARTORIA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - H.J.	FP1357703001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	906,00	906,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA - D.C. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1357703002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	650,00	650,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI GESTIONE DELL'UFFICIO ACQUISTI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.S.	FP1357703003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.970,00	2.970,00	AMMESSO
11	TECNICHE DI PANIFICAZIONE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - C.F.	FP1357703004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	660,00	660,00	AMMESSO
12	TECNICHE CONTABILI E FISCALI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - F.C.	FP1357703006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	540,00	540,00	AMMESSO
13	MIS.ACC.- (C.L.A.)-RIC-WE157-ARS13PERC PROF MAGAZZINIERE IN AZ DI ASSEMBLAGGI, IMBALLAGGI E SPEDIZ	FP1358011001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	768,00	768,00	AMMESSO
14	MIS.ACC.-(M.C.)-RIC-WE162-PERC PROF ADDETTO AI SERVIZI MENSA PER RISTORAZIONE COLLETTIVA	FP1358011002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	768,00	768,00	AMMESSO

15	MIS.ACC.-(B.O.)-RIC-WE163-PERC PROF PER ADDETTO AI SERVIZI MENSA IN CASA DI RIPOSO	FP1358011003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	2.035,20	2.035,20	AMMESSO
16	TECNICHE DI SERRAMENTISTA - S.S. MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	860,95	860,95	AMMESSO
17	TECNICHE DI VENDITA - C.R. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	892,69	892,69	AMMESSO
18	TECNICHE DI ASSISTENZA SOCIALE - M.L.P. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.108,34	1.108,34	AMMESSO
19	TECNICHE DI SEGRETERIA S.P. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
20	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE M. K. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
21	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE C.S. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
22	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' C.F. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057007	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
23	TECNICHE DI SERVIZIO BANCO E SALA G.G. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1358057008	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
24	TECNICHE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DEDICATE AD ANZIANI-S.A.-MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358063001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	642,90	642,90	AMMESSO
25	TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - M.S. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358063002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.055,00	2.055,00	AMMESSO
26	TECNICHE DI PROGETTAZIONE CAD - S.M. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358063003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.365,00	1.365,00	AMMESSO
27	TECNICHE DI TAGLIO E ACCONCIATURA - Z.J. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358063004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	748,70	748,70	AMMESSO
28	TECNICHE DI DISEGNO TECNICO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.A.	FP1358063005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.605,00	3.605,00	AMMESSO
29	TECNICHE DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PRODUTTIVA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - S.L.	FP1358063006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.770,00	2.770,00	AMMESSO
30	TECNICHE DI CONTABILITA' - C.G. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358410001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.650,00	2.650,00	AMMESSO
31	TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - G.I. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358410002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.380,00	1.380,00	AMMESSO
32	TECNICHE DI CONTABILITÀ DI CANTIERE - R.S. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358410003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	960,30	960,30	AMMESSO
33	TECNICHE DI CUCINA DI BASE - S.L. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358674001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.145,00	3.145,00	AMMESSO

34	TECNICHE DI CURA ESTETICA DELLA PERSONA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.C.	FP1358674002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.510,00	1.510,00	AMMESSO
35	TECNICHE DI SEGRETERIA E ACCOGLIENZA PAZIENTI E.B. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358911001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	650,00	650,00	AMMESSO
36	TECNICHE DI CONTABILITA' R.T. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1358911002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.056,00	2.056,00	AMMESSO
37	TECNICHE DI SEGRETERIA FRONT OFFICE - G.L. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.830,00	1.830,00	AMMESSO
38	TECNICHE DI SEGRETERIA FRONT OFFICE - I.C. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.330,00	1.330,00	AMMESSO
39	TECNICHE DI ACCOGLIENZA CLIENTI - M.R. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.597,00	1.597,00	AMMESSO
40	TECNICHE DI STAMPA GRAFICA - N.L. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.132,00	1.132,00	AMMESSO
41	TECNICHE DI VENDITA - C.C. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	642,90	642,90	AMMESSO
42	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA - V.M.- MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.304,00	2.304,00	AMMESSO
43	TEC. PER LA GEST. SEGR. E DELLE PROC. DI IG. NEGLI STUDI ODONTO. - B.N. - MIS. ACC.	FP1359212007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	810,00	810,00	AMMESSO
44	TECNICHE DI MAGAZZINO D.R. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359212008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	700,00	700,00	AMMESSO
45	TECNICHE DI CONTABILITA' - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - S.T.	FP1359212009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.417,00	1.417,00	AMMESSO
46	TECNICHE DI SALDATURA 1 - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1359509001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	2.947,60	2.947,60	AMMESSO
47	TECNICHE DI PROGETTAZIONE M.M. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1359509002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
48	TECNICHE DI SALDATURA 2 - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1359509003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	4.051,60	4.051,60	AMMESSO
49	TECNICHE DI ASSISTENZA IN AMBULATORIO VETERINARIO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - S.C.	FP1359511001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.147,00	2.147,00	AMMESSO
50	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - P.A.	FP1359511002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.418,00	1.418,00	AMMESSO

51	TECNICHE DI SALDATURA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	17.500,00	17.500,00	AMMESSO
52	TECNICHE DI FLOROVIVAISMO - K.M - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.602,00	1.602,00	AMMESSO
53	TECNICHE DI BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE PIZZE - M.J.K. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.455,00	1.455,00	AMMESSO
54	TECNICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI - P.I. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.450,00	2.450,00	AMMESSO
55	TECNICHE DI GESTIONE PROGETTI EUROPEI - B.S. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	854,50	854,50	AMMESSO
56	TECNICHE DI GESTIONE PAGHE P.A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1359511008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.470,00	2.470,00	AMMESSO
57	MIS.ACC.(C.L.)-RIC-WE161-J&S13-P.P. PER ADDETTO BACK OFFICE NELLA GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	FP1360069001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	612,00	612,00	AMMESSO
58	MIS.ACC.(P.M.) - RIC-WE16O-J&S13 - P.P.PER ASSISTENTE DIREZIONE COMM.LE NELLO SVILUPPO WEB	FP1360069002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	816,00	816,00	AMMESSO
59	MIS. ACC.(P.C.) -RIC-WE166-J&S13-P. P. PER ADDETTO ALL'IMBALLO E DISIMBALLO MERCI DI MAGAZZINO	FP1360069003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	816,00	816,00	AMMESSO
60	TECNICHE DI VENDITA M.Z. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360117001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	650,00	650,00	AMMESSO
61	TECNICHE DI PULIZIE AI PIANI, CIVILI, INDUSTRIALI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360117002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	20.000,00	20.000,00	AMMESSO
62	TECNICHE DI GRAFICA E BRAND STRATEGY - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - B.E.	FP1360117003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	923,00	923,00	AMMESSO
63	TECNICHE DI WEB MARKETING - T.S. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360511001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	748,70	748,70	AMMESSO
64	TECNICHE DI GESTIONE PRATICHE STUDIO TECNICO - D.D.V. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360511002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.875,00	1.875,00	AMMESSO
65	TECNICHE DI STAMPA - S.G. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360817001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.478,00	1.478,00	AMMESSO
66	TECNICHE DI GESTIONE ASSICURAZIONI E REDDITIVITA' - R.F. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360817002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.410,00	1.410,00	AMMESSO
67	TECNICHE DI GESTIONE DELLA INFORMATION TECHNOLOGY - D.F. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360817003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.410,00	1.410,00	AMMESSO

68	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA - M.A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360817004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.188,00	1.188,00	AMMESSO
69	TECNICHE DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - F.C. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1360817005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	537,10	537,10	AMMESSO
70	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARREDI E VENDITA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - S.S.	FP1360817006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.900,00	1.900,00	AMMESSO
71	TECNICHE DI MECHANICAL ENGINEERING - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - C.E.	FP1360817007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	835,00	835,00	AMMESSO
72	TECNICHE DI CONTABILITA' - D.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1361151001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	987,91	987,91	AMMESSO
73	TECNICHE DI ANIMAZIONE NEI SERVIZI DEGLI ANZIANI - J.B.- MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1361151002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	987,91	987,91	AMMESSO
74	TECNICHE DI SEGRETERIA - E.A.M. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1361151003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
75	TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - F.A	FP1361160001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	607,00	607,00	AMMESSO
76	TECNICHE DI WEB MARKETING - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - F.N.	FP1361160002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	860,00	860,00	AMMESSO
77	TECNICHE DI SEGRETERIA DI STUDIO LEGALE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - C.S.	FP1361160003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	695,00	695,00	AMMESSO
78	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO GARE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - E.P.	FP1361412001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	643,00	643,00	AMMESSO
79	TECNICHE DI VENDITA - B.L. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1361412002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	642,90	642,90	AMMESSO
80	TECNICHE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - G.G. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1361412004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	810,00	810,00	AMMESSO
81	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - D.A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1361412005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.092,00	1.092,00	AMMESSO
82	MIS.ACC - (C.A.) -RIC-WE167-SOF13 -PERC. PROF. PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA IN STUDIO PROFESSIONALE	FP1361459001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.960,00	1.960,00	AMMESSO
83	MIS.ACC.-(D.P.S.)-RIC-WE169-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER AIUTO COMMESSA	FP1361459002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	876,00	876,00	AMMESSO
84	MIS.ACC.-(Z.M.)-RIC-WE172-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA CONTABILE	FP1361459003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	662,40	662,40	AMMESSO
85	MIS.ACC.-(M.D.)-RIC-WE171-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO	FP1361459004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	876,00	876,00	AMMESSO
86	TECNICHE DI VENDITA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - T.M.	FP1361667001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	540,00	540,00	AMMESSO

87	TECNICHE DI SVILUPPO SOFTWARE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - M.G.	FP1362038001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.660,00	1.660,00	AMMESSO
88	TECNICHE DI DISEGNO EDILE M.A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1362038002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.180,00	1.180,00	AMMESSO
89	MIS.ACC.(D.G.)-RIC-WE164-J&S13 -P. P. PER IMPIEGATA AMM.VA AREA SPEDIZIONI INDUSTRIALI	FP1362055001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	720,00	720,00	AMMESSO
90	MIS. ACC.(Z.A.)-RIC-WE174-J&S13 - P.P. PER ADDETTO GESTIONE LOGISTICA ED E-COMMERCE	FP1362055002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.800,00	1.800,00	AMMESSO
91	MIS. DI ACC.(P.E.) FORGOWE194 - P. P. PER ADDETTA ALLA SEGRETERIA ED AL FRONT OFFICE	FP1362234001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	1.500,00	1.500,00	AMMESSO
92	TECNICHE DI ACCOGLIENZA CLIENTI T.L. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1362264001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	650,00	650,00	AMMESSO
93	TECNICHE DI ARCHIVIAZIONE E BIBLIOTECONOMIA - E.N. - MIS. DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1362602001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.015,00	1.015,00	AMMESSO
94	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI E.M. - MIS. DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1362602002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.015,00	1.015,00	AMMESSO
95	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ON LINE - S.G. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1362602003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
96	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' - M.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1362602005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
97	MIS.ACC - (M.M.) -RIC-WE173-SOF13 -PERC. PROF. PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	FP1362862001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.765,00	1.765,00	AMMESSO
98	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE D.V - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1363138001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	870,00	870,00	AMMESSO
99	TECNICHE DI CONTABILITA' V.I. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1363138002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.005,00	1.005,00	AMMESSO
100	TECNICHE DI CURA ESTETICA DELLA PERSONA S.D. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1363722001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	550,00	550,00	AMMESSO
101	MIS. DI ACC. (Z.S.) FORGOWE198 - P. P. IN AREA INGEGNERIA IDRAULICA	FP1363867001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	1.000,00	1.000,00	AMMESSO
102	MIS. DI ACC. (R.S.) FORGOWE191 - P.P. PER ADDETTA ALLA PANIFICAZIONE E VENDITA	FP1363867002	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	600,00	600,00	AMMESSO
103	TECNICHE DI PROMOZIONE TURISTICA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - R.L.	FP1363884001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	750,00	750,00	AMMESSO
104	TECNICHE DI RICERCA E SVILUPPO - V. E. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1363884002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	645,92	645,92	AMMESSO
105	TECNICHE DI SVILUPPO ENERGIE RINNOVABILI - P. K. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1363884003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.017,14	1.017,14	AMMESSO
106	TECNICHE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E.M. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1363887001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO

107	TECNICHE DI SERRAMENTISTICA -A.A.S. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1363887002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.039,57	1.039,57	AMMESSO
108	TECNICHE DI ANALISI DELL'ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI D.T. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1363887003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.190,00	1.190,00	AMMESSO
109	TECNICHE DI RETI INFORMATICHE- S.N. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1363887004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.039,57	1.039,57	AMMESSO
110	MIS.ACC.(C.I.) - RIC-WE165-J&S13 - P.P.PER ADDETTO INFORMATIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI	FP1364364001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	816,00	816,00	AMMESSO
111	MIS.ACC.(B.E.)-RIC-WE183-J&S13-P.P. PER ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA	FP1364364002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	612,00	612,00	AMMESSO
112	MIS.ACC.(R.G.)-RIC-WE190-J&S13-P. P. PER ASSISTENTE PROGETTISTA	FP1364364003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	612,00	612,00	AMMESSO
113	MIS.ACC.(T.L.)-RIC-WE191-J&S13-P. P. PER ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE/ESTERO	FP1364364004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	612,00	612,00	AMMESSO
114	MIS.ACC.(M.A.M.) - RIC-WE184-J&S13 - P.P. PER TECNICO HARDWARE E SOFTWARE	FP1364364005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	720,00	720,00	AMMESSO
115	TECNICHE DI CONTABILITA' A.B. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1364868001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.015,00	1.015,00	AMMESSO
116	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' M.C.M. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1364868002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.015,00	1.015,00	AMMESSO
117	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' S.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1364868003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
118	MIS.ACC.-(B.M.)-RIC-WE168-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER CAMERIERA DI SALA	FP1364924001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.380,00	1.380,00	AMMESSO
119	MIS.ACC.(M.T.G.)-RIC-WE188-ARS-PERC PROF PER GENERICA DI CUCINA E ADDETTA SALA DI RISTORANTE	FP1364924002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	768,00	768,00	AMMESSO
120	MIS.ACC.-(T.J.)-RIC-WE179-ARS-PERCORSO PROF PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	FP1364924003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	768,00	768,00	AMMESSO
121	MIS.ACC.-(P.S.D.)-RIC-WE185-ARS13-PERCORSO PROF PER ASSISTENTE DI STUDIO LEGALE	FP1364924004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	768,00	768,00	AMMESSO
122	MIS.ACC.(P.P.)-RIC-WE189-ARS-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	FP1364924005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.560,00	1.560,00	AMMESSO
123	MIS.ACC.(M-E.)-RIC-WE187-SOF13-PERC. PROF. PER EDUCATRICE IN ASILO NIDO	FP1364924006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.811,00	1.811,00	AMMESSO
124	MIS.ACC. (G.M.) -RIC-WE178-SOF13 -PERC. PROF. PER ADDETTO AI LAVORI IN AUTOFFICINA - (G.M.)	FP1364924007	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	650,00	650,00	AMMESSO
125	MIS.ACC.- (C.A.) -RIC-WE177-SOF13 - PERC. PROF. PER PROGETTISTA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI	FP1364924008	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.085,00	1.085,00	AMMESSO
126	MIS.ACC.(S.I.) -RIC-WE186-SOF13 - PERC. PROF. PER EDUCATRICE IN ASILO NIDO	FP1364924009	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.576,00	1.576,00	AMMESSO
127	MIS. DI ACC. (C.R.) FORGOWE219 - P. P. ANALISTA LOGISTICO ADDETTO PIANO SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	FP1365054001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	774,00	774,00	AMMESSO
128	MIS. DI ACC.(G.A.) FORGOWE196 - P. P. PER ADDETTO UFFICIO TECNICO	FP1365054002	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	840,00	840,00	AMMESSO
129	MIS. DI ACC.(M.R.) FORGOWE200 - P. P. PER ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE	FP1365054003	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	1.680,00	1.680,00	AMMESSO
130	MIS. DI ACC. (S.A.) FORGOWE203 - P. P. PER ADDETTA STUDIO PROFESSIONALE	FP1365054004	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	840,00	840,00	AMMESSO

131	TECNICHE DI CONTABILITA' E.G. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1365749001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	860,00	860,00	AMMESSO
132	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - B.R.G.	FP1365749002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	935,00	935,00	AMMESSO
133	TECNICHE DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - S.A.	FP1365749003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	836,00	836,00	AMMESSO
134	MIS. DI ACC. (A.P.) FORGOWE199 - P. P. PER ADDETTA ALLA VENDITA IN ERBORISTERIA	FP1365867001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	1.150,00	1.150,00	AMMESSO
135	MIS. DI ACC. (P.C.) FORGOWE197 - P. P. PER EDUCATORE EXTRA-SCOLASTICO CON FUNZIONI DI SUPPORTO	FP1365867002	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	850,00	850,00	AMMESSO
136	TECNICHE DI PULIZIA E ANIMAZIONE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - R.O.M.	FP1365880001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	490,00	490,00	AMMESSO
137	TECNICHE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI GIARDINI - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1366160001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	9.000,00	9.000,00	AMMESSO
138	TECNICHE DI GESTIONE LOGISTICA WEB BASED - D.R. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1366160002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
139	MIS.ACC.(H.EM.)-195J&S13 -P.P. PER ASSISTENTE COMMERCIALE/MARKETING DI CONSORZIO TURISTICO	FP1366311001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	732,00	732,00	AMMESSO
140	MIS.ACC.(D.E.) - 200J&S13 - P.P.PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE LINEE PRODUTTIVE	FP1366311002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	840,00	840,00	AMMESSO
141	MIS.ACC.(I.R.) - 197J&S13 - P.P.PER ASSISTENTE MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO	FP1366311003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.710,00	1.710,00	AMMESSO
142	MIS.ACC.(DN.F.)-194J&S13-P.P. PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE	FP1366311004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	900,00	900,00	AMMESSO
143	MIS.ACC.(B.M.)-181J&S13-P.P. PER ADDETTO ANALISI DATI DI PRODUZIONE	FP1366311005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	648,00	648,00	AMMESSO
144	MIS.ACC.(L.R.) - 170J&S13 - PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ASSISTENTE RESPONSABILE DI CANTIERE	FP1366311006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	732,00	732,00	AMMESSO
145	MIS.ACC. - (M.M.) -182SOF13 -PERC.PROF. PER TECNICO DI PRODUZIONE	FP1366625001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	650,00	650,00	AMMESSO
146	MIS.ACC.- (M.R.) -WE192SOF13 -PERC. PROF. PER ADDETTA AMMINISTRATIVA	FP1366625002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.460,00	1.460,00	AMMESSO
147	MIS.ACC. - (O.L.) -193SOF13 - PERC. PROF. PER ADDETTO MAGAZZINO E SERVIZI GENERALI IN COOP.	FP1366625003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	750,00	750,00	AMMESSO
148	MIS.ACC. (M.L.) -196SOF13 - PERC. PROF. PER ADDETTO MACCHINE CNC	FP1366625004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	650,00	650,00	AMMESSO
149	MIS.ACC.(P.R.)-201ARS13-P.P.PER RICERCATORE CON SPECIALIZZAZIONE REGOLATORIA IN AMBITO UMANO	FP1366625005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	2.208,00	2.208,00	AMMESSO
150	TECNICHE DI RILEVAMENTO TERRITORIALE INFORMATIZZATO - B. A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1366846001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.377,28	1.377,28	AMMESSO
151	MIS.ACC.(C.S.)-206J&S13-TECNICHE DI GESTIONE ORDINI TRASPORTO E SELEZIONE FORNITORI	FP1367820001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	732,00	732,00	AMMESSO
152	MIS.ACC.(T.G.)-211J&S13-P.P. PER ADDETTO COMMERCIALE/VENDITE E MAGAZZINO	FP1367820002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	732,00	732,00	AMMESSO

153	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' A.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1367842001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
154	TECNICHE DI PROGETTAZIONE NAVALE L.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1367842002	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	1.015,00	1.015,00	AMMESSO
155	TECNICHE DI ASSISTENZA LEGALE - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - Z.R.	FP1368869001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	1.250,00	1.250,00	AMMESSO
156	TECNICHE DI ESTRAZIONE DI INQUINANTI ORGANICI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - D.N.M.A.	FP1368869002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	965,00	965,00	AMMESSO
157	TECNICHE DI CONTABILITA' - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - C.C.	FP1368869003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	715,00	715,00	AMMESSO
158	TECNICHE DI PREPARAZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE D.C. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084001	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	829,21	829,21	AMMESSO
159	TECNICHE DI PRODUZIONE EDILE J.D. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	2.953,04	2.953,04	AMMESSO
160	TECNICHE DI RILIEVO E MANUTENZIONE IMPIANTI FUMARI E.D. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
161	TECNICHE DI GESTIONE DELLA MERCE NELLA GDO M.Z.- MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
162	TECNICHE DI GESTIONE PUNTO VENDITA A.P.- MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
163	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI I.P.- MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084007	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO
164	TECNICHE DI INDAGINE GEOFISICA A.T.- MIS. ACCOMPAGNAMENTO	FP1369084008	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	400,00	400,00	AMMESSO
165	UTILIZZARE LA LINGUA SLOVENA PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' - MIS. DI ACC. FORGOFP221	FP1369351001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	2.926,00	2.926,00	AMMESSO
166	TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE CATERING PER EVENTI - MIS. DI ACC. FORGOFP136	FP1369351002	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	6.276,00	6.276,00	AMMESSO
167	TECNICHE DI COSTRUZIONE CON CARTONGESSO, CONTROSOFITTATURA E FINITURA - MIS. DI ACC. FORGOFP230	FP1369351003	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	7.120,00	7.120,00	AMMESSO
168	MIS. DI ACC. (D.S.) FORGOWE202 - P. P. PER ADDETTO ALLA VENDITA	FP1369351004	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	960,00	960,00	AMMESSO
169	MIS. DI ACC. (S.J.R.) FORGOWE204 - P. P. PER OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI	FP1369351005	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	1.030,00	1.030,00	AMMESSO
170	TECNICHE AVANZATE DI DESIGN FLOREALE - MIS. DI ACC. FORGOFP252	FP1369351006	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.105,00	5.105,00	AMMESSO
171	MIS.ACC.- (T.A.) -WE205SOF13 -PERC.PROF. PER OPERATRICE SOCIO-SANITARIA	FP1369486001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	910,00	910,00	AMMESSO
172	MIS.ACC.- (C.S.) -WE209SOF13-PERC. PROF. PER ADDETTA ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	FP1369486002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.540,00	1.540,00	AMMESSO
173	MIS.ACC.-(F.S.)-WE204-ARS13-PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER PROMOTER COMMERCIALE	FP1369504001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	1.392,00	1.392,00	AMMESSO
174	TECNICHE DI ASSISTENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO - D.D.	FP1369805001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	900,00	900,00	AMMESSO

				Totale con finanziamento	266.193,33	266.193,33	
				Totale	266.193,33	266.193,33	

22EAPF33IFPGO23

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33 FPGO - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE DI STAMPAGGIO A FREDDO	FP1357699002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	14.600,00	14.600,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SALDATURA 1	FP1359509004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	20.148,00	20.148,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI SALDATURA 2	FP1359509005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	20.148,00	20.148,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI SALDATURA	FP1359511009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	43.800,00	43.800,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI PULIZIE AI PIANI, CIVILI, INDUSTRIALI	FP1360117004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	30.660,00	30.660,00	AMMESSO
6	TECNICHE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI GIARDINI	FP1366160003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	29.200,00	29.200,00	AMMESSO
7	UTILIZZARE LA LINGUA SLOVENA PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA'	FP1369351007	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	10.220,00	10.220,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE CATERING PER EVENTI	FP1369351008	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	17.520,00	17.520,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI COSTRUZIONE CON IL CARTONGESSO, CONTROSOFITTATURA E FINITURA	FP1369351009	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	20.440,00	20.440,00	AMMESSO
10	TECNICHE AVANZATE DI DESIGN FLOREALE	FP1369351010	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	14.600,00	14.600,00	AMMESSO
				Totale con finanziamento	221.336,00	221.336,00	
				Totale	221.336,00	221.336,00	

22EAPF33IWE23

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33 WE - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE DI VENDITA - P.L.	FP1357475007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI COLLAUDO - E.S.	FP1357475008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI SEGRETERIA DI PRODUZIONE - M.F.	FP1357475009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI WEB MARKETING - C.L.	FP1357475010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO

5	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO ACQUISTI ESTERO - P.A.	FP1357475011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
6	TECNICHE CONTABILI E FISCALI - M.T.	FP1357475012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI SARTORIA - H.J.	FP1357703008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
8	TECNICHE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA - D.C.	FP1357703009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI GESTIONE DELL'UFFICIO ACQUISTI - M.S.	FP1357703010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI PANIFICAZIONE - C.F.	FP1357703011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
11	TECNICHE CONTABILI E FISCALI - F.C.	FP1357703012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
12	PERC PROF PER MAGAZZINIERE IN AZIENDA DI ASSEMBLAGGI, IMBALLAGGI E SPEDIZIONI (C.L.A.)	FP1358011004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
13	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO AI SERVIZI MENSA PER RISTORAZIONE COLLETTIVA (M.C.)	FP1358011005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
14	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO AI SERVIZI MENSA IN CASA DI RIPOSO (B.O.)	FP1358011006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
15	TECNICHE DI SERRAMENTISTA - S.S.	FP1358057009	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
16	TECNICHE DI VENDITA - C.R.	FP1358057010	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
17	TECNICHE DI ASSISTENZA SOCIALE - M.L.P.	FP1358057011	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
18	TECNICHE DI SEGRETERIA S.P.	FP1358057012	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	7.920,00	7.920,00	AMMESSO
19	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - M.K.	FP1358057013	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
20	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - C.S.	FP1358057014	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
21	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' - C.F.	FP1358057015	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
22	TECNICHE DI SERVIZIO BANCO E SALA - G.G.	FP1358057016	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
23	TECNICHE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE DEDICATE AD ANZIANI - S.A.	FP1358063007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
24	TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - M.S.	FP1358063008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO

25	TECNICHE DI PROGETTAZIONE CAD - S.M.	FP1358063009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
26	TECNICHE DI TAGLIO E ACCONCIATURA - Z.J.	FP1358063010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
27	TECNICHE DI DISEGNO TECNICO - M.A.	FP1358063011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
28	TECNICHE DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PRODUTTIVA - S.L.	FP1358063012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
29	TECNICHE DI CONTABILITA' - C.G.	FP1358410004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
30	TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - G.I.	FP1358410005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
31	TECNICHE DI CONTABILITÀ DI CANTIERE - R.S.	FP1358410006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
32	TECNICHE DI CUCINA DI BASE - S.L.	FP1358674003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
33	TECNICHE DI CURA ESTETICA DELLA PERSONA - M.C.	FP1358674004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
34	TECNICHE DI SEGRETERIA E ACCOGLIENZA PAZIENTI E.B.	FP1358911003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
35	TECNICHE DI CONTABILITA' R.T.	FP1358911004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
36	TECNICHE DI SEGRETERIA FRONT OFFICE - G.L.	FP1359212010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
37	TECNICHE DI SEGRETERIA FRONT OFFICE - I.C.	FP1359212011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
38	TECNICHE DI ACCOGLIENZA CLIENTI - M.R.	FP1359212012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
39	TECNICHE DI STAMPA GRAFICA - N.L.	FP1359212013	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
40	TECNICHE DI VENDITA - C.C.	FP1359212014	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
41	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA - V.M.	FP1359212015	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO

42	TEC. PER LA GEST. SEGR. E DELLE PROC. DI IG. NEGLI STUDI ODONTO. - B.N.	FP1359212016	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
43	TECNICHE DI MAGAZZINO D.R.	FP1359212017	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
44	TECNICHE DI CONTABILITA' - S.T.	FP1359212018	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
45	TECNICHE DI PROGETTAZIONE - M.M.	FP1359509006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
46	TECNICHE DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA - R.S.	FP1359509007	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
47	TECNICHE DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA - T.P.	FP1359509008	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
48	TECNICHE DI ASSISTENZA IN AMBULATORIO VETERINARIO - S.C.	FP1359511010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
49	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - P.A.	FP1359511011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
50	TECNICHE DI FLOROVIVAISMO - K.M	FP1359511012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
51	TECNICHE DI BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE PIZZE - M.J.K.	FP1359511013	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
52	TECNICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI - P.I.	FP1359511014	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
53	TECNICHE DI GESTIONE PROGETTI EUROPEI - B.S.	FP1359511015	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
54	TECNICHE DI GESTIONE PAGHE P.A.	FP1359511016	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
55	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER CAMERIERA ED AIUTO BARISTA (S.G.S.)	FP1359887001	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
56	P.P. PER ADDETTO BACK OFFICE NELLA GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE (C.L.)	FP1360069004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
57	P. P. PER ASSISTENTE DIREZIONE COMMERCIALE NELLO SVILUPPO WEB (P.M.)	FP1360069005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
58	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALL'IMBALLO E DISIMBALLO MERCI DI MAGAZZINO (P.C.)	FP1360069006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
59	TECNICHE DI VENDITA M.Z.	FP1360117005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
60	TECNICHE DI GRAFICA E BRAND STRATEGY - B.E.	FP1360117006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO

61	TECNICHE DI WEB MARKETING - T.S.	FP1360511003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
62	TECNICHE DI GESTIONE PRATICHE STUDIO TECNICO - D.D.V.	FP1360511004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
63	TECNICHE DI STAMPA - S.G.	FP1360817008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
64	TECNICHE DI GESTIONE ASSICURAZIONI E REDDITTIVITA' - R.F.	FP1360817009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
65	TECNICHE DI GESTIONE DELLA INFORMATION TECHNOLOGY - D.F.	FP1360817010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
66	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA - M.A.	FP1360817011	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
67	TECNICHE DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - F.C.	FP1360817012	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.112,00	2.112,00	AMMESSO
68	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARREDI E VENDITA - S.S.	FP1360817013	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
69	TECNICHE DI MECHANICAL ENGINEERING - C.E.	FP1360817014	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
70	TECNICHE DI CONTABILITA' - D.C.	FP1361151004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
71	TECNICHE DI ANIMAZIONE NEI SERVIZI AGLI ANZIANI - J.B.	FP1361151005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
72	TECNICHE DI SEGRETERIA - E.A.M.	FP1361151006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
73	TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING - F.A	FP1361160004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
74	TECNICHE DI WEB MARKETING - F.N.	FP1361160005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
75	TECNICHE DI SEGRETERIA DI STUDIO LEGALE - C.S.	FP1361160006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
76	TECNICHE DI GESTIONE UFFICIO GARE - E.P.	FP1361412006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
77	TECNICHE DI VENDITA - B.L.	FP1361412007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO

78	TECNICHE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - G.G.	FP1361412009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
79	TECNICHE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - D.A.	FP1361412010	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
80	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA IN STUDIO PROFESSIONALE - (C.A.)	FP1361459005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
81	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER AIUTO COMMESSA (D.P.S.)	FP1361459006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
82	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO (M.D.)	FP1361459007	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
83	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA CONTABILE (Z.M.)	FP1361459008	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
84	TECNICHE DI VENDITA - T.M.	FP1361667002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.112,00	2.112,00	AMMESSO
85	TECNICHE DI SVILUPPO SOFTWARE - M.G.	FP1362038003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
86	TECNICHE DI DISEGNO EDILE M.A.	FP1362038004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
87	P.P. PER ADDETTO GESTIONE LOGISTICA ED E-COMMERCE SETTORE PELLETTERIA (Z.A.)	FP1362055003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
88	P. P. PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA NELL'AREA DELLE SPEDIZIONI INDUSTRIALI (D.G.)	FP1362055004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
89	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTA ALLA SEGRETERIA ED AL FRONT OFFICE (P.E.)	FP1362234002	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
90	TECNICHE DI ACCOGLIENZA CLIENTI T.L.	FP1362264002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
91	TECNICHE DI ARCHIVIAZIONE E BIBLIOTECONOMIA - E.N.	FP1362602006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
92	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - E.M.	FP1362602007	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
93	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ON LINE - S.G.	FP1362602008	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
94	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' - M.C.	FP1362602010	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
95	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - (M.M.)	FP1362862002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
96	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE D.V.	FP1363138003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
97	TECNICHE DI CONTABILITA' V.I.	FP1363138004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO

98	TECNICHE DI CURA ESTETICA DELLA PERSONA S.D.	FP1363722002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.112,00	2.112,00	AMMESSO
99	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTA ALLA PANIFICAZIONE E VENDITA (R.S.)	FP1363867003	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
100	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE IN AREA INGEGNERIA IDRAULICA (Z.S.)	FP1363867004	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
101	TECNICHE DI PROMOZIONE TURISTICA - R.L.	FP1363884005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
102	TECNICHE DI RICERCA E SVILUPPO - V. E.	FP1363884006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
103	TECNICHE DI SVILUPPO ENERGIE RINNOVABILI - P. K.	FP1363884007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
104	TECNICHE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E.M.	FP1363887005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
105	TECNICHE DI PULIZIA- V.H.	FP1363887006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
106	TECNICHE DI SERRAMENTISTICA-A.A.S.	FP1363887007	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
107	TECNICHE DI ANALISI DELL'ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI - D.T.	FP1363887008	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
108	TECNICHE DI PREPARAZIONE DELLE PIZZE - C.D.S.	FP1363887009	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
109	TECNICHE DI GESTIONE CONTABILE - Y.V.B.	FP1363887010	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
110	TECNICHE DI RETI INFORMATICHE -S.N.	FP1363887011	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
111	P.P. PER ADDETTO ALL'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DELLA LOGISTICA AZIENDALE (C.I.)	FP1364364006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
112	P.P. PER ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA (B.E.)	FP1364364007	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
113	P. P. PER ASSISTENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDE CLIENTI (M.M.)	FP1364364008	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
114	P. P. PER ASSISTENTE PROGETTISTA DI STAMPI MATERIE PLASTICHE (R.G.)	FP1364364009	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
115	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE/ESTERO (T.L.)	FP1364364010	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
116	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNICO HARDWARE E SOFTWARE (M.A.M.)	FP1364364011	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
117	TECNICHE DI CONTABILITA' A.B.	FP1364868004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
118	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' M.C.M.	FP1364868005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
119	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' S.C.	FP1364868006	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO

120	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER CAMERIERA DI SALA (B.M.)	FP1364924010	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
121	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER GENERICA DI CUCINA E ADDETTA SALA DI RISTORANTE (M.T.G.)	FP1364924011	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
122	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (T.J.)	FP1364924012	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
123	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ASSISTENTE DI STUDIO LEGALE (P.S.D.)	FP1364924013	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
124	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (P.P.)	FP1364924014	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
125	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO AI LAVORI IN AUTOFFICINA - (G.M.)	FP1364924015	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
126	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER PROGETTISTA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - (C.A.)	FP1364924016	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
127	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER EDUCATRICE IN ASILO NIDO - (S.I.)	FP1364924017	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
128	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER EDUCATRICE IN ASILO NIDO - (M.E.)	FP1364924018	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
129	PERCORSO PROFESS. PER ANALISTA LOGISTICO ADDETTO PIANO DI SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE (C.R.)	FP1365054005	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
130	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE (M.R.)	FP1365054006	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
131	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO UFFICIO TECNICO (G.A.)	FP1365054007	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
132	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTA STUDIO PROFESSIONALE (S.A.)	FP1365054008	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
133	TECNICHE DI CONTABILITA' E.G.	FP1365749004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
134	TECNICHE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO - B.R.G.	FP1365749005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
135	TECNICHE DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO - S.A.	FP1365749006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
136	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER EDUCATORE EXTRA-SCOLASTICO CON FUNZIONI DI SUPPORTO (P.C.)	FP1365867003	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
137	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTA ALLA VENDITA IN ERBORISTERIA (A.P.)	FP1365867004	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
138	TECNICHE DI PULIZIA E ANIMAZIONE - R.O.M.	FP1365880002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	2.112,00	2.112,00	AMMESSO
139	TECNICHE DI GESTIONE LOGISTICA WEB - BASED D.R.	FP1366160004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
140	P.P. PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE (DN.F.)	FP1366311007	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
141	P.P. PER ASSISTENTE COMMERCIALE/MARKETING DI CONSORZIO TURISTICO (H.EM.)	FP1366311008	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO

142	P.P.PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE LINEE PRODUTTIVE (D.E.)	FP1366311009	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
143	P.P.PER ASSISTENTE MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO (I.R.)	FP1366311010	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
144	P.P. PER ADDETTO ANALISI DATI DI PRODUZIONE (B.M.)	FP1366311011	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
145	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ASSISTENTE RESPONSABILE DI CANTIERE (L.R.)	FP1366311012	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
146	PERC.PROF. PER TECNICO DI PRODUZIONE - (M.M.)	FP1366625006	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
147	PERC. PROF. PER ADDETTA AMMINISTRATIVA - (M.R.)	FP1366625007	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
148	PERC. PROF. PER ADDETTO MAGAZZINO E SERVIZI GENERALI IN COOP. - (O.L.)	FP1366625008	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
149	PERC. PROF. PER ADDETTO MACCHINE CNC - (M.L.)	FP1366625009	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
150	P.P. PER RICERCATORE CON SPECIALIZZAZIONE REGOLATORIA IN AMBITO UMANO (P.R.)	FP1366625010	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
151	TECNICHE DI RILEVAMENTO TERRITORIALE INFORMATIZZATO - B. A.	FP1366846002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
152	TECNICHE DI GESTIONE ORDINI TRASPORTO E SELEZIONE FORNITORI (C.S.)	FP1367820003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
153	P.P. PER ADDETTO COMMERCIALE/VENDITE E MAGAZZINO (T.G.)	FP1367820004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
154	TECNICHE DI SEGRETERIA E CONTABILITA' - A.C.	FP1367842003	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
155	TECNICHE DI SERVIZIO BANCO E SALA G.Z.	FP1367842004	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
156	TECNICHE DI PROGETTAZIONE NAVALE L.C.	FP1367842005	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
157	TECNICHE DI ASSISTENZA LEGALE - Z.R.	FP1368869004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
158	TECNICHE DI ESTRAZIONE DI INQUINANTI ORGANICI - D.N.M.A.	FP1368869005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
159	TECNICHE DI CONTABILITA' - C.C.	FP1368869006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
160	TECNICHE DI PREPARAZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE D.C.	FP1369084009	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
161	TECNICHE DI PRODUZIONE EDILE J.D.	FP1369084011	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
162	TECNICHE DI RILIEVO E MANUTENZIONE IMPIANTI FUMARI E.D.	FP1369084012	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
163	TECNICHE DI GESTIONE DELLA MERCE NELLA GDO M.Z.	FP1369084013	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO

164	TECNICHE DI GESTIONE PUNTO VENDITA A.P.	FP1369084014	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
165	TECNICHE DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI I.P.	FP1369084015	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
166	TECNICHE DI INDAGINE GEOFISICA A.T.	FP1369084016	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14	2013	6.336,00	6.336,00	AMMESSO
167	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO ALLA VENDITA (D.S.)	FP1369351011	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
168	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI (S.J.R.)	FP1369351012	AT - AD FORMANDUM - PROGRAMMA 13 - GORIZIA - 2012 : 2014	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
169	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER PIZZAIOLO- (B.M.)	FP1369486003	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
170	PERC.PROF. PER OPERATRICE SOCIO-SANITARIA - (T.A.)	FP1369486004	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	5.280,00	5.280,00	AMMESSO
171	PERC. PROF. PER ADDETTA ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - (C.S.)	FP1369486005	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
172	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER PROMOTER COMMERCIALE (F.S.)	FP1369504002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2013	4.224,00	4.224,00	AMMESSO
173	TECNICHE DI ASSISTENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA - D.D.	FP1369805002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2013	3.168,00	3.168,00	AMMESSO
				Totale con finanziamento	844.272,00	844.272,00	
				Totale	844.272,00	844.272,00	
				Totale con finanziamento	1.331.801,33	1.331.801,33	
				Totale	1.331.801,33	1.331.801,33	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22EAPF33IFPGO23	FP1357703007	TECNICHE DI PULIZIE AI PIANI, CIVILI, INDUSTRIALI	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22EAPF33IWE23	FP1369084010	TECNICHE DI AUSILIARIO PER I SERVIZI ALL'INFANZIA -B.A.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14
22EAPF33IWE23	FP1363884008	TECNICHE DI RILEVAMENTO TERRITORIALE INFORMATIZZATO - B. A.	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14
22EAPF33IWE23	FP1362602009	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZZE ASSICURATIVE - S.P.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14
22EAPF33IWE23	FP1361412008	TECNICHE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA - D.L.F.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22EAAS33MIS23	FP1369084002	TECNICHE DI AUSILIARIO PER I SERVIZI ALL' INFANZIA B.A. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14
22EAAS33MIS23	FP1363884004	TECNICHE DI RILEVAMENTO TERRITORIALE INFORMATIZZATO - B. A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14
22EAAS33MIS23	FP1362602004	TECNICHE DI GESTIONE AMM.VA POLIZZE ASSICURATIVE S.P. - MIS. ACCOMPAGNAMENTO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IRES FVG IMPRESA SOCIALE - A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI TRIESTE 2012/14
22EAAS33MIS23	FP1361412003	TECNICHE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA - D.L.F. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14
22EAAS33MIS23	FP1357703005	TECNICHE DI PULIZIE AI PIANI, CIVILI, INDUSTRIALI - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14

14_2_1_DDS_PROG GEST 8328_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 dicembre 2013, n. 8328/LAVFOR.FP/2013

Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione. Programmazione periodica delle operazioni 2013 -Programma specifico n. 7 (Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga) - Avviso emanato con decreto 5014/LAVFOR.FP/2011. Finanziamenti assegnati per misure di accompagnamento (operazioni codice FP1333813003 e FP1324684002)- Variazione in compensazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 5014/LAVFOR.FP del 30 dicembre 2011, come integrato con decreto n. 282/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature provenienti da enti di formazione e finalizzate alla realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di quattro Associazioni Temporanee, ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) alle quali affidare la realizzazione degli interventi formativi;

VISTO il decreto n. 1083/LAVFOR.FP del 12 marzo 2012, come integrato con decreto n. 2938/LAVFOR.FP del 13 giugno 2012, con il quale sono stati individuati i soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 5014/LAVFOR.FP/2011;

VISTO il decreto n. 105/LAVFOR.FP del 20 gennaio 2012 con il quale sono state emanate le Direttive per la realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga;

VISTI i decreti n. 1260/LAVFOR.FP e n. 1261/LAVFOR.FP del 20 marzo 2012, n.1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012, n. 2268/LAVFOR.FP del 9 maggio 2012, n.4028/LAVFOR.FP del 2 agosto 2012, n. 6320/LAVFOR.FP del 14 novembre 2012, con i quali sono state apportate integrazioni alle Direttive emanate con il decreto n.105/LAVFOR.FP/2012;

VISTO il decreto n. 7115/LAVFOR.FP del 19 dicembre 2012 con il quale sono state apportate modificazioni alla disciplina emanata con il decreto n. 12466/LAVFOR.FP/2010;

VISTO il decreto n. 1261/LAVFOR.FP del 20 marzo 2012 con il quale la disponibilità finanziaria di euro 4.500.000,00 prevista dal programma specifico n. 13 del PPO 2012 è stata ripartita a livello provinciale;

VISTO il decreto n. 3177/LAVFOR.FP del 02 luglio 2013 con cui sono state approvate e finanziate una serie di operazioni afferenti all'attività di cui all'Avviso citato in esordio, tra le quali le seguenti:

Codice	FP1333813003
Titolo	Tecniche di contabilità - F.V. - Misure di accompagnamento
Operatore	ENAIP FVG - A.T. reinserimento occupazione Provincia di Udine
Contributo assegnato	euro 1.872,00.
Codice	FP1324684002
Titolo	Tecniche di conduzione macchine movimento terra -A.V. - Misure di accompagnamento
Operatore	ENAIP FVG - A.T. reinserimento occupazione Provincia di Udine
Contributo assegnato	euro 2.698,00.

VISTA la nota prot. n. 9750/REG/CS/PF del 25 novembre 2013 (acquisita al n. prot. 68507/A-/LETT del 26 novembre 2013), con cui ENAIP FVG, quale capofila dell'A.T. reinserimento occupazione della Provincia di Udine, segnala la necessità di variare in aumento il finanziamento dell'operazione FP1333813003

(maggiore spesa per euro 633,82), evidenziato contestualmente una minore spesa di € 808,61 per l'operazione codice FP1324684002;
PRECISATO che la richiesta di variazione in aumento risulta determinata dal fatto che, a preventivo, era stato ipotizzato l'utilizzo del mezzo pubblico, mentre è poi emerso che, a causa della mancanza di collegamenti adeguati, l'allieva ha dovuto utilizzare il mezzo privato;
EVIDENZIATO che le variazioni di cui si tratta determinano complessivamente una minore spesa a carico del bilancio regionale (cap.5960) di euro 174,79, come indicato nell'allegato A;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 28, "Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 28 dicembre 2012 e succ. mod. e int.;

DECRETA

1) Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la modifica dei finanziamenti assegnati alle operazioni sottoelencate e delle relative prenotazioni fondi (Operatore ENAIP FVG - A.T. reinserimento occupazione Provincia di Udine) disposte con decreto n. 3177/LAVFOR.FP del 02 luglio 2013:

Codice	FP1333813003
Titolo	Tecniche di contabilità - F.V. - Misure di accompagnamento
Contributo assegnato	euro 1.872,00
Variazione in aumento	euro 633,82
Contributo rideterminato	euro 2.505,82.
Codice	FP1324684002
Titolo	Tecniche di conduzione macchine movimento terra - A.V. - Misure di accompagnamento
Contributo assegnato	euro 2.698,00
Variazione in diminuzione	euro 808,61
Contributo rideterminato	euro 1.889,39

2) Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, le variazioni di cui al punto 1) determinano complessivamente una minore spesa a carico del bilancio regionale (cap.5960) di euro 174,79.
3) E' disposta la variazione in diminuzione per euro 174,79 della prenotazione fondi di cui al decreto n. 3177/LAVFOR.FP del 02 luglio 2013.
4) Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 dicembre 2013

FERFOGLIA

14_2_1_DDS_PROG GEST 8533_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 dicembre 2013, n. 8533/LAVFOR.FP/2013

LR 18/2011. Approvazione delle Direttive per l'aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale dell'offerta di IeFP. Approvazione e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi

al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni - Programma 2012-2014" approvato con deliberazione giuntale n. 2276 del 24 novembre 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 di data 14 dicembre 2011;
VISTO il decreto n. 233/ LAVFOR di data 26 gennaio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 di data 8 febbraio 2012, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa, di cui al citato Avviso, all'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il citato Avviso:
1) concerne l'individuazione di un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale dell'organizzazione e gestione didattica dei percorsi di formazione professionale rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni, nonché delle attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi;
2) prevede che il soggetto individuato predisponga delle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale dell'offerta di IeFP di cui all'Allegato A del documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2013", approvato con DGR n. 1453 del 23 agosto2013;
RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive per l'aggiornamento e manutenzione del menzionato Repertorio regionale dell'offerta di IeFP da parte dell' Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi;
PRECISATO che il citato Avviso prevede per l'attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio, da realizzarsi negli anni formativi 2011/2013, 2013/2014 e 2014/2015, una spesa massima pari a 73.500,00 Euro, determinata tenendo conto di un costo di 350,00 Euro per giornata/uomo;
RITENUTO che l'intervento di aggiornamento e manutenzione debba inizialmente riguardare la definizione del "livello minimo" delle prestazioni chiave descritte nell'Allegato A5 del citato Repertorio regionale al fine di:
PREDISPORRE gli esami finali (di cui all'Allegato C delle Linee Guida) in una logica di equivalenza del livello di difficoltà delle diverse prove riferite ad una medesima figura/profilo;
IMPLEMENTARE il futuro sistema regionale di certificazione delle competenze;
RITENUTO altresì che per la realizzazione delle attività di cui si tratta, siano necessarie 15 giornate/uomo per ciascuna delle aree professionali (sette) in base alle quali è definito il Repertorio;
DETERMINATA pertanto in Euro 36.750,00 la spesa prevista per le attività di cui si tratta;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere alla prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 5857/competenza 2014 per 36.750,00 Euro;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norma in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 (Bilancio di previsione 2013/2015 e per l'anno 2013);
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate al testo allegato le "Direttive per l'aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale dell'offerta di IeFP (allegato al documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli standard regionali")".
2. In relazione alle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale di cui al precedente capoverso, è prenotata al capitolo di spesa 5857/competenza 2014 la somma di Euro 36.750,00.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 dicembre 2013

FERFOGLIA

14_2_1_DDS_PROG GEST 8533_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca
Servizio Programmazione e gestione Interventi Formativi

DIRETTIVE PER L'AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELL'OFFERTA DI IeFP(allegato al documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli standard regionali")

INDICE

1. Premessa

1. Il presente documento è rivolto all'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI (di seguito ATS EFFE.PI) individuata – a seguito di uno specifico Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2276 del 24/11/2011- con decreto direttoriale n. 233/LAVFOR.FP del 26/01/2012 come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
2. Le attività disciplinate dal presente documento sono previste:
- dall'articolo 10, comma 18, della Legge regionale 29 dicembre 2011, n.18;
- dal paragrafo 8, punto 3, lettera c - e) e f) dell'Avviso di cui alla deliberazione giuntale n. 2276 del 24/11/2011 concernente la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni (programma 2012 – 2014).

3. Il presente documento provvede a fornire indicazioni in merito all'aggiornamento e alla manutenzione del Repertorio regionale dell'offerta di IeFP, di seguito Repertorio, (allegato A al documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli standard regionali, di seguito Linee Guida, approvato con DGR 23 agosto 2013, n. 1453) con particolare riferimento:
- agli ambiti contenutistici specifici interessati dall'intervento di aggiornamento;
- alle modalità di predisposizione ed inoltro del Rapporto annuale di aggiornamento;
- alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti.

2. Rapporto annuale di aggiornamento - Ambiti contenutistici

1. L'intervento di aggiornamento e manutenzione del Repertorio riguarda tutte e sette le aree economico professionali all'interno delle quali vengono classificate le figure nazionali e i profili regionali con particolare riferimento alla definizione del "livello minimo" delle prestazioni chiave descritte nell'Allegato A5 del Repertorio. Tale definizione deve risultare funzionale:
- alla predisposizione degli esami finali (di cui all'Allegato C delle Linee Guida) in una logica di equivalenza del livello di difficoltà delle diverse prove riferite ad una medesima figura/profilo;
- all'implementazione del futuro sistema regionale di certificazione delle competenze

3. Rapporto annuale di aggiornamento - Modalità di presentazione

1. Il rapporto annuale di aggiornamento ricomprende in maniera sistematica ed organica il lavoro effettuato relativamente agli ambiti di contenuto di cui al paragrafo 2.
2. Il rapporto deve essere inviato entro il **18 luglio 2014** alla Direzione centrale **unicamente a mezzo posta elettronica** ai seguenti indirizzi:
lavoro@certregione.fvg.it
fulvio.fabris@regione.fvg.it
gaia.leonzini@regione.fvg.it
3. La trasmissione del rapporto è preceduta da due incontri tecnici (il primo entro febbraio 2014, il secondo entro maggio 2014) fra la Direzione e i responsabili delle Direzioni progettazione, controllo e monitoraggio e innovazione del soggetto affidatario al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la pertinenza e la congruità delle scelte metodologiche proposte rispetto al documento Linee guida. In particolare il soggetto affidatario:
- nel corso del primo incontro, a seguito di una fase di analisi degli approcci adottati dalle altre Regioni, è tenuto a presentare il modello concettuale relativo alla definizione dei livelli delle prestazione chiave corredato da alcuni esempi;

- nel corso del secondo incontro è tenuto a presentare il lavoro completo relativo ad alcuni profili definiti nel corso del primo incontro comprensivo dei risultati di una prima applicazione, laddove compatibile con la tempistica, del modello nella predisposizione degli esami finali.

4. Il Rapporto annuale di aggiornamento- Risorse finanziarie e parametri di finanziamento

1. L'ammontare delle risorse necessarie per le attività da realizzarsi negli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 è quantificato nell'Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2276 del 24/11/2011.

2. L'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività disciplinate dal presente documento è quantificato in 36.750 Euro. Tale somma deriva dalla previsione di un impegno complessivo, riferito alle annualità 2012/2013 e 2013/2014, pari a quindici giornate/uomo per ciascuna delle aree professionali (sette) in base alle quali è classificato il Repertorio. Il parametro di costo applicato per ciascuna giornata/uomo è pari a 350,00 Euro.

5. Il Rapporto annuale di aggiornamento- Modalità di rendicontazione

1. Le modalità di rendicontazione dei costi relativi al contributo regionale sono disciplinate dall'articolo 43 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7. La Direzione centrale si riserva di fornire successivamente eventuali ulteriori istruzioni in materia.
2. I costi ammissibili ai fini della rendicontazione sono quelli relativi alle figure professionali impegnate nelle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio.
3. Per il personale dipendente si deve fare riferimento al costo orario aziendale e ai relativi CCNL. Nel caso di ricorso a personale esterno all'Associazione EFFEPI il costo massimo previsto è di 350,00 Euro giornata/uomo.
4. Il Rapporto annuale di aggiornamento rientra nella documentazione di supporto alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. La sua mancata presentazione determina il mancato riconoscimento delle spese sostenute.

14_2_1_DDS_PROG GEST 8543_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 dicembre 2013, n. 8543/LAVFOR.FP/2013

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 1 - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IFP iscritti presso un CFP (a.f.12/13). Proroga del termine di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 3642/LAVFOR.FP del 15 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 24 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'Asse 4 - Capitale umano - del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 1 - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IFP iscritti presso un CFP (a.f. 12/13) del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 25 luglio 2013 ed entro le ore 12.00 del 26 settembre 2013;
EVIDENZIATO che il punto 1 del paragrafo 11 "Rendicontazione" dell'Avviso prevede che il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013;
ATTESO che è stata richiesta la proroga della scadenza per la presentazione del rendiconto in relazione alla numerosità della documentazione giustificativa delle spese, composta da titoli di viaggio;
RITENUTO pertanto di prorogare il termine di presentazione del rendiconto quietanzato di ciascuna operazione al 28 febbraio 2014;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alla realizzazione del programma specifico n. 1 - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IFP iscritti presso un CFP (a.f. 12/13) - del PPO 2013 ed al relativo Avviso emanato con decreto n. 3642/LAVFOR.FP/2013, il termine di presentazione del rendiconto quietanzato di ciascuna operazione è prorogato al 28 febbraio 2014 (paragrafo 11, punto 1 dell'Avviso).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 dicembre 2013

FERFOGLIA

14_2_1_DDS_PROG GEST 8544_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 dicembre 2013, n. 8544/LAVFOR.FP/2013

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2

- Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 44 - Poli formativi di istruzione e formazione tecnico - superiore (IFTS). Operazioni a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 80 - Polo formativo economia del mare - Proroga del termine di chiusura dell'attività formativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2951/CULT.FP del 7 agosto 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 26 agosto 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 3412/LAVFOR.FP del 20 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 5 ottobre 2011, con il quale sono state approvate le "Direttive per la presentazione del Programma Annuale di Attuazione 2011/2012" da parte dei Poli formativi;
VISTO il decreto n. 25/LAVFOR.FP del 13 gennaio 2012 con il quale sono state approvate le operazioni presentate entro il 14 novembre 2011 e, fra le altre, è stata approvata l'operazione presentata dall'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia denominata "L'innovazione nella filiera logistica marittimo-terrestre" codice FP1144663010;
VISTO il decreto n. 5844/LAVFOR.FP del 23 ottobre 2012 con il quale sono state approvate le operazioni presentate nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2012 e, fra le altre, sono state approvate le operazioni presentate dall'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia denominate "Vibrazioni e rumore: caratteristiche e tecniche di monitoraggio" codice FP1224890005 e "Processo di costruzione scafo" codice FP1224890001;
VISTO il decreto n. 458/LAVFOR.FP del 6 febbraio 2013 con il quale sono state approvate le operazioni presentate nei mesi di settembre ed ottobre 2012 e, fra le altre, sono state approvate le operazioni presentate dall'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia denominate "Tedesco linguaggio turistico/nautico" codice FP1247621045 e "Inglese linguaggio turistico/nautico" codice FP1247621046;
EVIDENZIATO che il termine per la conclusione delle operazioni è fissato al 31 dicembre 2013;
VISTA la nota dell'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia di data 20 dicembre 2013 con la quale viene richiesta una proroga alla conclusione delle attività sopradescritte al 31 marzo 2014 per problemi legati alla gestione amministrativa dell'Ente;
TENUTO CONTO delle finalità dell'iniziativa di cui si tratta;
RITENUTO di aderire alla richiesta dell'Ente;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, è prorogato al 31 marzo 2014 il termine per la conclusione delle seguenti operazioni presentate dall'EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia:
- "L'innovazione nella filiera logistica marittimo-terrestre" codice FP1144663010 approvata con decreto n. 25/LAVFOR.FP/2012
- "Vibrazioni e rumore: caratteristiche e tecniche di monitoraggio" codice FP1224890005 e "Processo di costruzione scafo" codice FP1224890001 approvate con decreto n. 5844/LAVFOR.FP/2012
- "Tedesco linguaggio turistico/nautico" codice FP1247621045 e "Inglese linguaggio turistico/nautico" codice FP1247621046 approvate con decreto n.458/LAVFOR.FP/2013.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 dicembre 2013

FERFOGLIA

14_2_1_DGR_2422_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2422 (Estratto)

L 1766/1927. Frazione di San Gervasio in Comune di Carlino (UD). Autorizzazione alla costituzione di servitù di acquedotto su terreni assoggettati ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici della frazione di San Gervasio a gravare con servitù di acquedotto, dietro pagamento dell'indennità complessiva di € 239,40 (duecentotrentanove/40);
i terreni soggetti ad uso civico, individuati catastalmente quali frazioni degli immobili di seguito elencati:
Fg 20 mappale 7 per mq 9,00
Fg 20 mappale 11 per mq 32,00
Fg 20 mappale 16 per mq 31,00
Fg 20 mappale 17 per mq 48,00;
2. di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla comunicazione al Comitato, il medesimo non realizzi l'operazione prevista;
3. di prescrivere che la somma incassata a seguito dell'asservimento di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di San Gervasio;
4. di prescrivere che il Comitato dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici;
5. di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
6. di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2423_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2423 (Estratto)

L 1766/1927. Autorizzazione alla vendita di terreno gravato da uso civico in Comune di Moggio Udinese.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il comune di Moggio Udinese (UD) alla vendita del terreno gravato da uso civico individuato come particella catastale 301 di metri quadrati 907 censita nel foglio di mappa n. 11, per un prezzo di 500.00 (cinquecento/00) euro;
2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla comunicazione al Comune, la medesima Amministrazione comunale non realizzi la alienazione prevista;
3. Di prescrivere che la somma incassata dal Comune a seguito della alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al comune di Moggio Udinese, con vincolo

a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di Moggio Udinese;
4. Di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato Generale - Servizio Libro Fondiario e Usi Civici;
5. Di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
6. Di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2424_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2424 (Estratto)

L 1766/1927. Autorizzazione alla permuta dell'immobile denominato "Ex Inam" soggetto ad uso civico in Comune di Monfalcone (GO) e revoca DGR 1910/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il comune di Monfalcone (GO) alla permuta dei seguenti beni:
- immobile denominato "ex Inam", soggetto ad uso civico, sito in via Manzoni n. 2 a Monfalcone, del valore di € 199.260,00, individuato quale particella catastale edificiale 1196 censita nel corpo tavolare 2° della Partita Tavolare 16892 del comune censuario di Monfalcone a nome di "Comune di Monfalcone - sede in Monfalcone";
- immobile sito all'interno del compendio denominato "ex Albergo Operai", del valore di € 216.710,82, individuato quale particella catastale edificiale 1343/5 censita nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 17768 del comune censuario di Monfalcone a nome di "Bora Bora S.r.l.";

2. Di prescrivere che nell'operazione venga preventivamente coinvolta la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
3. Di prescrivere che l'immobile acquisito a seguito della permuta venga adibito a "museo della cantieristica", quale opera permanente di interesse generale della popolazione monfalconese;
4. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione qualora entro un anno dalla comunicazione al Comune, la medesima Amministrazione comunale non realizzi le operazioni predette;
5. Di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato Generale - Servizio Libro Fondiario e Usi Civici;
6. Di revocare la propria deliberazione n. 1910 del 9 novembre 2012;
7. Di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2427_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2427

DL 49/2003 convertito dalla L 119/2003, art 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai titolari di quote latte della Regione

Friuli Venezia Giulia, per la campagna di commercializzazione 2014/2015. Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
VISTO il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
VISTO il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
RICHIAMATO, in particolare l'articolo 3 del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, che definisce modalità e criteri per la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le modalità previste nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi);
ATTESO che, in base ai dati acquisiti dal SIAN da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) alla data del 24 settembre 2013, risultano validati, per la campagna lattiera 2014/2015, 1.981,187 Mg di quote latte in consegne e 315,127 Mg in vendite dirette disponibili nella riserva per le assegnazioni di quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi, a valere dal 1° aprile 2014 a favore di produttori del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO della comunicazione di Agea del 30 settembre 2013, concernente la ripartizione della riserva nazionale per il periodo 2014/2015, secondo la quale i quantitativi assegnati alla regione Friuli Venezia Giulia sono ripartiti tra titolari conduttori di azienda agricola ubicata in zona di pianura e di montagna e con quota in consegna o in vendita diretta, come di seguito riportato:

quota in	Mg	zona	Mg	zona	Mg
consegne	1.981,187	pianura	1.273,713	pianura (consegne/vendite dirette)	1.296,906
		montagna	707,474		
vendite dirette	315,127	pianura	23,193	montagna (consegne/vendite dirette)	999,408
		montagna	291,934		
totale	2.296,314	totale	2.296,314	totale	2.296,314

ATTESO che l'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, dispone che gli eventuali aggiornamenti di quota individuale e, quindi, anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, sono conclusi entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;
ATTESO che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento con decorrenza 1 aprile 2014;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, in base al quale le regioni provvedono all'assegnazione dei quantitativi secondo le seguenti priorità:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito in legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) in base a criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;
RICHIAMATO il disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, secondo il quale possono acquistare quote le aziende con un quantitativo di riferimento individuale non superiore al limite di trenta Mg annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisto non si superi il predetto limite;

RICHIAMATA la deliberazione n. 178 dell'8 febbraio 2013 con cui è stata completata la rassegnazione del quantitativo della riserva nazionale ai produttori della regione che avevano subito la riduzione della quota "B";
CONSIDERATO che si rende necessario riassegnare le quote ai giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti alla data della presente deliberazione, anche non titolari di quota, che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
CONSIDERATA, inoltre, la rilevanza sociale ed economica delle attività svolte dalle aziende agricole sperimentali degli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della formazione di figure professionali e specialistiche, nonché nel campo della ricerca finalizzata, tra l'altro, al miglioramento qualitativo, all'efficienza produttiva ed al benessere animale;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, di destinare la quota residua di assegnazioni a favore degli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia che, al temine della campagna 2012/2013, abbiano commercializzato un quantitativo di latte in misura superiore alla propria quota disponibile fino a un massimo del 110% della stessa.
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, di destinare l'eventuale ulteriore quota residua di assegnazioni a favore di produttori della regione, titolari e non titolari di quota, con azienda ubicata in zona montana o di pianura, che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
RITENUTO di escludere dalle riassegnazioni i soggetti che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote individuali di cui erano titolari, esclusi gli affitti di quota in corso di annata;
RITENUTO necessario, pertanto, definire le direttive di indirizzo per la riassegnazione del quantitativo della riserva nazionale per la campagna di commercializzazione 2014/2015 ai titolari e non titolari di quote latte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Il quantitativo della riserva nazionale assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia per campagna di commercializzazione 2014/2015, pari a 2.296,314 Mg, è riassegnato:
a) a giovani imprenditori agricoli, a istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia e a produttori, titolari e non titolari di quota consegne e/o vendite dirette, con azienda ubicata in zona di pianura, nel limite di 1.296,906 Mg;
b) a giovani imprenditori agricoli, a istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia e a produttori, titolari e non titolari di quota consegne e/o vendite dirette, con azienda ubicata in zona montana, nel limite di 999,408 Mg.
2. I soggetti di cui al punto 1 presentano la richiesta di riassegnazione di quota entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera; qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità si attuerà una riduzione proporzionale tra i richiedenti, attribuendo priorità ai giovani imprenditori agricoli, agli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia e, da ultimo, ai produttori richiedenti.
3. La rassegnazione è disposta nel limite di 30 Mg annui per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree.
4. La riassegnazione è disposta a favore degli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia che al temine della campagna 2012/2013 abbiano commercializzato un quantitativo di latte in misura superiore alla propria quota disponibile fino a un massimo del 110% della stessa.
5. Sono esclusi dalla riassegnazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, i titolari di quote latte che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, esclusi gli affitti di quota in corso di annata.
6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione; ad essa è data attuazione con provvedimenti del direttore della struttura regionale competente.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2430_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2430
DLgs. 116/2008, art. 7 e art. 8 - Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione - Anno 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e, in particolare, l'art. 4, che demanda, tra l'altro, alle Regioni l'individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
VISTO il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", il quale stabilisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
VISTO altresì l'art. 6, comma 1 del suddetto decreto DLGS n. 116/2008 il quale stabilisce che le Regioni devono individuare ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinare la durata della stagione balneare per l'anno successivo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2270 del 21.12.2012 recante "DLGS 116/2008, art. 7 e art. 8 - Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione anno 2013 con la quale si è provveduto all'individuazione e alla classificazione delle stesse ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 116/2008;
PRECISATO che:
- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è competente all'effettuazione dei campionamenti e delle indagini analitiche nell'ambito delle attribuzioni affidatele ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale medesima;
- per la valutazione della qualità delle acque di balneazione deve farsi riferimento ai risultati delle analisi effettuate dall'ARPA relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 116/08;
- la conseguente classificazione delle acque di balneazione va effettuata conformemente ai criteri previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 116/08 e dal relativo allegato II;

PRESO ATTO dei riscontri analitici, relativi alle acque destinate alla balneazione ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, effettuati dall'ARPA Settore Laboratorio Unico - nel periodo di campionamento corrispondente alla stagione balneare 2013 ed alle tre stagioni balneari precedenti;
RITENUTO di procedere per la stagione balneare 2014 alla definizione delle acque destinate alla balneazione, procedendo altresì alla loro classificazione, comprendendo gli anni dal 2010 al 2013, ai sensi dell'art. 8 del DLGS 116/2008, come riportato nell'elenco delle acque di balneazione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
PRECISATO che per le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere adottate adeguate misure di gestione così come riportato dall'art. 8, comma 4, lett. a) del DLGS 116/2008;
CONSIDERATO che la stagione balneare deve intendersi compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento "Lago di Sauris Località Est Rio Storto" e "Lago di Sauris Località La Maina", nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 30 giugno e il 24 agosto;
PRECISATO che tutte le acque superficiali non presenti nel su citato elenco devono intendersi come acque non destinate alla balneazione;
PRECISATO altresì che, secondo le disposizioni di cui al su citato D.lgs n. 116/2008, la valutazione delle acque di balneazione è oggetto di informazione al pubblico e, in particolare, alle amministrazioni comunali per gli adempimenti di loro competenza;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare e di classificare, ai sensi dell'art. 7 e 8 del D.lgs n. 116/2008 le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare per l'anno 2014 come riportato nell'elenco delle acque di balneazione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di precisare che le acque superficiali non comprese nell' elenco di cui al punto 1 sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione.
3. Di precisare che per le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere adottate adeguate misure di gestione così come riportato dall'art. 8, comma 4, lett. a) del DLGS 116/2008.
4. Di individuare la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento "Lago di Sauris Località Est Rio Storto" e "Lago di Sauris Località La Maina", nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 30 giugno e il 24 agosto.
5. Di incaricare la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di effettuare le prescritte comunicazioni ai soggetti istituzionali individuati ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008.
6. La presente deliberazione con l'allegato elenco sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2430_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2430 DEL 20 DICEMBRE 2013

ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
CLASSIFICAZIONE ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 116/08
PROVINCIA DI TRIESTE

AREA DI BALNEAZIONE	COMUNE	DENOMINAZIONE ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE PUNTO DI MONITORAGGIO		GIUDIZIO
IT006032003007	MUGGIA	Camping Lazzaretto	13,722543°	45,596205°	ECCELLENTE
IT006032003006	MUGGIA	Bagno Lazzaretto	13,719767°	45,598718°	ECCELLENTE
IT006032003005	MUGGIA	Bagno Punta Sottile	13,71831°	45,605197°	ECCELLENTE
IT006032003004	MUGGIA	Bagno Punta Olmi	13,733573°	45,610664°	ECCELLENTE
IT006032003003	MUGGIA	Pontiletto dopo ex Cantiere San Rocco	13,740517°	45,609552°	ECCELLENTE
IT006032003002	MUGGIA	Bagno G.M.T.	13,758964°	45,607415°	ECCELLENTE
IT006032003001	MUGGIA	Bagno Muggesano	13,764686°	45,606498°	ECCELLENTE
IT006032006001	TRIESTE	Aurisina Filtri	13,670705°	45,739864°	ECCELLENTE
IT006032006002	TRIESTE	S. Croce Porto	13,691675°	45,724955°	ECCELLENTE
IT006032006003	TRIESTE	Grignano (Tra primo e secondo bagno)	13,712636°	45,708172°	ECCELLENTE
IT006032006004	TRIESTE	Tra il Bagno Sticco e Militare	13,72274°	45,699831°	ECCELLENTE
IT006032006005	TRIESTE	Barcola - Fronte Bar "California Inn"	13,734887°	45,694678°	ECCELLENTE
IT006032006006	TRIESTE	Barcola Topolini	13,741812°	45,689222°	ECCELLENTE
IT006032006007	TRIESTE	Barcola ex Cedas	13,745574°	45,686379°	ECCELLENTE
IT006032006008	TRIESTE	Excelsior	13,752462°	45,679831°	ECCELLENTE
IT006032006009	TRIESTE	Tra E.A.P.T. e Ferroviario	13,754963°	45,671776°	ECCELLENTE
IT006032006010	TRIESTE	Tra i Bagni Ausonia e Lanterna	13,753001°	45,648337°	ECCELLENTE
IT006032006011	TRIESTE	Tra Santa Croce Porto e Aurisina Filtri	13,682182°	45,732052°	ECCELLENTE
IT006032006012	TRIESTE	Tra Grignano e Santa Croce Porto	13,702273°	45,716361°	ECCELLENTE
IT006032006013	TRIESTE	Diga Vecchia Nord - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio	13,757296°	45,663275°	ECCELLENTE
IT006032006014	TRIESTE	Diga Vecchia Sud - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio	13,761658°	45,655915°	ECCELLENTE
IT006032001001	DUINO-AURISINA	Villaggio del Pescatore	13,590783°	45,774846°	ECCELLENTE
IT006032001002	DUINO-AURISINA	Duino - Dama Bianca	13,598568°	45,773719°	ECCELLENTE
IT006032001003	DUINO-AURISINA	Sistiana - Sotto il Camping	13,623417°	45,768614°	ECCELLENTE
IT006032001004	DUINO-AURISINA	Sistiana - All'interno della Baia	13,626351°	45,7692°	ECCELLENTE
IT006032001005	DUINO-AURISINA	Sistiana - Castelreggio	13,631202°	45,766974°	ECCELLENTE
IT006032001006	DUINO-AURISINA	Costiera - Costa dei Barbari	13,638682°	45,759605°	ECCELLENTE
IT006032001007	DUINO-AURISINA	Bagno "Le Ginestre"	13,651215°	45,751915°	ECCELLENTE
IT006032001008	DUINO-AURISINA	Duino Scogliera	13,598976°	45,772676°	ECCELLENTE
IT006032001009	DUINO-AURISINA	Duino - Sotto il Castello	13,605041°	45,771565°	ECCELLENTE

ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
CLASSIFICAZIONE ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 116/08
PROVINCIA DI GORIZIA

AREA DI BALNEAZIONE	COMUNE	DENOMINAZIONE ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE PUNTO DI MONITORAGGIO		GIUDIZIO
IT006031012001	MONFALCONE	Marina Nova - Camping Panzano Lido	13,545304°	45,784401°	SUFFICIENTE
IT006031012002	MONFALCONE	Marina Julia - Concessioni demaniali	13,530057°	45,772409°	SCARSA
IT006031023001	STARANZANO	Arenile Lido di Staranzano	13,52616°	45,765545°	SCARSA
IT006031009001	GRADO	Rotta Primero - Camping Tenuta Primero	13,469324°	45,702015°	ECCELLENTE
IT006031009002	GRADO	Rotta Primero - Camping Europa e Punta Spin	13,460792°	45,692005°	ECCELLENTE
IT006031009003	GRADO	Punta Barbacale - Arenile	13,431988°	45,675934°	ECCELLENTE
IT006031009004	GRADO	Spiaggia Principale - Viale del Sole	13,408638°	45,673887°	ECCELLENTE
IT006031009005	GRADO	Stabilimento Bagni - Entrata Terrazza Mare	13,394031°	45,674131°	ECCELLENTE
IT006031009006	GRADO	Arenile occidentale - Costa Azzura	13,376738°	45,678932°	ECCELLENTE
IT006031009007	GRADO	Grado - Isola Volpera	13,382441°	45,724498°	ECCELLENTE
IT006031009008	GRADO	Grado - Aquileia - Camping Belvedere Pineta	13,401618°	45,724473°	ECCELLENTE
IT006031009009	GRADO	Grado - Lido del Carabiniere	13,452408°	45,68401°	ECCELLENTE
IT006031009010	GRADO	Grado - La Fosa Ovest	13,355246°	45,679429°	ECCELLENTE
IT006031009011	GRADO	Grado - Marina di Macia	13,329509°	45,683309°	ECCELLENTE
IT006031009012	GRADO	Grado - Valerian	13,284009°	45,702719°	ECCELLENTE
IT006031009013	GRADO	Grado -Porto Buso Est	13,258204°	45,704516°	ECCELLENTE
IT006031009014	GRADO	Grado - Isola di Morgo Est	13,32078°	45,687775°	ECCELLENTE
IT006031009015	GRADO	Grado - Isola di Morgo Ovest	13,297956°	45,698532°	ECCELLENTE

ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
CLASSIFICAZIONE ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 116/08
PROVINCIA DI UDINE

AREA DI BALNEAZIONE	COMUNE	DENOMINAZIONE ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE PUNTO DI MONITORAGGIO		GIUDIZIO
IT006030056001	MARANO LAGUNARE	Isola di Sant ' Andrea Sud-ovest	13,192337°	45,710126°	ECCELLENTE
IT006030056002	MARANO LAGUNARE	Isola di Sant ' Andrea Centro	13,213217°	45,712131°	ECCELLENTE
IT006030056003	MARANO LAGUNARE	Isola di Sant ' Andrea Sud-est	13,230833°	45,712934°	ECCELLENTE
IT006030049001	LIGNANO SABBIADORO	Lignano Sabbiadoro - Spiaggia Gabbiano	13,134782°	45,679521°	ECCELLENTE
IT006030049002	LIGNANO SABBIADORO	Lignano Sabbiadoro - Terrazza a Mare	13,148444°	45,68768°	ECCELLENTE
IT006030049003	LIGNANO SABBIADORO	Lungomare Marin - Fronte Hotel Marin	13,151729°	45,691458°	ECCELLENTE
IT006030049004	LIGNANO SABBIADORO	Punta Tagliamento	13,103145°	45,648168°	ECCELLENTE
IT006030049005	LIGNANO SABBIADORO	Camping Riviera	13,107077°	45,657626°	ECCELLENTE
IT006030049006	LIGNANO SABBIADORO	Pontile Pineta	13,117043°	45,667679°	ECCELLENTE
IT006030086001	PULFERO	Fiume Natisone - Località Stupizza	13,469033°	46,200786°	ECCELLENTE
IT006030124001	TRASAGHIS	Lago di Cavazzo - Lato Sud-ovest - Loc. Rio da Cout - Fronte al Camping	13,066931°	46,325859°	ECCELLENTE
IT006030124002	TRASAGHIS	Lago di Cavazzo - Lato Sud-est - ultima fontana pubblica	13,07287°	46,323252°	ECCELLENTE
IT006030137001	FORGARIA	Torrente Arzino - Località Ponte dell ' Armistizio	12,955928°	46,212049°	SCARSA
IT006030137002	FORGARIA	Fiume Tagliamento - Località Cornino Cimano	13,018777°	46,217114°	ECCELLENTE
IT006030003001	AMPEZZO	Lago di Sauris - Località Est Rio Storto	12,726611°	46,446397°	ECCELLENTE
IT006030107001	SAURIS	Lago di Sauris - Località " La Maina "	12,729736°	46,451196°	ECCELLENTE

PROVINCIA DI PORDENONE

AREA DI BALNEAZIONE	COMUNE	DENOMINAZIONE ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE PUNTO DI MONITORAGGIO		GIUDIZIO
IT006093026001	MEDUNO	Torrente Meduna - Località Ponte Navarons	12,759195°	46,22579°	ECCELLENTE
IT006093046001	TRAMONTI DI SOTTO	Torrente Meduna - Località Camping	12,789033°	46,286936°	ECCELLENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2431_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2431

DM 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Modifica e aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 9 marzo 2001, n. 713, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione del tariffario regionale, valido a decorrere dal 1°aprile 2001, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", che prevede l'introduzione di prestazioni aggiuntive del Servizio Sanitario Regionale;
- la D.G.R. 17.3.2006, n. 531, "Dm 22/07/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Approvazione del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio", con la quale è stato adottato il nuovo Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e le relative modalità di applicazione;

RICHIAMATA la D.G.R. 30.12.2008, n. 2989 "Dgr 1912/2008 - dgr 2008/2008: approvazione dell'accordo regionale con i soggetti erogatori privati relativo all'incremento delle tariffe delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogabili per il servizio sanitario regionale ed adeguamento del budget per prestazioni aggiuntive - integrazioni", che stabilisce i seguenti importi tariffari con decorrenza 1.1.2009 e attualmente in vigore:

prestazione		tariffa
88.91.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	283,40
88.91.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	420,90
88.94.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA	230,80
92.19.8	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità	1.491,80
92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) include estremità	1.708,90
92.1861	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA include estremità	1.864,90
92.19.7	TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità	1.367,20
92.1971	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio qualitativo	1.199,20
92.1972	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio quantitativo	1.367,20
92.1981	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio qualitativo	1,392,30
92.1982	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio quantitativo	1.587,20
39.95.1	EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO	267,00
39.95.4	EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI	280,00
39.95.5	EMODIAFILTRAZIONE Biofiltrazione senza acetato Biofiltrazione Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata	330,00
39.95.7	ALTRA EMODIAFILTRAZIONE Con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili	330,00
39.95.8	EMOFILTRAZIONE	329,40

RILEVATO che l'art 8 sexies, comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, individua per la definizione delle tariffe massime nazionali la possibilità di avvalersi, anche in via alternativa, dei costi standard e delle tariffe già utilizzate nelle varie regioni;

PRESO ATTO delle tariffe individuate per le prestazioni di cui alla tabella sopra riportata da altre Regioni e, in particolare, Veneto ed Emilia Romagna;
VALUTATA l'opportunità di un riallineamento delle anzidette tariffe con gli importi tariffari individuati da queste Regioni, verso le cui strutture si registrano i valori più significativi di mobilità sanitaria, anche al fine di favorire specifiche intese e accordi di politica tariffaria, come previsto dal precitato art. 8 sexies, del D. Lgs. n. 502/1992;
RITENUTO di disporre la rideterminazione delle medesime tariffe nelle more della prevista revisione complessiva del Nomenclatore tariffario regionale, in attuazione dell'art. 15, comma 15, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 7.8.2012, n. 135 e del decreto ministeriale 18.10.2012;
VISTO il decreto ministeriale 18.10.2012 "Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale" e, in particolare, l'art. 4 che conferma la possibilità per le Regioni di avvalersi dei criteri individuati nel citato art. 8 sexies, comma 5, del D. Lgs. n. 502/1992;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla rideterminazione delle tariffe con le modalità sopracitate e di fissarne gli importi nel modo seguente:

prestazione		tariffa
88.91.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	245,00
88.91.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	364,05
88.94.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA	196,00
92.19.8	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità	1.032,06
92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) include estremità	1.182,25
92.1861	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA include estremità	1.338,25
92.19.7	TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità	876,06
92.1971	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio qualitativo	768,41
92.1972	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio quantitativo	876,06
92.1981	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio qualitativo	963,22
92.1982	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: EGMENTARIA studio quantitativo	1.098,06
39.95.1	EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO	177,90
39.95.4	EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI	189,30
39.95.5	EMODIAFILTRAZIONE Biofiltrazione senza acetato Biofiltrazione Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata	236,50
39.95.7	ALTRA EMODIAFILTRAZIONE Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili	291,90
39.95.8	EMOFILTRAZIONE	291,90

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, gli importi tariffari delle seguenti prestazioni:

prestazione		tariffa
88.91.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	245,00
88.91.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	364,05
88.94.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA	196,00
92.19.8	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità	1.032,06
92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) include estremità	1.182,25
92.1861	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA include estremità	1.338,25
92.19.7	TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità	876,06

92.1971	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio qualitativo	768,41
92.1972	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio quantitativo	876,06
92.1981	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio qualitativo	963,22
92.1982	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio quantitativo	1.098,06
39.95.1	EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO	177,90
39.95.4	EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMPATIBILI	189,30
39.95.5	EMODIAFILTRAZIONE Biofiltrazione senza acetato Biofiltrazione Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata	236,50
39.95.7	ALTRA EMODIAFILTRAZIONE Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili	291,90
39.95.8	EMOFILTRAZIONE	291,90

2. Di stabilire che gli importi tariffari di cui al paragrafo 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Di disporre la rideterminazione delle medesime tariffe nelle more della prevista revisione complessiva del Nomenclatore tariffario, in attuazione dell'art. 15, comma 15, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 7.8.2012, n. 135 e del decreto ministeriale 18.10.2012.
4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2450_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2450. (Estratto)

Comune di Cordenons: Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 122 del 28.10.2013, di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1370 del 1.8.2013 in merito alla variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale del comune di CORDENONS, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 122 del 28.10.2013;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 122 del 28.10.2013, di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale del comune di Cordenons;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2457_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2457

Approvazione bando concorso "La scuola promuove la legalità fiscale - seconda edizione".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.14, comma 23 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 per il quale la Regione promuove la cultura della legalità fiscale al fine di rafforzare nei cittadini, ed in particolare in quelli delle nuove generazioni, il senso di appartenenza ad una comunità che vive dell'apporto di tutti e dove il contributo di ciascuno si manifesta anche attraverso l'adempimento degli obblighi fiscali nel quadro dei doveri di cittadinanza;
VISTO il comma 24 della precitata disposizione che autorizza l'Amministrazione regionale a realizzare iniziative specificamente mirate alla promozione e alla diffusione sul territorio regionale della cultura della legalità fiscale;
DATO ATTO che sono stati stanziati sul capitolo di spesa 3513 del bilancio regionale per l'anno 2013 euro 150.000 per la realizzazione dell'iniziativa in esame;
RITENUTO di destinare le predette risorse alla sensibilizzazione dei giovani sul concetto di legalità fiscale, in linea con quanto previsto dal sopra citato art.14, comma 23 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 e tenuto conto dell'ampia partecipazione all' analoga iniziativa realizzata dall'Amministrazione regionale con le risorse stanziate nel 2012;
RITENUTO di individuare, quali destinatari del concorso di idee, le scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado, compresi gli istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena, nonché gli studenti delle università e degli istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e ITS) della Regione Friuli Venezia Giulia e di realizzare l'iniziativa secondo le modalità riportate nell'allegato bando;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di concerto con l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato bando concernente il concorso di idee "La scuola promuove la legalità fiscale - seconda edizione";
2. di assegnare al presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, le risorse stanziate sul capitolo 3513 del bilancio 2013;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia;
4. di incaricare la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della realizzazione dell'iniziativa in argomento.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2457_2_ALL1

BANDO

CONCORSO DI IDEE
"LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA' FISCALE
SECONDA EDIZIONE"

La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

BANDISCE

un concorso di idee dal titolo: **"LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA' FISCALE - SECONDA EDIZIONE"** il cui tema prevede la realizzazione di un'opera fumetto con finalità educative, rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado, ivi compresi gli istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena, e agli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e Istituti tecnici superiori ITS) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 1 – TIPOLOGIA DEL CONCORSO, LINGUA UFFICIALE E DIFFUSIONE DEL BANDO

1. La lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana. I documenti e gli elaborati potranno essere presentati in lingua italiana, con facoltà per le scuole con insegnamento in lingua slovena di utilizzare la lingua slovena.
2. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in lingua italiana.
3. Il bando in lingua italiana e nella traduzione in lingua slovena sono pubblicati anche sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), sezione bandi e avvisi.

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO

1. I partecipanti al concorso dovranno elaborare un fumetto di fantasia, interpretato da un personaggio fantastico e immaginario, con caratteristiche di originalità e relativa "Storyboard", che descriva il significato della legalità fiscale e l'impatto sociale che riveste, in termini di maggiori e migliori servizi destinati all'intera popolazione, il pagamento dei tributi da parte di tutta la collettività stanziata nella nostra Regione, in funzione della propria capacità contributiva, così come previsto dall'art. 53 della Costituzione italiana e dagli artt. 49, 50 e 51 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Il concorso di idee è rivolto a due tipologie di concorrenti. Una tipologia di concorrenti è rappresentata dalle scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado, ivi compresi gli istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena, che presentano gli elaborati con le modalità precisate nei successivi comma 2 e comma 3. L'altra tipologia di concorrenti è rappresentata dagli studenti delle Università e Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e Istituti tecnici superiori ITS), con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Per le scuole, possono partecipare al concorso la scuola nel suo insieme o una o più classi della scuola disgiuntamente. Gli elaborati possono essere presentati anche da gruppi di studenti di una o di più classi della scuola. In questo caso, ogni gruppo dovrà essere formato da un minimo di 8 (otto) studenti. I gruppi formati da studenti provenienti da classi diverse dovranno essere composti, distintamente, da studenti del biennio e da studenti del triennio, conformemente al **criterio di divisione dei premi tra II^ e III^ categoria** previsto dall'art.8 del presente bando.
3. La scuola nel suo insieme, la classe e il gruppo di studenti possono presentare un solo elaborato. Ogni scuola può partecipare con più classi e gruppi di studenti. Ogni studente può partecipare ad un solo gruppo di studenti.
4. Le proposte sono presentate a titolo individuale dagli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS) del Friuli Venezia Giulia.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO

1. I concorrenti, sia nel caso in cui partecipino come scuola, classe o gruppo di studenti come previsto dal precedente art.3, comma 2 e comma 3, sia che partecipino a titolo individuale, come previsto dall'art.3, comma 4, potranno presentare **non più di 1 elaborato,** al quale andrà allegata una "**scheda",** che non potrà superare il numero di due cartelle dattiloscritte, contenente la descrizione sintetica del processo attraverso il quale è maturata l'idea del fumetto e della relativa storyboard, al fine di valutare la coerenza tra l'idea e gli obiettivi del concorso.
2. L'elaborato o "**storyboard**" potrà essere presentato sotto forma di disegno su carta a scelta libera tra formato A3 o A4, oppure su supporto digitale audio/video per testi e immagini (in uno dei seguenti formati: .jpg, .doc, .pdf), o su videoclip, (in uno dei seguenti formati: .mov, .avi). L'elaborato o "**storyboard"** dovrà essere presentato come un fumetto originale e di fantasia. Potrà essere interpretato da un personaggio immaginario o da persone reali, senza alcun riferimento a persone esistenti e/o a situazioni reali. L'elaborato o "**storyboard"** potrà contenere fino ad un massimo di tre situazioni/valori, da descrivere attraverso altrettante strisce, ciascuna di quattro vignette, rispettivamente con una didascalia, per un numero massimo complessivo di 12 (dodici) vignette.
Nel caso la "**storyboard"** venga presentata sotto forma di videoclip, si potranno filmare fino ad un massimo di tre situazioni/valori della durata limite consentita di 30 (trenta) secondi ciascuna.
Tutti i tipi di elaborato, siano essi cartacei o in formato digitale, degli Istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena, potranno essere presentati nel loro idioma ufficiale.

3. L'Amministrazione regionale declina qualsiasi responsabilità laddove l'elaborato dovesse pervenire illeggibile o alterato nel contenuto, sì da renderne difficile la lettura e, di conseguenza, la valutazione.

ART. 5 – ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

1. Le scuole secondarie di primo e secondo grado e gli enti di istruzione e formazione professionale dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso tramite il Dirigente scolastico o il legale rappresentante.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati il docente di riferimento e il numero dei componenti del gruppo/classe/classi/scuola.
3. Gli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS) presentano la domanda individualmente.
4. Sia il Dirigente scolastico o il legale rappresentante (per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado e gli enti di istruzione e formazione professionale del Friuli Venezia Giulia), sia il singolo studente (per ciò che attiene alle Università e agli altri Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado), dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso, da compilarsi in ogni loro parte, come da allegate schede (allegato 1, per le scuole; allegato 2, per i singoli studenti), assieme all'elaborato in busta chiusa.
Le domande con gli elaborati dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **14 marzo 2014**, al seguente indirizzo:
CONCORSO: "LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA FISCALE SECONDA EDIZIONE"
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 Trieste
Le domande con gli elaborati possono essere recapitati a mano. In caso di recapito a mano, si ricorda che l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo di Corso Cavour, 1 è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle domande farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di Corso Cavour n. 1 (solo per il recapito a mano) oppure il timbro dell'ufficio posta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il recapito tempestivo delle domande, entro i termini suddetti, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
5. In caso di invio della domanda con raccomandata A/R, laddove la domanda di partecipazione al concorso dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nel presente bando, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, purché la domanda medesima arrivi al suddetto indirizzo entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza del presente concorso.
6. Il plico, sul quale dovrà essere apposta l'indicazione **Non aprire - Concorso "La scuola promuove la legalità fiscale - seconda edizione"**, dovrà contenere al suo interno due buste chiuse, senza che sia esternamente apposto alcun riferimento in ordine al

concorrente o ad altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo:

BUSTA A) – IDEA

All'interno di tale busta deve essere inserita **la scheda** con al massimo le due cartelle di cui al comma 1 dell'art. 4 **e l'idea di opera fumetto**, di cui al comma 2 del medesimo articolo sotto forma di:

Storyboard: **DISEGNO SU CARTA O PRESENTAZIONE SU FORMATO DIGITALE**

BUSTA B) – ANAGRAFICA

Tale busta, su cui non sarà apposto alcun segno di riconoscimento, dovrà contenere la domanda di partecipazione conforme all'allegato 1, se compilata dal **Dirigente scolastico o legale rappresentante**, nel caso di domanda presentata da una scuola secondaria di primo o secondo grado e dagli enti di istruzione e formazione professionale e conforme all'allegato 2, se compilata dal **singolo partecipante**, nel caso di studente proveniente dall'Università o dagli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS) della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Presso il Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie verrà istituita un'apposita Commissione con il compito di selezionare l'opera fumetto migliore, quella cioè che avrà realizzato l'obiettivo, a parere insindacabile della Commissione stessa, di sensibilizzare le generazioni future sull'importanza economico-finanziaria di adempiere al proprio dovere di contribuente, pagando i tributi e sostenendo la spesa pubblica, il cui scopo precipuo è quello di fornire alla collettività stanziata sul territorio del Friuli Venezia Giulia servizi migliori, a titolo esemplificativo, in campo socio-assistenziale, sanitario urbanistico e culturale.
2. La Commissione verrà nominata con decreto del Vicedirettore centrale della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
3. Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito verbale.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Per le scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado, ivi compresi gli istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, la Commissione giudicatrice esaminerà le proposte ideative tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ed attribuendo a ciascun criterio i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:

1. Originalità dell'idea e del fumetto — punteggio max 23
2. Qualità dei contenuti — punteggio max 23
3. Qualità della realizzazione tecnica — punteggio max 23
4. Coerenza tra l'idea e obiettivi della legalità fiscale — punteggio max 23
5. Capacità di aggregazione degli studenti in caso di presentazione della proposta da parte di gruppi di studenti appartenenti a classi diverse: — punteggio max 8
   a) per gruppi di studenti da 9 a 14: 3 punti
   b) per gruppi di studenti da 15 a 20: 5 punti
   c) per gruppi di studenti superiore a 20: 8 punti

2. Per gli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS), la Commissione giudicatrice esaminerà le proposte ideative tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ed attribuendo a ciascun criterio i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:

1. Originalità dell'idea e del fumetto punteggio max 25
2. Qualità dei contenuti punteggio max 25
3. Qualità della realizzazione tecnica punteggio max 25
4. Coerenza tra l'idea e obiettivi della legalità fiscale punteggio max 25

ART. 8 – PREMIAZIONE

1. Per i concorrenti provenienti da una scuola secondaria di primo grado verranno premiate le prime 5 (cinque) proposte ideative migliori, sulla base dei criteri previsti dal precedente art.7, comma 1.
2. Per i concorrenti provenienti da scuole secondarie di secondo grado e da enti di istruzione e formazione professionale verrà attuata una suddivisione tra concorrenti del biennio e concorrenti del triennio. Verranno quindi individuate due categorie di partecipanti. Verranno premiate, sulla base dei criteri previsti dal precedente art.7, comma 1, le prime 5 (cinque) proposte migliori di ciascuna categoria, in funzione del percorso scolastico colà intrapreso: "prime e seconde classi" da una parte e "terze, quarte e quinte classi" dall'altra.
3. Nel caso di concorrenti provenienti dall'Università o da un Istituto di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e Istituti tecnici superiori ITS), saranno premiati i primi 2 (due) classificati in graduatoria con le proposte ideative migliori, sulla base dei criteri previsti dal precedente art.7, comma 2.
4. Tutte le proposte ideative premiate, di cui ai commi precedenti del presente articolo, saranno acquisite in proprietà dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Ai vincitori, così come previsto dai commi precedenti al presente articolo, verranno corrisposti i seguenti premi:

<u>Scuole secondarie di I grado</u>
<u>I^ Categoria di premi</u>

I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00

<u>Scuole secondarie di II grado e istituti (enti) regionali di istruzione e formazione Professionale I e II anno – II^ Categoria di premi</u>

I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00

Scuole secondarie di II grado e istituti
(enti) regionali di istruzione e formazione
Professionale III, IV e V anno
(con riferimento alla diversa durata del corso di studi)
III^ Categoria di premi

I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00

Università e Istituti di alta formazione
post scuola secondaria di secondo grado
(Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS)
IV^ Categoria di premi

I Premio € 1.500,00
II Premo € 1.000,00

6. Per ciascuna delle quattro categorie di premi è prevista un'ulteriore suddivisione in funzione della tipologia di lavoro presentato: **DISEGNO SU CARTA O FORMATO DIGITALE** per un totale di 8 (otto) graduatorie e un monte premi totale di euro 101.000,00.
7. Il formato digitale, nel caso di contenuto con testi/immagini, dovrà avere una delle estensioni del tipo .jpg, .pdf, oppure .doc e, se su videoclip, l'estensione dovrà essere del tipo .avi oppure .mov.
8. Destinatari dei premi sono direttamente le scuole, senza alcun vincolo di destinazione, e i singoli studenti provenienti dall'Università o dagli Istituti ad alta formazione post scuola secondaria di secondo grado della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,.
9. La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -www.regione.fvg.it- e la comunicazione ai vincitori per la corresponsione del premio verrà effettuata a mezzo raccomandata A/R inviata all'indirizzo riportato nella domanda di partecipazione.
10. Le proposte ideative premiate potranno essere utilizzate per le campagne informative e di sensibilizzazione predisposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e restituite alle scuole per essere usate come strumento didattico e formativo.
11. L'Amministrazione regionale avrà anche la facoltà di non restituire gli elaborati ai partecipanti al concorso.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Responsabili del procedimento (R.U.P.) e dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 sono, rispettivamente, il Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali dott.ssa Wania Moschetta e il funzionario amministrativo dott. Ezio Derossi.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2006 e s.m.i., i dati personali e gli elaborati acquisiti nell'ambito del concorso sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento della procedura medesima ed esclusivamente per fini istituzionali. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. I soggetti partecipanti al concorso avranno facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2006. e s.m.i.
4.Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali dott.ssa Wania Moschetta Corso Cavour 1 – 34132 Trieste; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel Spa – via S. Francesco 43 – 34133 Trieste.

CONTATTI

*Per **informazioni** contattare i seguenti recapiti:*
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali
dott. Ezio Derossi
Tel.: 040/3772007
e-mail: ezio.derossi@regione.fvg.it

dott.ssa Novella Perich
Tel.:040/3775970
email: novella.perich@regione.fvg.it

ALLEGATO 1 AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE "LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA' FISCALE SECONDA EDIZIONE

SCHEMA DI DOMANDA NR. 1 (BUSTA B)
(da presentarsi a cura del Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale, aiuti di Stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

Oggetto: concorso di idee "Seconda edizione" per la realizzazione di un'opera fumetto per promuovere in ambito regionale il concetto della legalità fiscale.

Il/La sottoscritto/a________________________________ in qualità di Dirigente scolastico o, in sua vece, il legale rappresentante, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso é punito ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale)

CHIEDE

di partecipare al Concorso di idee per la realizzazione di un'opera fumetto avente per tema**:**
La scuola promuove la legalità fiscale "Seconda edizione"

Il/La sottoscritto/a a tal fine,

DICHIARA

I seguenti dati inerenti alla propria situazione anagrafica:

Cognome__________________________________Nome_______________________
Nato/a_________________________(prov. di_____) il ____/___/_____________
Residente a______________________(prov.di___________________)
Via___________________________n°_______(CAP)_______________
Cittadinanza_________________
Telefono_____________________
E-mail____________________________________
Codice fiscale______________________________
Con la qualifica di ____presso l'istituto
scolastico____________________________________di_______________________

- che l'opera realizzata viene presentata esclusivamente per il suddetto concorso e potrà anche essere oggetto di altri utilizzi, come, ad esempio, strumento didattico e formativo presso le scuole;
- di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni in esso indicate;
- di autorizzare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a diffondere, con propri mezzi televisivi o altro, tutte le immagini inviate, di riprodurle, di stamparle, pubblicarle e proiettarle o comunque di utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto;
- di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul concorso integralmente considerato, fornendo con la presente ampia liberatoria per l'utilizzo del materiale inviato;
- che il materiale prodotto non viola in alcun modo i diritti di terzi;
- che il docente di riferimento del gruppo/i, è il prof. (nome e cognome)____________________

____

- che a seconda della tipologia di partecipazione, i concorrenti saranno distinti in gruppo/i (min. 8 studenti), classe/i (tipo di classe/i e sezione/i) o scuola:
  - elenco nominativi (nel caso di gruppo/i composto da un numero min. di 8 studenti)
    - 1____
    - 2____
    - 3____
    - 4____
    - 5____
    - 6____
    - 7____
    - 8____

-Classe/i – Sezione/i: ____

____

-Denominazione Istituto scolastico:____________________________

____

Data______________________

Firma

____

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO 2 AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE "LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA' FISCALE SECONDA EDIZIONE"

SCHEMA DI DOMANDA NR. 2 (BUSTA B)
(da presentarsi a cura del singolo studente)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale, aiuti di Stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

Oggetto: Concorso di idee "Seconda edizione" per la realizzazione di un'opera fumetto per promuovere in ambito regionale il concetto della legalità fiscale.

Il/La sottoscritto/a________________________________ in qualità di studente universitario o di altro istituto di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatorio di musica /Istituto tecnico superiore ITS) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale)

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al Concorso di idee per la realizzazione di un'opera fumetto avente per tema**: La scuola promuove la legalità fiscale "Seconda edizione"**

Il/La sottoscritto/a a tal fine,

DICHIARA

I seguenti dati inerenti alla propria situazione anagrafica:

Cognome___________________________________Nome________________________
Nato/a___________________________(prov. di_____) il ____/___/______________
Residente a______________________(prov.di_____________________)
Via__________________________n°_______(CAP)________________
Cittadinanza__________________
Telefono______________________
E-mail____________________________________
Codice fiscale______________________________

- che l'opera realizzata viene presentata esclusivamente per il suddetto concorso e potrà anche essere oggetto di altri utilizzi, come, ad esempio, strumento didattico e formativo presso le scuole;
- di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni in esso indicate;
- di autorizzare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a diffondere con propri mezzi televisivi o altro, tutte le immagini inviate, di riprodurle, di stamparle, pubblicarle e proiettarle o comunque di utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto;
- di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul concorso integralmente considerato, fornendo con la presente ampia liberatoria per l'utilizzo del materiale inviato;
- che il materiale prodotto non viola in alcun modo i diritti di terzi;

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Data________________________

Firma

____

14_2_1_DGR_2478_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 2478

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Coop. 24 su 24 - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Quirino, con nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione ultimata in data 26.06.2013 concernente la cooperativa "Coop. 24 su 24 - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Quirino;
RILEVATO che, dall'esame dell'atto in questione, ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'articolo 2545-septiesdecies c.c., stante l'omesso deposito del bilancio per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire, atteso l'attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.-, siccome risultante dal bilancio al 31.12.2008, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 novembre 2013, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, in data 06.09.2013, pervenuta addì 06.09.2013 ed ammessa a protocollo regionale al n. 14373/COOP;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 12.12.2013, pervenuta il 13.12.2013 ed ammessa a protocollo regionale al n. 41022/ARTCOOP dd.16.12.2013;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Fabrizio Pusiol, con studio in Pordenone, Via F.lli Bandiera n. 40, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Coop. 24 su 24 - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Quirino, C.F. 01390410932, costituita addì 21.04.1999, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone è sciolta per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c. ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Fabrizio Pusiol, con studio in Pordenone, Via F.lli Bandiera n. 40, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2480_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 2480
Adozione misura “Investimenti” prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l’anno 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 103 duovicies;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 “Investimenti”;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti e il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 294 del 10 ottobre 2012, di modifica del decreto ministeriale 1831/2011;
PRESO ATTO del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, recante il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014, che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo di Euro 1.370.871,00 per la misura investimenti;
CONSIDERATO che con nota del 14 agosto 2013, prot. n. 58759, l’Amministrazione regionale ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una diversa rimodulazione finanziaria delle misure recate dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, prevedendo per la misura “Investimenti” un intervento di euro 600.000,00;
CONSIDERATO, che nel decreto ministeriale 1831/2011:
- all’articolo 2, comma 6, è previsto che le regioni adottino i provvedimenti utili per l’applicazione della misura degli investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;
- all’articolo 2, comma 7, è stabilito che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi;
RITENUTO necessario attuare la misura degli investimenti nella Regione Friuli Venezia Giulia per finanziare interventi relativi all’acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei vini, volti all’adeguamento delle strutture aziendali alla produzione finalizzata alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività;
RITENUTO peraltro, di finanziare esclusivamente investimenti di durata annuale, in quanto la disponibilità delle risorse finanziarie è limitata all’anno 2014;
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all’articolo 72 prevede che il contributo per l’acquisto di recipienti per l’affinamento del vino deve restare acquisito ad un’operazione di investimento per cinque anni;
RICHIAMATA la nota dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura di data 16 dicembre 2013, prot. UMU.2013.2365, che reca le istruzioni operative per l’accesso alla misura investimenti per la campagna 2013/2014;
RITENUTO di adottare la misura “Investimenti” per l’anno 2014 cosi come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento nel caso in cui la deliberazione sia giudicata dal Ministero non conforme alla normativa comunitaria e di rinviare alle disposizioni contenute nella normativa vigente e nelle circolari attuative dell’organismo pagatore per tutto quanto non disciplinato con il presente provvedimento;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,
all’unanimità,

DELIBERA

1. di adottare la misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l'anno 2014 cosi come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e di dare attuazione alla misura "Investimenti" ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2480_2_ALL1

Allegato A

Misura investimenti - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, articolo 103 duovicies

FINALITÀ'
La Misura "Investimenti" è una misura attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti relativi all'acquisto di nuovi contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, finalizzati alla produzione di vino di migliore qualità che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.
AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA
La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per l'anno 2014. E' prevista la conservazione degli investimenti assoggettati a contributo per cinque anni dalla data dell'investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei cinque anni previsti, è fatto obbligo al titolare del contributo di inviare motivata comunicazione dell'operazione e le spese per la sostituzione dei contenitori si intendono interamente a carico dell'utente medesimo.
Rimane comunque l'obbligo di conservare i nuovi contenitori acquistati per il periodo che residua a totale copertura dei cinque anni previsti.
Qualora i contenitori in legno non vengano sostituiti, si provvederà al recupero della somma di contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l'intera copertura del periodo previsto e con l'applicazione degli interessi legali maturati.
BENEFICIARI DEL PREMIO PER GLI INVESTIMENTI
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, modificato con decreto n. 294 del 10 ottobre 2012, sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti:
1) le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
2) le imprese intermedie cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, per le quali l'intensità massima degli aiuti è dimezzata,
e che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.
Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.
Accedono ai contributi i soggetti che:
- sono titolari di partita IVA;
- sono iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- hanno costituito nel SIAN un fascicolo aziendale attivo;
- sono in regola con la normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;
- sono affidabili ai sensi del regolamento (CE) n. 62/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Investimenti annuali per l'acquisto di nuovi contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione informatica delle domande ammissibili al finanziamento per l'acquisto di nuovi contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini.

CONTRIBUTO

Il contributo è concesso a saldo dell'investimento annuale ed è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta, IVA esclusa.
Il contributo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.
L'importo delle spese ammissibili non può essere inferiore a 1.000,00 euro e superiore a 100.000,00, pena la non ammissibilità della domanda.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici interventi di sostituzione e l'acquisto di materiali usati, in modo da garantire che gli investimenti siano finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività.

CRITERI DI PRIORITA'

Per l'anno 2014 è previsto per la misura "Investimenti" un intervento di euro 600.000,00; nel caso in cui le disponibilità finanziare messe a disposizione dal MIPAAF siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, il competente servizio regionale provvede a redigere una graduatoria delle domande presentate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU), di cui il titolare o almeno un socio sia un giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU) che presentino in azienda un coadiuvante familiare di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta;
c) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU) diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
d) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli non iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU), di cui il titolare o almeno un socio sia giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo;
e) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) altri richiedenti.
A parità di condizioni sono finanziate le domande secondo il criterio della maggiore spesa ammessa per l'investimento proposto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per beneficiare del premio dovranno essere presentate informaticamente all'Organismo Pagatore Agenzia per le erogazioni in Agricoltura entro e non oltre il termine del 18 febbraio 2014 e dovranno essere consegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia in forma cartacea, corredate di tutti gli allegati, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2014. A tal fine farà fede il timbro postale di invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
La trasmissione della domanda è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale sono indicati:
- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (centro di Assistenza agricola o tecnico abilitato munito di apposita delega da parte del soggetto richiedente);
- numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Le domande redatte utilizzando la modulistica resa disponibile da AgEA, devono contenere:
- nome, ragione sociale, CUAA, indirizzo, n. cellulare ed email del richiedente;
- forma giuridica;
- informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso;
- punteggi e priorità richiesti ai fini della graduatoria;

- piano degli investimenti e loro localizzazione;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
- dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 probante la classificazione e l'attività dell'impresa;
- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2013 ovvero di dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con impegno a presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2013, oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2013, di dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con indicazione dell'importo fatturato nell'anno 2013;
- progetto contenente i seguenti elementi:

i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione all'attività produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite;
la descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare;
la localizzazione degli investimenti;
la quantificazione economica dettagliata degli investimenti;
la relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito da tre ditte in concorrenza;

- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione per la campagna 2013/2014;
- eventuale documentazione comprovante il subentro nella conduzione delle superfici vitate con riferimento alle dichiarazioni di vendemmia e produzione per la campagna 2013/2014
- dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 65/2011.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Ai fini del pagamento dei contributi per la misura investimenti per la campagna 2013/2014 si rinvia alle istruzioni operative emanate da AgEA. Con decreto del direttore del Servizio competente potranno essere dettate ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di pagamento.

VARIANTI

Con decreto del direttore del Servizio competente sono autorizzate le varianti al progetto di investimento ammesso a contributo. Le domande di autorizzazione alle varianti sono inoltrate dal servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della data di completamento dell'investimento e non possono comportare interventi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati; ai fini del contributo l'importo totale della spesa dichiarata non può essere superiore all'importo totale della spesa ammessa per la domanda di aiuto originaria. Per gli interventi oggetto di variante, le spese sostenute nel periodo antecedente alla data di autorizzazione alla variante non sono ammissibili all'aiuto.

RINVIO

Le norme del presente provvedimento sono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nelle circolari attuative dell'organismo pagatore.

VISTO: IL PRESIDENTE. SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2502_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 2502

LR 14/2010, art. 3. Modifica della misura dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo",come modificata dall'articolo 2, comma 115 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni);
VISTO altresì l'articolo 3, comma 3 della stessa legge regionale secondo il quale la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati da direttiva comunitaria 273/1975/CEE dd. 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 dd. 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonchè dalla decisione della Commissione Europea C(2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
VISTO che la medesima LR 14/2010 all'art. 3, comma 4, come modificato dall'articolo 5, comma 21, lett. c) della LR 18/2011, riconosce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la facoltà di aumentare ulteriormente la misura dei suddetti contributi, nonché l'entità di aumento degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;
PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, di avvalersi della facoltà di introdurre un incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;
RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n. 1944 del 25.10.2013 viene a scadere in data 31 dicembre 2013;
RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva di cui alla citata deliberazione giuntale n. 1944 del 25.10.2013 in scadenza al 31 dicembre 2013, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nella sottostante tabella:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

VISTA la DGR n. 2308 del 06/12/2013, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare l'applicazione dell'entità degli incentivi come riportata nelle tabelle che precedono;
VISTO il parere favorevolmente espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 14/2010, dalla quarta Commissione consiliare permanente nella seduta n. del 11/12/2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare, per un periodo di tre mesi decorrente dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle seguenti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4 LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2517_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 2517
Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 21 della L. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTI gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.";
VISTA la L. 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia";
VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
VISTO il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";
VISTA la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", con-

vertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" e, in particolare l'art. 4, comma 69 che ha modificato i limiti numerici di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 98 succitato;
VISTO il D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 14 concernente, tra l'altro, la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012;
VISTO il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012;
VISTO l'art. 12 del D.L. n. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modifiche dalla L. 128/2013;
RICHIAMATE la delibera di Giunta regionale n. 33/2013 "Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. Anno scolastico 2013-2014" e la delibera di Giunta regionale n. 94/2013 "Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. anno scolastico 2013-2014. Integrazione alla DGR n. 33/2013;
RICORDATO che con i decreti nn. prot. AOODRFR/476 del 21 gennaio 2013 e prot. AOODRFR/1084 del 01 febbraio 2013 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione al Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'a.s. 2013/2014, con delibere di Giunta regionale nn. 33/2013 e 94/2013, apportando, con effetto dal 1° settembre 2013, le modifiche e le integrazioni relative al numero delle autonomie e alla composizione delle istituzioni scolastiche;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1900 del 17 ottobre 2013 che approva le "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015";
DATO ATTO che, in coerenza con le indicazioni contenute nelle suddette Linee d'indirizzo è stata successivamente sviluppata per iniziativa di ciascuna Provincia, un'attività di ricognizione e di consultazione delle Istituzioni scolastiche e degli Enti locali dei rispettivi territori e sono stati acquisiti i rispettivi pareri;
VISTE le deliberazioni aventi ad oggetto l'aggiornamento dei Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica adottate, rispettivamente per i territori di propria competenza:
- dalla Giunta provinciale di Trieste deliberazione n. 175 dd. 06 dicembre 2013;
- dalla Giunta provinciale di Gorizia deliberazione n. 197 dd. 11 dicembre 2013;
- dalla Giunta provinciale di Udine deliberazioni nn. 278 e 279 dd. 09 dicembre 2013;
- dalla Giunta provinciale di Pordenone deliberazione n. 287 dd. 12 dicembre 2013;

VISTI i pareri espressi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia in merito ai Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica l'a.s. 2014/2015 come di seguito specificato:
- prot. n. AOODRFR - 4660 dd. 5 dicembre 2013 riferito alla proposta della Provincia di Trieste;
- prot. n. AOODRFR -11124 dd. 11 dicembre 2013 riferito alla proposta della Provincia di Gorizia;
- prot. n. AOODRFR - 10933 dd. 6 dicembre 2013 riferito alla proposta della Provincia di Udine;
- prot. n. AOODRFR-11102 dd. 11 dicembre 2013 riferito alla proposta della Provincia di Pordenone;

VISTE le deliberazioni delle giunte comunali di Lusevera n. 104 dd. 14 novembre 2013 e di Taipana n. 89 dd. 20 novembre 2013, con le quali si chiede la trasformazione rispettivamente delle attuali scuole di Vedronza e Taipana in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno;
ESAMINATE le singole proposte contenute nei Piani provinciali e riguardanti nello specifico:
- il dimensionamento delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio scolastico;
- la programmazione dell'offerta formativa;
- le sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
- i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);

PRESO ATTO che una sintesi del suddetto esame delle Province è contenuta nell'allegato A, colonna 1, parte integrante della presente deliberazione;
PRESO ATTO che sulle singole proposte delle Province, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha formulato specifici pareri, che sono riportati nel sopraccitato allegato A alla colonna 3;

CONSIDERATO che all'esame delle proposte provinciali si è provveduto alla luce di quanto stabilito nelle "Linee d'indirizzo", di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1900/2013, tenendo anche conto delle indicazioni formulate nei pareri dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che sulle singole proposte contenute nei singoli Piani provinciali è stato espresso un parere in termini di accoglimento delle stesse, così come specificato nell'allegato A colonna 5;
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle proposte delle Province, delle indicazioni formulate nei pareri dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e delle motivazioni espresse in merito a ciascuna proposta e riportate nell'allegato A colonna 5, di approvare l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015" di cui all'allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, di avviare un percorso finalizzato alla trasformazione delle scuole dell'infanzia e primaria dei comuni di Lusevera e di Taipana in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno già a decorrere dall'a.s. 2014-2015 a contingenti immutati e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'art. 12 comma 6 della Legge 38/2001;
FATTA RISERVA di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale di cui sopra;
SU PROPOSTA dell'Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle previsioni recate dai Piani provinciali e per le motivazioni esposte in premessa e riportate nell'allegato A, parte integrante della presente delibera, l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", di cui all' allegato B, parte integrante della presente delibera.
2. Di avviare un percorso finalizzato alla trasformazione delle scuole dell'infanzia e primaria dei comuni di Lusevera e di Taipana in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno già a decorrere dall'a.s. 2014-2015 a contingenti immutati e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'art. 12 comma 6 della Legge 38/2001.
3. Di riservarsi di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale.
4. La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2014-2015 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2517_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2517 DEL 27 DICEMBRE 2013

Allegato A

Sintesi proposte per l'elaborazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014 – 2015

Provincia Trieste

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Per l'a.s. 2014/2015 costituzione di un nuovo istituto tecnico unificando gli attuali Istituto tecnico statale Max Fabiani e l'istituto tecnico statale G. Deledda, con sede della dirigenza presso il Max Fabiani per consolidare il trasferimento definitivo del Deledda nella sede di Villa Giulia e destinare l'immobile di via Rismondo 8 al liceo Carducci-Dante che, trasferendo in questa sede le classi attualmente funzionanti nell'immobile di via Madonna del Mare 11, sarà riorganizzato su tre sedi anziché sulle attuali quattro, con spostamento della direzione del Liceo Carducci-Dante in via Giustiniano 3 e conseguente restituzione al Comune di Trieste dell'immobile di via Madonna del Mare 11	Autonomie scolastiche	La proposta di accorpamento dei due istituti, con sede della dirigenza presso il Max Fabiani appare condivisibile, tuttavia comporta la riduzione di un potenziale posto di dirigente scolastico per effetto della prevedibile futura sottoscrizione dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sul riparto nazionale dei posti di organico del Dirigente Scolastico.	**Parametri** **1.**Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a **600 unità**, **5.**Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi; **6.**L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. … Per istituti omogenei si intendono istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe. **Aspetti** **4.**la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di costituzione di un nuovo istituto tecnico, unificando gli attuali "Istituto tecnico statale Max Fabiani" e "Istituto tecnico statale G. Deledda", con sede della dirigenza presso il "Max Fabiani", è accoglibile, in quanto il nuovo istituto, accorpando due istituti omogenei e precedentemente sottodimensionati, raggiunge un numero di alunni non inferiore a 600 unità, senza comportare, ai sensi della vigente normativa, una perdita della sede di dirigenza scolastica. Inoltre, il suddetto accorpamento comporta un miglioramento nell'organizzazione e nell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente
Rinvio all'anno scolastico 2015/2016 degli ulteriori interventi di razionalizzazione che vedrebbero coinvolti gli istituti sottodimensionati "Liceo E. e U. Nordio " e "Istituto professionale L.Galvani".	Autonomie scolastiche	La proposta di rinviare all'anno scolastico successivo gli ulteriori interventi di razionalizzazione, che potrebbero prevedere l'accorpamento di ulteriori due istituti sottodimensionati, incontra il parere favorevole	**Parametri** **1.**Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a **600 unità**, **5.**Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di rinvio dell'intervento di accorpamento degli istituti "Liceo E. e U. Nordio" e "Istituto professionale L.Galvani" in un unico istituto è accoglibile, in quanto conforme a una prospettiva di medio – lungo termine che deve portare entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado a un

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
			6.L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. … Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.	numero di alunni non inferiore a 600 unità
Approvazione della proposta di conferma per l'a.s. 2014/2015 dell'attuale assetto degli istituti comprensivi e la proposta di piano di dimensionamento di cui alla deliberazione n. 480/2012, in quanto non si ravvisano elementi per una diversa collocazione della sezione italiana della scuola dell'infanzia di Longera 240 e della sezione italiana della scuola di S. Croce 442, unici plessi attualmente sottodimensionati.	Autonomie scolastiche	La proposta di mantenere inalterate la sezione italiana della scuola dell'infanzia di Longera 240 e della scuola di S.Croce 442, unici plessi attualmente sottodimensionati , in considerazione delle distanze ravvicinate con altre sedi scolastiche , incontra parere negativo, in quanto comporta uno spreco di risorse pubbliche	**Parametri** a) I plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini; Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** Si condividono le osservazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia in merito al fatto che i plessi sono gli unici attualmente sottodimensionati, in presenza di altre sedi scolastiche a distanze ravvicinate, tuttavia la proposta presentata dalla Provincia di Trieste di confermare per l'a.s. 2014/2015 l'attuale assetto degli istituti comprensivi è accoglibile , in quanto risulta possibile applicare la deroga motivata da compensazioni a livello provinciale. Nel caso specifico, infatti, entrambi gli istituti comprensivi di riferimento hanno un numero complessivo di alunni la cui media riferita ai plessi è superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso. Inoltre i due edifici scolastici di Longera 240 e di S.Croce 442, recentemente ristrutturati, ospitano comunque le rispettive scuole dell'infanzia di lingua slovena e, pertanto, i costi fissi degli edifici medesimi non possono essere abbattuti prevedendo la chiusura dei plessi di lingua italiana.
Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo per l'"I.T.S. A. Volta" la nuova articolazione di "Elettronica" per l'indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica"	Offerta formativa	La proposta di istituire presso l'"I.T.S. A. Volta" la nuova articolazione di "Elettronica" per l'indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica" incontra parere favorevole condizionato alla verifica del numero di iscrizioni alle classi prime	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni **Parametri:** 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3.l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza; 10.a partire dall'anno 2016-2017 gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo per l'"I.T.S. A. Volta" la nuova articolazione di "Elettronica" per l'indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica" è accoglibile, ma l'attivazione della stessa è subordinata alle condizioni previste nelle Linee d'indirizzo secondo cui a partire dall'anno scolastico 2016-2017 gli indirizzi (e quindi le articolazioni e le opzioni) sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
			dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia	
Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo per "I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova" le seguenti nuove opzioni: 1.:"Conduzione apparati e impianti marittimi" 2. "Conduzione del mezzo navale" 3."Conduzione del mezzo aereo" nell'articolazione "Conduzione del Mezzo"	Offerta formativa	Si prende atto che nello scorso mese di giugno 2013 sono state attivate per l'a.s. 2013/2014 le opzioni di cui alla proposta della Provincia di Trieste al fine di assicurare la prosecuzione degli alunni iscritti al terzo anno dell'indirizzo "trasporti e logistica" e che pertanto la proposta viene formulata a sanatoria	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni Parametri: 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3.l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza; 10.a partire dall'anno 2016-2017 gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** Si tiene conto dell'irregolarità procedurale da parte della Provincia di Trieste che con nota prot.n. 25084 dd.21.06.2013 ha espresso parere favorevole con conseguente attivazione già nell'a.s.2013/2014 delle opzioni che sono oggetto della presente proposta. Si ritiene di accogliere la proposta a sanatoria dell'iter procedurale al fine di poter consentire agli studenti di concludere il percorso formativo già intrapreso e tenuto conto che le nuove opzioni non si pongono in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza.
Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo per "I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova" l'opzione "Costruzione del mezzo navale" nell'articolazione "Costruzione del mezzo" . La Provincia di Trieste evidenzia che per l'A.S. 2013/2014 non risulta attivata nessuna delle classi dell'opzione, né le classi dell'articolazione "Costruzione del mezzo" ed esprime riserva, pertanto, sull'opportunità che detto indirizzo sia attivato senza l'avvio dalla prima classe dell'articolazione, salvo diversa motivazione	Offerta formativa	La proposta di istituire presso "I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova" l'opzione "Costruzione del mezzo navale" nell'articolazione "Costruzione del mezzo" incontra parere negativo in quanto, a conferma delle riserve espresse dalla Provincia, il numero degli iscritti alle classi prime non è finora risultato sufficiente per l'attivazione delle relative classi.	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni **Parametri:** 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di istituire presso "I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova" l'opzione "Costruzione del mezzo navale" nell'articolazione "Costruzione del mezzo" non è accoglibile, in quanto sia dalle osservazioni formulate dalla Provincia di Trieste sia dal parere espresso dall'USR appare evidente che al momento non sussistono i presupposti previsti al parametro 6 del paragrafo 5 delle Linee d'indirizzo, che prevedono che l'attivazione dei nuovi indirizzi (e quindi di nuove articolazioni e opzioni) sia motivata dalle richieste provenienti dal territorio e venga supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi.
Accoglimento per il Liceo A. M. Slomsek – della proposta prot. 43315 dd. 31.10.2013 con la quale è stata chiesta l'abolizione della lingua e cultura straniera 2 - tedesco nell'opzione economico-sociale, proposta formulata dal Collegio docenti ed approvata	Offerta formativa	La proposta di abolizione della lingua e cultura straniera 2 - tedesco nell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane presso Liceo A. M. Slomsek è inammissibile perché non attiene all'istituzione di un nuovo indirizzo/opzione	Non ci sono indicazioni in merito	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta di abolire la lingua e cultura straniera 2 - tedesco nell'opzione economico-sociale del Liceo A. M. Slomsek di Trieste non è pertinente, in quanto i contenuti della proposta non rientrano nelle competenze della Regione, bensì in quelle dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia..

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
all'unanimità dal Consiglio d'Istituto il 25 giugno 2013;		e non rientra nelle competenze della Regione, bensì in quelle dell'USR , in quanto trattasi di modifica dell'offerta formativa e implica variazioni del numero delle ore dell'organico del personale docente. Il MIUR, sentito dall'USR-FVG per le vie brevi, considera inammissibile la richiesta in quanto deformerebbe la tipicità e la finalizzazione del Liceo delle scienze umane con opzione economico sociale. Il percorso base del liceo delle scienze umane con l'insegnamento del latino, con una unica lingua straniera, rappresenta una coerente alternativa alle esigenze formulate dall'istituto scolastico		
Accoglimento della proposta per l'ISIS Carducci-Dante dell' inserimento della lingua cinese nell'ordinamento didattico del Liceo linguistico Dante	Offerta formativa	La proposta per l'ISIS Carducci-Dante dell' inserimento della lingua cinese nell'ordinamento didattico del Liceo linguistico Dante è inammissibile perché non attiene all'istituzione di un nuovo indirizzo/opzione e non rientra nelle competenze della Regione	Non ci sono indicazioni in merito	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta per l'ISIS Carducci-Dante dell' inserimento della lingua cinese nell'ordinamento didattico del Liceo linguistico Dante non è pertinente, in quanto i contenuti della proposta non rientrano nelle competenze della Regione, bensì in quelle dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Accoglimento della proposta di avvio della procedura per la verifica della percorribilità di attivazione della sezione dell'indirizzo tecnico agrario presso l'ISIS J. Stefan di Trieste	Offerta formativa	//	**Parametri** 6.Ll'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta di avvio della procedura per la verifica della percorribilità di attivazione della sezione dell'indirizzo tecnico agrario presso l'ISIS J. Stefan di Trieste non costituisce, di fatto, proposta.
Accoglimento della proposta di istituzione di più d'una sezione di liceo sportivo nell'ambito della provincia di Trieste, previa verifica della presenza di personale da assegnare in organico, essendo in possesso i due licei G.Galilei e G. Oberdan, entrambi candidati, dei requisiti previsti dalle linee d'indirizzo regionali, in ragione sia delle previsioni di iscrizioni che della consistenza dei locali e degli spazi occorrenti attualmente esistenti e disponibili sia all'interno che all'esterno dei licei; le condizioni indicate dalla rilevazione tecnica effettuata dalla Provincia, soprattutto per la maggiore disponibilità complessiva degli spazi, sembrano dare priorità all'avvio	Sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei Licei	La proposta di istituzione di più d'una sezione di liceo sportivo nell'ambito della provincia di Trieste è inammissibile perché, in relazione alle variazioni dell'organico del personale docente, il MIUR autorizza, a livello nazionale, soltanto una sezione di liceo sportivo per ciascuna provincia, a condizione che detta istituzione non determini soprannumero. A seguito dei sopralluoghi svolti dai tecnici dell'USR presso i due licei G. Galilei e G. Oberdan, entrambi candidati all'attivazione della nuova sezione di liceo sportivo ed entrambi forniti dei requisiti previsti dalle linee d'indirizzo regionali, si esprime una	**Parametri** 1.Il Liceo sportivo deve essere incardinato nei licei scientifici attualmente esistenti in regione. 2.Per l'anno scolastico 2014 – 2015 è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia. Ulteriori sezioni potranno essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento. 4.Qualora pervengano in sede provinciale più candidature da parte delle istituzioni scolastiche in merito all'attivazione di percorsi ad indirizzo sportivo, le Province avviano delle procedure di selezione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento; b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo; c) presenza di professionalità già formate;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta dell'istituzione di una sezione di liceo sportivo nell'ambito della provincia di Trieste è accoglibile limitatamente all'avvio di una sezione presso il liceo "G.Oberdan", in quanto risulta l'istituzione scolastica con la migliore rispondenza al parametro 4 punto a) delle Linee d'indirizzo. Non si evince, invece, la possibilità di deroga in merito all'attivazione di una seconda sezione di liceo sportivo, in quanto l'USR valuta inammissibile questa proposta perché, in relazione alle variazioni dell'organico del personale docente, il MIUR autorizza, a livello nazionale, soltanto una sezione di liceo sportivo per ciascuna provincia, a condizione che detta istituzione non determini soprannumero.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
presso il liceo Oberdan, nel caso in cui non sia possibile già dall'a.s. 2014/2015 avviare la sezione in entrambi. Considerato che il piano generale può essere attuato in un biennio, sia fatta salva la possibilità di ampliare eventualmente l'offerta nel secondo anno.		valutazione di priorità nei confronti del Liceo Oberdan, in ragione sia della consistenza dei locali che degli spazi attualmente esistenti e disponibili all'interno e all'esterno dei due licei.	d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.	
Accoglimento della proposta di avviare la sperimentazione del CPIA– Centro provinciale istruzione degli adulti con sede della dirigenza e della segreteria presso la sede storica dei corsi serali di via Diaz 20; in relazione al punto 7 delle linee d'indirizzo regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione, risulta a questa Amministrazione provinciale da precedenti atti che i due CTP presenti sul territorio e l'ISIS Da Vinci/Sandrinelli/Carli, in relazione ai corsi serali, stiano già operando in rete e interagendo con altre realtà del territorio e che presso la sede dell'ex scuola media Manzoni di via Foscolo 13, già adesso si svolgono attività didattiche anche in orario mattutino e pomeridiano, oltre che serale.	CPIA	La proposta di istituzione di un CPIA — Centro provinciale istruzione degli adulti - con sede della dirigenza e della segreteria presso la sede storica dei corsi serali di via Diaz 20, incontra parere favorevole subordinato all'eventuale determinazione del MIUR di attivare i CPIA per l'a.s. 2014/2015 e condizionato alla verifica del numero massimo di CPIA attivabili a livello nazionale e regionale.	**Parametri** 1. l'istituzione di un CPIA su base provinciale, articolato in punti di erogazione del servizio nell'ambito del territorio di competenza; deroghe a livello provinciale sono ammesse in presenza di aree montane o di dimensioni territoriali tali da rendere non efficace la presenza di un unico punto provinciale di erogazione del servizio. 2.le procedure di selezione attivate dalle Province, d'intesa con l'USR, avvengono sulla base dei seguenti criteri: a)esperienze pregresse nella gestione amministrativa e metodologica e didattica di una rete pluri-istituzionale; b)esperienza nell'innovazione dei percorsi di istruzione degli adulti, comprovata dalla presenza di progetti che promuovono l'innovazione didattica e il concreto riconoscimento della centralità del soggetto in apprendimento e maturata anche grazie alla partecipazione a progetti nazionali o europei; c)presenza di un buon livello di interazione con istituzioni, enti, associazioni presenti nel territorio di riferimento, comprovata anche dalla partecipazione a progetti integrati e dalla stipula di accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni; d)presenza attuale oppure disponibilità potenziale e cantierabilita' (purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento) di strutture logistiche e organizzative adeguate e coerenti alla tipologia dell'offerta formativa propria dei CPIA; e)costituisce criterio di preferenza la presenza nella rete di strutture che in passato hanno già maturato esperienze analoghe, al fine di valorizzare e mantenere le buone prassi già in atto.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di istituzione di un CPIA — Centro provinciale istruzione degli adulti - con sede della dirigenza e della segreteria presso la sede storica dei corsi serali di via Diaz 20 è accoglibile salvo l'eventuale rinvio dell'attivazione nell'a.s. 2015/2016 qualora il MIUR dovesse rinviare la sperimentazione di un ulteriore anno.

Provincia di Gorizia

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Accoglimento delle richieste pervenute dai Comuni Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse per quanto riguarda i plessi scolastici di loro competenza e la definizione del numero minimo di alunni per la formazione dei gruppi classe	Autonomie scolastiche	La proposta di deroga per quanto concerne la formazione delle classi per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità è inammissibile in quanto nel piano di dimensionamento della Regione non possono essere inserite richieste relative all'organico del personale scolastico statale, trattandosi di materia di competenza dell'Amministrazione statale anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale.	**Parametri:** Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri: a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni; c) le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni; d) negli istituti secondari di secondo grado, le sezioni staccate, le scuole annesse o aggregate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni. **Aspetti:** **1.** le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; **2.** il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto; **3.** la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio; **4.** la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; **5.** la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; **6.** il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata; **7.** il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa.	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta di accoglimento delle richieste pervenute dai Comuni Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo e Villesse concernente la formazione delle classi nei suddetti istituti non è pertinente, in quanto le richieste, che comportano delle modifiche nell'organico del personale scolastico, sono di competenza dell'Amministrazione statale. Ai fini della realizzazione di un ulteriore plesso di scuola secondaria di primo grado a Romans d'Isonzo si dovrà tener conto dei <u>parametri</u> indicati al paragrafo 4 punto B e degli <u>aspetti</u> definiti al paragrafo 4 punto A delle Linee d'indirizzo.
Conferma dell'attuale organizzazione della rete scolastica della Provincia di Gorizia con tutti gli indirizzi e le articolazioni già autorizzate;	Offerta formativa	Il piano predisposto dalla Provincia di Gorizia per il dimensionamento della rete degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2014/2015 garantisce il mantenimento dei servizi agli studenti e	**Parametri** **8.** Gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; **9.** I nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe,	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia di Conferma dell'attuale organizzazione della rete scolastica della Provincia di Gorizia con tutti gli indirizzi e le articolazioni già autorizzate è accoglibile in quanto è conforme ai parametri e agli aspetti

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
		dell'attuale numero delle autonomie scolastiche e, soprattutto, assicura un'offerta formativa ampia e diversificata. Il piano, proposto dalla Provincia in concertazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale e sentiti tutti i dirigenti scolastici, assicura la creazione di un sistema equilibrato di Istituti in grado di erogare un'offerta formativa completa in cui le specificità di ambito e filiera possono garantire positive sinergie capaci di mettere le allieve e gli allievi nelle migliori condizioni per acquisire le necessarie competenze per il proseguimento degli studi o per un proficuo inserimento nel lavoro. In particolare nel contesto della città di Gorizia risulta apprezzabile l'ipotesi della costituzione di un polo liceale di tipo umanistico, artistico e sociale che vada incontro alle necessità di sviluppo culturale del territorio goriziano e di un polo scientifico-tecnico di filiera in cui si possa prevedere il rafforzamento dell'attività laboratoriale nelle tematiche dell'ambiente, delle biotecnologie. In questo ambito l'azione integrata delle professionalità docenti presenti può garantire alle studentesse ed agli studenti del Liceo Scientifico, di quello Scientifico delle scienze applicate e del Tecnico Tecnologico Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie la possibilità di condurre le esperienze sperimentali ed operative che potrebbero coronare e completare il loro curriculum. Il piano prevede una sostenibilità nel tempo del sistema scolastico provinciale, tenendo conto dei parametri contenuti nelle nuove linee d'indirizzo regionali. Per quanto riguarda gli Istituti che in questo momento contano un numero di allievi tra i 400 ed i 600 allievi si auspica un adeguato potenziamento delle iscrizioni al Liceo Buonarroti di Monfalcone grazie	intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza; **10.** A partire dall'anno 2016-2017 gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia **Aspetti:** 1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore; 2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholders della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca; 4.la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.	indicati nelle Linee d'indirizzo.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
		all'attivazione del Liceo con indirizzo sportivo ed una crescita dell'Istituzione Statale di Istruzione Superiore "Cossar - Da Vinci" di Gorizia grazie all'ampliamento dei percorsi di IeFP. Per i motivi su esposti si esprime parere favorevole al piano predisposto dall'Assessorato all'Istruzione della provincia di Gorizia		
Accoglimento della richiesta di attivazione formulata dall'I.S.I.S. D'Annunzio Fabiani, per il prossimo anno scolastico, di un Liceo Musicale, a seguito di reiterata manifestazione di interesse, come da ultima nota di data 28 novembre 2013	Offerta formativa	La richiesta di attivazione di un Liceo ad indirizzo Musicale, presso l'I.S.I.S. "D'Annunzio Fabiani", non può essere accolta per la mancanza dell'autorizzazione del MIUR all'assegnazione di risorse di personale e di risorse finanziarie. Si esprime parere negativo	Non presente alcuna indicazione specifica. Si fa pertanto riferimento al DPR 15 marzo 2010 n.89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" e in particolare all'art.13 comma 7 che prevede che "eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del MIUR di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un Liceo Musicale presso l'I.S.I.S. D'Annunzio Fabiani, presentata dalla provincia di Gorizia, non è accoglibile in quanto non corredata dal decreto istitutivo del MIUR di concerto con il MEF.
Accoglimento della proposta di attivazione dell'indirizzo "Grafica e comunicazione" del settore Tecnologico, per il prossimo anno scolastico, presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei, a seguito di manifestazione di interesse manifestata dall'I.S.I.S. Galilei – Fermi – Pacassi, come da nota di data 26 novembre 2013;	Offerta formativa	La richiesta di attivazione dell'indirizzo "Grafica e comunicazione" presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei, può essere accolta atteso che tale indirizzo consente allo studente di acquisire competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell'editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati, in aree tecnologicamente avanzate. Il profilo professionale, in uscita, può essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione) in quanto mette il diplomato in condizione di utilizzare metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle varie finalità comunicative, con specifico riferimento all'uso delle tecnologie per progettare e pianificare l'intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Si esprime parere favorevole.	**Parametri** 1.I nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2. I nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 6. L'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7. L'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione dell'indirizzo "Grafica e comunicazione" del settore Tecnologico, per il prossimo anno scolastico, presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei, è accoglibile, in quanto risulta coerente con i parametri definiti nelle Linee d'indirizzo.
Accoglimento della proposta di attivazione dell'indirizzo delle scienze motorie e sportive	Sezioni ad indirizzo	In relazione alla richiesta di attivazione della sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo	**Parametri** 1.Il Liceo sportivo deve essere incardinato nei licei scientifici attualmente esistenti in regione.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione dell'indirizzo delle scienze motorie e

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
presso la sezione del Liceo Scientifico "M. Buonarroti", per il prossimo anno scolastico, a seguito di reiterata manifestazione di interesse da parte dell'I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti", come da ultima nota di data 29 ottobre 2012	sportivo nel sistema dei Licei	Scientifico "M. Buonarroti" per il prossimo anno scolastico, a seguito dei sopralluoghi svolti dai Tecnici dell'USR, risultano esistenti i requisiti previsti dalle linee d'indirizzo regionali. Tenuto conto sia della consistenza dei locali che degli spazi attualmente esistenti e disponibili all'interno e all'esterno dei due licei, si esprime parere favorevole.	2.Per l'anno scolastico 2014 – 2015 è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia. Ulteriori sezioni potranno essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento. 4.Qualora pervengano in sede provinciale più candidature da parte delle istituzioni scolastiche in merito all'attivazione di percorsi ad indirizzo sportivo, le Province avviano delle procedure di selezione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento; b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo; c) presenza di professionalità già formate; d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento. Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.	sportive presso la sezione del Liceo Scientifico "M. Buonarroti" è accoglibile, in quanto risulta coerente con i parametri definiti nelle Linee d'indirizzo.
Accoglimento della proposta di individuare la sede dell'I.T.C. "L.Einaudi – G.Marconi" di Staranzano, quale sede del CPIA - Centro provinciale per l'istruzione degli adulti della Provincia di Gorizia;	CPIA	La proposta di istituzione di un CPIA – Centro provinciale istruzione degli adulti - con sede della dirigenza e della segreteria presso la sede la sede dell'I.T.C. "L.Einaudi – G.Marconi" di Staranzano, incontra da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale parere favorevole subordinato all'eventuale determinazione del MIUR di attivare i CPIA per l'a.s. 2014/2015 e condizionato alla verifica del numero massimo di CPIA attivabili a livello nazionale e regionale.	**Parametri** 1. l'istituzione di un CPIA su base provinciale, articolato in punti di erogazione del servizio nell'ambito del territorio di competenza; deroghe a livello provinciale sono ammesse in presenza di aree montane o di dimensioni territoriali tali da rendere non efficace la presenza di un unico punto provinciale di erogazione del servizio. 2.le procedure di selezione attivate dalle Province, d'intesa con l'USR, avvengono sulla base dei seguenti criteri: a)esperienze pregresse nella gestione amministrativa e metodologica e didattica di una rete pluri-istituzionale; b)esperienza nell'innovazione dei percorsi di istruzione degli adulti, comprovata dalla presenza di progetti che promuovono l'innovazione didattica e il concreto riconoscimento della centralità del soggetto in apprendimento e maturata anche grazie alla partecipazione a progetti nazionali o europei; c)presenza di un buon livello di interazione con istituzioni, enti, associazioni presenti nel territorio di riferimento, comprovata anche dalla partecipazione a progetti integrati e dalla stipula di accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni; d)presenza attuale oppure disponibilita' potenziale e cantierabilita' (purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento) di strutture logistiche e organizzative adeguate e coerenti alla tipologia dell'offerta formativa propria dei CPIA; e)costituisce criterio di preferenza la presenza nella rete di strutture che in passato hanno già maturato esperienze analoghe, al fine di valorizzare e mantenere le buone prassi già in atto.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di istituzione di un CPIA — Centro provinciale istruzione degli adulti - con sede della dirigenza e della segreteria presso la sede dell'I.T.C. "L.Einaudi – G.Marconi" di Staranzano è accoglibile salvo l'eventuale rinvio dell'attivazione nell'a.s. 2015/2016 qualora il MIUR dovesse rinviare la sperimentazione di un ulteriore anno.

Provincia Udine

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Costituzione a decorrere dall'a.s. 2014/2015 nel Comune di Udine di n. 6 Istituti comprensivi, al posto degli attuali cinque, per le motivazioni e secondo lo schema contenuti nella deliberazione del Comune di Udine n. 394 del 19/11/2013;	Autonomie scolastiche	La proposta in ordine alla costituzione nel Comune di Udine di n. sei Istituti comprensivi, al posto degli attuali cinque, per le motivazioni e secondo lo schema contenuti nella deliberazione del Comune di Udine n. 394 del 19/11/2013, comportante l'aumento potenziale di un posto di dirigente scolastico incontra il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale	**Parametri:** 1. Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2014 – 2015 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. 5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi; **Aspetti:** 1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; 7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di costituzione a decorrere dall'a.s. 2014/2015 nel Comune di Udine di n. 6 Istituti comprensivi, al posto degli attuali cinque, per le motivazioni e secondo lo schema contenuti nella deliberazione del Comune di Udine n. 394 del 19/11/2013 è accoglibile, in quanto risulta coerente con i parametri e gli aspetti definiti nelle Linee d'indirizzo.
Conferma anche per l'a.s. 2014/2015 degli attuali assetti degli altri Istituti Comprensivi del territorio (quali risultano dall'elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale – allegato L), chiedendo in particolare alla Regione FVG la deroga per quanto concerne il mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità e che sono stati	AUTONOMIE SCOLASTICHE	La proposta di richiesta in deroga per quanto concerne "il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità" incontra parere negativo dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto comporta uno spreco di risorse pubbliche	Paragrafo 4 lettera a) e b)	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Udine di confermare gli attuali assetti degli altri Istituti Comprensivi del territorio (quali risultano dall'elenco L allegato alla delibera provinciale n.279 dd.09.12.2013) è accoglibile, in quanto le richieste di deroghe concernenti il mantenimento dell' autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico sono coerenti con quanto previsto al paragrafo 4 punti A e B. In particolare il mantenimento di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti è motivato da un'alta densità

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
elencati in premessa, sulla base delle motivazioni contenute negli atti comunali di seguito riportati (allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale – allegato M) che la Provincia di Udine sostiene				demografica, dalla presenza di investimenti strutturali e da articolate proposte educative. Tale situazione riguarda gli Istituti comprensivi di Aquileia, Manzano, Codroipo, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco e San Daniele del Friuli. Il mantenimento di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti è giustificato da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento, dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento dovuti all'orografia del territorio, dalla viabilità, dal sistema dei trasporti e dalla necessità di contribuire a non aggravare lo spopolamento delle zone montane. Tale situazione riguarda gli Istituti comprensivi di San Pietro al Natisone, Paularo e Comeglians. Il mantenimento in funzione di punti di erogazione del servizio scolastico sottodimensionati è motivato dal fatto che in tutti casi viene raggiunta una compensazione a livello di singolo IC e in alcuni casi anche all'interno dei singoli ordini di scuole presenti nell'IC. Tale compensazione permette che la media riferita ai plessi dell'IC sia superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso. Pertanto possono essere mantenuti in funzione i plessi sottodimensionati degli Istituti comprensivi di Cervignano del Friuli, Palmanova, Rivignano, Cividale del Friuli, Tarcento, Trasaghis, Tarvisio, Tolmezzo, Ampezzo, Paluzza e Comeglians.
Mantenimento dell'autonomia scolastica per tutti gli Istituti di istruzione secondaria di II grado situati in provincia di Udine, in quanto l'Amministrazione Provinciale sta operando con le scuole per tendere nell'a.s. 2016/2017 al raggiungimento dei limiti numerici previsti nelle linee d'indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica in FVG, chiedendo la deroga per gli istituti che si discostano dal limite minimo e massimo di alunni	Autonomie scolastiche	La proposta di deroga per il mantenimento dei posti di dirigente scolastico e direttore ss.gg.aa. per tutti gli Istituti di istruzione secondaria di II grado situati in provincia di Udine, risulta inammissibile in quanto non rientra nelle competenze del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.	**Parametri:** 1. Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2014 – 2015 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La richiesta di deroga riguarda gli istituti scolastici che hanno una consistenza numerica inferiore ai 400 alunni (ISIS Manzini di S. Daniele e ISIS Linussio di Tolmezzo) e superiore ai 1400 (ISIS Malignani di Udine e ISIS Stringer di Udine). La proposta della provincia di Udine di confermare gli attuali assetti degli Istituti di istruzione secondaria di II grado situati in provincia di Udine è accoglibile, tenuto conto che già nell'anno scolastico 2014/2015 vengono proposte delle unificazioni tra istituti sottodimensionati, che è in atto un percorso per il raggiungimento dei limiti previsti nelle Linee d'indirizzo e che l'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1400 studenti è motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento e dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
			Aspetti: 1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto; 3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; 5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata; 7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa.	
Proposta di aggregazione degli Istituti di istruzione superiore ISIS "Paolino d'Aquileia" con IPSIA "Mattioni" di Cividale e Istituto Tecnico "Marchetti" con Liceo Scientifico "Magrini" di Gemona	Autonomie scolastiche	Le proposte di aggregazione degli Istituti di istruzione superiore contenuti nel documento allegato sub A), (unificazione ISIS "Paolino d'Aquileia" con IPSIA "Mattioni" di Cividale; unificazione Istituto Tecnico "Marchetti" con Liceo Scientifico "Magrini" di Gemona) incontrano il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale; l'aggregazione comporta tuttavia la futura potenziale riduzione di due posti di dirigente scolastico.	**Parametri:** 6.L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** Proposta presentata dalla Provincia di Udine di aggregazione degli Istituti di istruzione superiore ISIS "Paolino d'Aquileia" con IPSIA "Mattioni" di Cividale e Istituto Tecnico "Marchetti" con Liceo Scientifico "Magrini" di Gemona è accoglibile in quanto gli istituti scolastici interessati si configurano come istituti omogenei, che presentano materie di studio similari e che richiedono la presenza di analoghe strutture laboratoriali e didattiche nell'ambito delle discipline scientifiche e dell'informatica.
Attivazione di un nuovo Indirizzo Amministrazione finanza e marketing - articolazione Relazioni internazionali per il marketing presso ISIS "Iacopo Linussio" di Tolmezzo	Offerta formativa	ISIS "Iacopo Linussio" di Tolmezzo, ITE (ex ITC "Gortani"), Indirizzo Amministrazione finanza e marketing - articolazione Relazioni internazionali per il marketing: incontra il parere negativo dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'attuale consistenza della frequenza degli alunni nel Biennio non appare plausibilmente in grado di sostenere l'attivazione e garantire sufficiente continuità alle sezioni di un nuovo indirizzo di studio.	**Parametri:** 1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un nuovo Indirizzo Amministrazione finanza e marketing - articolazione Relazioni internazionali per il marketing presso ISIS "Iacopo Linussio" di Tolmezzo non è accoglibile, in quanto la proposta è carente di elementi per una valutazione di ammissibilità rispetto ai parametri 1 e 6 delle Linee d'indirizzo.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
			innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	
Attivazione di un nuovo Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica e Meccatronica presso ISIS "Fermo Solari" di Tolmezzo	Offerta formativa	ISIS "Fermo Solari" indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica e Meccatronica: incontra il parere negativo dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'attuale consistenza della frequenza degli alunni nel Biennio non appare plausibilmente in grado di sostenere l'attivazione e garantire sufficiente continuità alle sezioni di un nuovo indirizzo di studio	**Parametri:** 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900. 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un nuovo Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica e Meccatronica presso ISIS "Fermo Solari" di Tolmezzo è accoglibile in quanto risulta coerente con i parametri 2, 7 e 9 delle linee d'indirizzo, ma l'attivazione dello stesso è subordinato alle condizioni previste nelle Linee d'indirizzo secondo cui a partire dall'anno scolastico 2016-2017 gli indirizzi (e quindi le articolazioni e le opzioni) sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Attivazione di un nuovo Indirizzo Servizi commerciali, opzione Promozione commerciale e pubblicitaria anche per le scuole serali presso ISIS "Bonaldo Stringher" di Udine	Offerta formativa	ISIS "Bonaldo Stringher" di Udine, IPSIA, sezione serale, Indirizzo Servizi commerciali, opzione Promozione commerciale e pubblicitaria anche per le scuole serali: incontra il parere negativo in ordine alla deroga che sarebbe necessaria in base alle linee d'indirizzo della Regione in quanto si tratta di un Istituto con un numero di iscritti di gran lunga superiore a 900 studenti.	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni **Parametri:** 4.negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un nuovo Indirizzo Servizi commerciali, opzione Promozione commerciale e pubblicitaria anche per le scuole serali presso ISIS "Bonaldo Stringher" di Udine non è accoglibile, in quanto la proposta non è coerente con il parametro 4 delle Linee d'indirizzo.
Attivazione di un nuovo indirizzo Scenografia presso Liceo Artistico "Giovanni Sello", sede di Udine	Offerta formativa	Liceo Artistico "Giovanni Sello", sede di Udine, indirizzo scenografia, incontra il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto sostitutivo della specializzazione ad esaurimento Rilievo e Catalogazione e compatibile con la disponibilità di risorse in organico. L'autorizzazione alla deroga per l'attivazione di tale nuovo indirizzo, in presenza di un numero di iscritti non molto superiore a 900 alunni, risulta giustificata in considerazione dell'acclarato collegamento del Liceo artistico "Sello" con importanti realtà artistiche e teatrali del territorio e attesa l'unicità sul territorio provinciale.	Parametri: 1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un nuovo Indirizzo Scenografia presso Liceo Artistico "Giovanni Sello", sede di Udine è accoglibile in quanto è coerente con i parametri 1 e 6 e rispetto al parametro 7 sussiste un accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia..

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Attivazione liceo linguistico internazionale ad opzione lingua russa presso Convitto nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli	Offerta formativa	//	**Parametri:** 1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione del liceo linguistico internazionale ad opzione lingua russa presso il Convitto nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli non è accoglibile, in quanto tale opzione non è presente negli attuali regolamenti ministeriali. Inoltre tale proposta non è coerente con il parametro 7 delle Linee d'indirizzo.
Attivazione di un nuovo Indirizzo Grafica e comunicazione presso ITG "Marinoni" di Udine	Offerta formativa	//	**Parametri:** 1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900. 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un nuovo Indirizzo Grafica e comunicazione presso ITG "Marinoni" di Udine è accoglibile in quanto risulta coerente con i parametri 2 e 9 delle Linee d'indirizzo.
Richiesta di deroga alla regola per la quale per l'a.s. 2014/2015 è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia, ampliandola a n. 2 sezioni, la prima a Tarvisio	Sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei	La richiesta di attivazione di due sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei, in deroga alla regola nazionale per la quale per l'a.s. 2014/2015 è prevista l'istituzione di una	**Parametri:** 1. Il Liceo sportivo deve essere incardinato nei licei scientifici attualmente esistenti in regione. 2. Per l'anno scolastico 2014 – 2015 è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia. Ulteriori sezioni	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta dell'istituzione di una sezione di liceo sportivo nell'ambito della provincia di Udine è accoglibile limitatamente all'avvio di una sezione presso il Liceo annesso all'ISIS "Ingeborg

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiorna mento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Liceo Bachmann e la seconda di nuova istituzione presso il Liceo I.S.I.S. di Latisana	Licei	sola sezione di liceo sportivo per provincia, risulta inammissibile. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera giuntale, a seguito dei sopralluoghi svolti dai Tecnici dell'USR presso i licei della Provincia di Udine candidati all'attivazione della nuova sezione di liceo sportivo e forniti dei requisiti previsti dalle linee d'indirizzo regionali, si esprime una valutazione di priorità nei confronti del Liceo annesso all'ISIS "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio.	potranno essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento. 4.Qualora pervengano in sede provinciale più candidature da parte delle istituzioni scolastiche in merito all'attivazione di percorsi ad indirizzo sportivo, le Province avviano delle procedure di selezione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento; b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo; c) presenza di professionalità già formate; d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento. Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.	Bachmann" di Tarvisio, in quanto risulta l'istituzione scolastica con la migliore rispondenza al parametro 4 punto a) delle Linee d'indirizzo. Non si evince, invece, la possibilità di deroga in merito all'attivazione di una seconda sezione di liceo sportivo, in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia valuta inammissibile questa proposta perché, in relazione alle variazioni dell'organico del personale docente, il MIUR autorizza, a livello nazionale, soltanto una sezione di liceo sportivo per ciascuna provincia, a condizione che detta istituzione non determini soprannumero.
Richiesta di una deroga (per quanto concerne la possibilità di costituire sul territorio della provincia di Udine n. 3 C.P.I.A. (motivata dalla presenza di una vasta zona di area montana e dalle notevoli dimensioni territoriali della provincia di Udine che sicuramente non rendono efficace la presenza di un unico punto provinciale di erogazione del servizio), aventi sede presso le Istituzioni scolastiche indicate nell'allegato sub D), che viene a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,	CPIA	Relativamente alla richiesta di deroga (che sarebbe peraltro "già ammessa sulla base delle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1900/2013") per quanto concerne la possibilità di costituire sul territorio della provincia di Udine n. 3 C.P.I.A. aventi sede presso le Istituzioni scolastiche indicate nell'allegato sub D), si precisa che questa Direzione Generale non ha la competenza ad esprimere pareri in contrasto con le disposizioni ministeriali nazionali; si aggiunge che l'attivazione dei CPIA (prevista in numero non superiore ad uno per Provincia) dovrà essere subordinata all'inesistenza di soprannumero.	**Parametri:** 1. l'istituzione di un CPIA su base provinciale, articolato in punti di erogazione del servizio nell'ambito del territorio di competenza; deroghe a livello provinciale sono ammesse in presenza di aree montane o di dimensioni territoriali tali da rendere non efficace la presenza di un unico punto provinciale di erogazione del servizio. 2.le procedure di selezione attivate dalle Province, d'intesa con l'USR, avvengono sulla base dei seguenti criteri: a)esperienze pregresse nella gestione amministrativa e metodologica e didattica di una rete pluri-istituzionale; b)esperienza nell'innovazione dei percorsi di istruzione degli adulti, comprovata dalla presenza di progetti che promuovono l'innovazione didattica e il concreto riconoscimento della centralità del soggetto in apprendimento e maturata anche grazie alla partecipazione a progetti nazionali o europei; c)presenza di un buon livello di interazione con istituzioni, enti, associazioni presenti nel territorio di riferimento, comprovata anche dalla partecipazione a progetti integrati e dalla stipula di accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni; d)presenza attuale oppure disponibilità potenziale e cantierabilita' (purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento) di strutture logistiche e organizzative adeguate e coerenti alla tipologia dell'offerta formativa propria dei CPIA; e)costituisce criterio di preferenza la presenza nella rete di strutture che in passato hanno già maturato esperienze analoghe, al fine di valorizzare e mantenere le buone prassi già in atto.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta di istituzione di tre CPIA — Centro provinciale istruzione degli adulti - con sede presso l' I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, I.T.C. "Cecilia Deganutti" di Udine e l'I.S.I.S. di Latisana è accoglibile salvo l'eventuale rinvio dell'attivazione nell'a.s.2015/2016 qualora il MIUR dovesse rinviare la sperimentazione di un ulteriore anno e tenuto conto che si è in attesa dell'approvazione dell'accordo di cui art.12 comma 1 lettera C del decreto legge n.104/2013 convertito con modifiche dalla legge 128/2013.

Provincia di PORDENONE

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
Richiesta di deroghe in merito ai punti di erogazione del servizio per i plessi scolastici di Erto e Casso (Istituto comprensivo di Montereale Valcellina) e di Tramonti di Sotto (Istituto comprensivo di Meduno) ed al contempo viene richiesto, per il plesso scolastico di Vito d'Asio (Istituto comprensivo di Travesio), di applicare le eccezioni previste dalle linee d'indirizzo regionali;	Autonomie scolastiche	//	Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti **parametri**: a)i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; b)i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni; c)le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni; d)negli istituti secondari di secondo grado, le sezioni staccate, le scuole annesse o aggregate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di mantenimento in funzione dei punti di erogazione del servizio scolastico sottodimensionati di Erto e Casso, Tramonti di sotto e Vito d'Asio è accoglibile in quanto in tutti casi viene raggiunta una compensazione a livello di singolo IC e all'interno dei singoli ordini di scuole presenti nell'IC. Tale compensazione permette che la media riferita ai plessi dell'IC sia superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso. Pertanto, possono essere mantenuti in funzione i plessi sottodimensionati degli Istituti comprensivi di Montereale Valcellina, Meduno e Travesio.
Richiesta di deroga in merito all'Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone relativamente alla lieve e momentanea deflessione dei parametri numerici degli alunni iscritti;	Autonomie scolastiche	Per quanto riguarda l'I.C. di Pasiano, nel rilevare che il trend di iscritti è decisamente negativo in quanto la scuola ha recentemente segnalato appena n. 587 alunni frequentanti, la Provincia propone una deroga all'assegnazione in reggenza del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.. La richiesta di assegnazione a pieno titolo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi di scuole sottodimensionate senza il ricorso all'istituto della reggenza, risulta inammissibile in quanto non rientra nelle competenze del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.	**Parametri:** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2014 – 2015 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di deroga in merito all'Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone è accoglibile in quanto stante la consistenza numerica prossima alle 600 unità e considerati il trend demografico degli ultimi anni e il numero di iscrizioni del precedente triennio si può applicare il parametro 1 delle Linee d'indirizzo.
Approvazione dell'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale, prevedendo l'aggregazione dell'IPSIA "Della Valentina" di Sacile con l'ISIS "Marchesini" di Sacile e la costituzione dell'istituto omnicomprensivo di Brugnera, attraverso l'unificazione dell'Istituto	Autonomie scolastiche	In relazione alla costituzione dell'istituto omnicomprensivo di Brugnera, si rappresenta che l'IPSIA "Carniello" di Brugnera nell'anno scolastico in corso presenta complessivamente n. 13 classi per n. 234 alunni. Il prossimo a.s., le classi si ridurranno da 13 a 10, in quanto escono n. 4 classi	**Parametri** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2014 – 2015 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato.	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di prevedere l'aggregazione dell'IPSIA "Della Valentina" di Sacile con l'ISIS "Marchesini" di Sacile e la costituzione dell'istituto omnicomprensivo di Brugnera, attraverso l'unificazione dell'Istituto comprensivo di Brugnera e la sede IPSIA "B. Carniello" (in Brugnera) di Brugnera non è accoglibile in quanto

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
comprensivo di Brugnera e la sede IPSIA "B. Carniello " (in Brugnera) di Brugnera		quinte e potrebbero essere istituite, come nei decorsi anni scolastici, al massimo n. 2 classi prime. Inoltre, attualmente funzionano n. 3 classi seconde che diventeranno, stante il numero degli alunni e il trend delle bocciature, n. 2 classi terze. L'istituto omnicomprensivo avrebbe circa 940 alunni. La proposta della Provincia in merito all'omnicomprensivo di Brugnera contrasta con le linee d'indirizzo della Regione (Capitolo 4°, primo cpv., punto 6 di pag. 9). Si evidenzia l'estrema eterogeneità presente all'interno del profilato progetto di verticalizzazione tra scuola di secondo grado, il cui numero delle classi si attesta sulle 10 unità con trend negativo, rispetto all'altra componente costituita da scuola primaria e scuola secondaria di I grado (primo ciclo). D'altra parte Brugnera non è territorio che presenti le caratteristiche di cui al Capitolo 4, secondo capoverso, punto due di pag. 9, delle linee d'indirizzo della Regione (orografia, viabilità, trasporti ecc.). Sempre nell'ipotesi di verticalizzazione a Brugnera, vi sarebbe, altresì, la disgregazione di una realtà scolastica già consolidata, costituita dall'aggregazione dell'IPSIA "Carniello" di Brugnera con l'IPSIA "Della Valentina" di Sacile. Peraltro, nella proposta della provincia in caso di verticalizzazione a Brugnera, l'IPSIA "Della Valentina" di Sacile verrebbe aggregato all'ISIS "Marchesini" di Sacile costituendo una realtà scolastica di poco più di 600 alunni, quindi lontana dal fornire comunque garanzia di mantenimento di autonomia per il futuro. Si esprime parere negativo, anche in considerazione del fatto che l'operazione comporta la riduzione di un potenziale posto di Dirigente Scolastico, posto che potrebbe essere aggiunto per effetto della prevedibile futura sottoscrizione dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sul riparto nazionale dei posti di organico di	5.Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi; 6.L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.	l'unificazione dell'Istituto comprensivo di Brugnera e la sede IPSIA "B. Carniello" (in Brugnera) di Brugnera non è possibile trattandosi di istituti scolastici non omogenei (vedi paragrafo 6 delle Linee d'indirizzo). Non è neppure possibile l'accorpamento tra istituti non omogenei in quanto l'Istituto comprensivo di Brugnera già rientra nel parametro 1 delle Linee d'indirizzo. Di conseguenza il precedente diniego ricade anche sull'altra proposta (aggregazione dell'IPSIA "Della Valentina" di Sacile con l'ISIS "Marchesini" di Sacile) rendendola non attivabile, poiché si riferisce al solo plesso di Sacile dell'IPSIA "B. Carniello " di Brugnera.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
		Dirigente Scolastico.		
Proposta del Comune di Pordenone di creazione di un nuovo edificio scolastico per la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo della zona sud di PN. Proposta del Comune di Azzano X , per l'Istituto Comprensivo di Azzano X, di suddivisione della scuola primaria "C.Battisiti" in due plessi e di istituzione di una nuova scuola dell'infanzia presso la scuola primaria "C Battisti"	Autonomie scolastiche	//	Paragrafo 4 lettera a) e b)	**PROPOSTA NON PERTINENTE** Ai fini della realizzazione di ulteriori plessi si dovrà tener conto dei parametri indicati al paragrafo 4 lettera B e degli aspetti definiti al paragrafo 4 lettera A delle Linee d'indirizzo.
Attivazione di una nuova articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing presso ITC "O.Mattiussi" di Pordenone	Offerta formativa	L'articolazione richiesta per il triennio "Relazioni internazionali per il marketing" è presente a S. Vito al Tagliamento presso l'I.T.E. "Sarpi". Attualmente l'istituto "Mattiussi" si articola nel triennio con due articolazioni: "Amministrazione finanza e marketing" con n. 4 classi terze e n. 5 classi quarte, e "Sistemi informativi aziendali" con una classe sia in terza che in quarta. Le prime nell'a.s. in corso sono sei con n. 150 alunni e le secondo sono cinque con n. 110 alunni. Complessivamente l'istituto ha n. 602 alunni. Il comune di Pordenone è tra quelli che rientrano nelle deroghe per quanto riguarda la titolarità dei Dirigenti Scolastici e dei D.S.G.A.. Vista la relazione del Dirigente Scolastico, l'attivazione di questa articolazione, oltre a completare l'offerta formativa dell'istituto, permetterebbe di aderire a richieste delle famiglie e degli alunni consolidando il numero degli alunni frequentanti. Si esprime parere favorevole.	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni **Parametri:** 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3.l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di attivazione di una nuova articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing presso ITC "O.Mattiussi" di Pordenone è accoglibile in quanto risulta coerente con i parametri 1, 2, 3, 6 e 7 delle Linee d'indirizzo.
Attivazione dell'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" nell'ambito dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" presso ISIS Zanussi di Pordenone	Offerta formativa	I.S.I.S. "Zanussi" – Pordenone: viene richiesta l'attivazione per il triennio dell'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" nell'ambito dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica". Detta opzione è presente a Sacile presso l'IPSIA "Della Valentina". Attualmente, nel settore professionale dell'ISIS "Zanussi" funzionano n. 4 classi prime e n. 5 classi seconde, più una classe prima del percorso di	Le linee d'indirizzo disciplinano l'attivazione di nuovi indirizzi ma non forniscono indicazioni in merito all'istituzione di nuove articolazioni e opzioni. Poiché le articolazioni e le opzioni rappresentano una declinazione/specificazione degli indirizzi, i parametri previsti per la programmazione dell'offerta formativa trovano applicazione anche per le articolazioni e le opzioni **Parametri:** 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di attivazione dell'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" nell'ambito dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" presso ISIS Zanussi di Pordenone è accoglibile in quanto risulta coerente con i parametri 1, 2, 3, 6 e 7 delle Linee d'indirizzo

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
		istruzione e formazione professionale – tipologia B. Le discipline nel triennio dei due percorsi "Manutenzione e assistenza tecnica" e "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" variano solo nel monte ore annuale, ma mantengono le stesse classi di concorso atipiche e gli stessi laboratori. La richiesta è motivata dalla necessità del territorio di avere una figura professionale meno generica ma più specializzata. Nel complesso, si esprime parere favorevole.	3.l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.	
Istituzione del Liceo ad indirizzo sportivo presso l'I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago	Sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei Licei	I.S.I.S. "Torricelli" – Maniago: l'istituzione del Liceo ad indirizzo sportivo era già prevista nella delibera della provincia dello scorso anno. L'istituzione di questo nuovo indirizzo potrebbe rafforzare l'ISIS di Maniago, che negli ultimi anni ha avuto una flessione delle iscrizioni sia nei percorsi liceali scientifico e linguistico, dove quest'anno sono funzionanti n. 2 prime rispetto alle tre degli anni precedenti, sia nel percorso professionale dove vengono confermate n. 2 prime però una del percorso di istruzione e formazione professionale – tipologia B. A seguito dei sopralluoghi svolti dai Tecnici dell'USR l'I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago possiede i requisiti previsti dalle linee d'indirizzo regionali, e pertanto si esprime parere favorevole all'istituzione del Liceo ad indirizzo sportivo.	**Parametri:** 1. Il Liceo sportivo deve essere incardinato nei licei scientifici attualmente esistenti in regione. 4.Qualora pervengano in sede provinciale più candidature da parte delle istituzioni scolastiche in merito all'attivazione di percorsi ad indirizzo sportivo, le Province avviano delle procedure di selezione sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento; b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo; c) presenza di professionalità già formate; d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento. Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone di attivazione del Liceo ad indirizzo sportivo presso l'I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago è accoglibile in quanto risulta coerente con i parametri definiti nelle Linee d'indirizzo.
Non risulta pervenuta alcuna proposta in merito all'istituzione dei CPIA. L'Istituto Tecnico per Geometri "S. Pertini" ha formulato una riflessione sulla scuola serale inserita nell'Istituto "S. Pertini" di Pordenone e legata al diploma di geometra. Tenuto conto della richiesta da parte dell'utenza di una diversificazione dell'offerta, orientata anche verso il diploma di ragioniere, s'intende creare una rete di cooperazione per un'offerta formativa complessiva più articolata. La rete di cooperazione si collegherebbe funzionalmente ai costituendi C.P.I.A.	CPIA	//	Parametri: 1. l'istituzione di un CPIA su base provinciale, articolato in punti di erogazione del servizio nell'ambito del territorio di competenza; deroghe a livello provinciale sono ammesse in presenza di aree montane o di dimensioni territoriali tali da rendere non efficace la presenza di un unico punto provinciale di erogazione del servizio. 2.le procedure di selezione attivate dalle Province, d'intesa con l'USR, avvengono sulla base dei seguenti criteri: a)esperienze pregresse nella gestione amministrativa e metodologica e didattica di una rete pluri-istituzionale; b)esperienza nell'innovazione dei percorsi di istruzione degli adulti, comprovata dalla presenza di progetti che promuovono l'innovazione didattica e il concreto riconoscimento della centralità del soggetto in apprendimento e maturata anche grazie alla partecipazione a progetti nazionali o europei; c) presenza di un buon livello di interazione con istituzioni, enti, associazioni presenti nel territorio di riferimento, comprovata	Non risulta pervenuta alcuna proposta in merito all'istituzione di un CPIA e pertanto nell'ambito provinciale di Pordenone l'istituzione e la sede sono ancora da individuare.

PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (1)	Tipologia aggiornamento (2)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (3)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1900 /2013 (4)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (5)
La provincia di Pordenone esprime un giudizio favorevole ad eventuali accordi di rete come sopra evidenziati.			anche dalla partecipazione a progetti integrati e dalla stipula di accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni; d)presenza attuale oppure disponibilità potenziale e cantierabilita' (purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento) di strutture logistiche e organizzative adeguate e coerenti alla tipologia dell'offerta formativa propria dei CPIA; e)costituisce criterio di preferenza la presenza nella rete di strutture che in passato hanno già maturato esperienze analoghe, al fine di valorizzare e mantenere le buone prassi già in atto.	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_DGR_2517_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2517 DEL 27 DICEMBRE 2013

Allegato B

Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015"

– **Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico**

<table>
<tr><th>Provincia</th><th>Aggiornamento</th></tr>
<tr><td>Trieste</td><td>– Costituzione di un nuovo istituto tecnico, unificando gli attuali "Istituto tecnico statale Max Fabiani" e "Istituto tecnico statale G. Deledda", con sede della dirigenza presso il "Max Fabiani".
– Conferma per l'a.s. 2014/2015 dell'attuale assetto degli istituti comprensivi con i relativi punti di erogazione del servizio.</td></tr>
<tr><td>Gorizia</td><td>– Conferma per l'a.s. 2014/2015 delle attuali autonomie scolastiche con i relativi punti di erogazione del servizio.</td></tr>
<tr><td>Udine</td><td>– Costituzione a decorrere dall'a.s. 2014/2015 nel Comune di Udine di n. 6 Istituti comprensivi, al posto degli attuali cinque, secondo la seguente articolazione:
<table>
<tr><th>IC</th><th>Sc. Infanzia</th><th>Sc.Primaria</th><th>Sc.sec.I grado</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Centazzo
Benedetti
I maggio
A.Taverna</td><td>E.Fruch
G.Rodari
Nuova San Domenico
Divisione Alpina Julia</td><td>G.B. Tiepolo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Gabelli
Maria Forte
Maria Forte (sez.staccata c/o scuola primaria Friz)
Sacro Cuore</td><td>G. Mazzini
Antonio Friz
G. Carducci
E.Girardini</td><td>G.Marconi
E.Bellavitis</td></tr>
<tr><td>3</td><td>M. Volpe
L.G. Pecile
Mons. C. Cossettini</td><td>E. De Amicis
IV Novembre
Dante Aligheri
L. D'Orlandi</td><td>A. Manzoni</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Baldasseria
Baldasseria (sez.staccata in Piazzale Cavalcaselle)
Via Pellis</td><td>M.B. Alberti
A. Negri
A. Zardini</td><td>Via Pradamano</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Via D'Artegna
Zambelli</td><td>Di Toppo Wassermann
G.Pascoli
I. Nievo</td><td>Via Divisione Julia</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sorelle Agazzi
Pick
Laipacco</td><td>P.Zorutti
L. Garzoni
S.Pellico</td><td>P.Valussi</td></tr>
</table>
– Conferma per l'a.s. 2014/2015 dell'attuale assetto per i restanti istituti comprensivi con i relativi punti di erogazione del servizio.
– Aggregazione degli Istituti di istruzione superiore ISIS "Paolino d'Aquileia" di Cividale con l'IPSIA Mattioni di Cividale.
– Aggregazione dell'Istituto Tecnico "Marchetti" di Gemona con il Liceo Scientifico "Magrini" di Gemona.
– Conferma per l'a.s. 2014/2015 dell'attuale assetto per i restanti Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.</td></tr>
<tr><td>Pordenone</td><td>– Conferma per l'a.s. 2014/2015 delle attuali autonomie scolastiche con i relativi punti di erogazione del servizio.</td></tr>
</table>

– **Programmazione dell'offerta formativa**

Provincia	Aggiornamento
Trieste	– I.T.S. "A. Volta" : nuova articolazione di "Elettronica" per l'indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica". – "I.T. Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova" : nuove opzioni "Conduzione apparati e impianti marittimi", "Conduzione del mezzo navale" e "Conduzione del mezzo aereo" nell'articolazione "Conduzione del Mezzo".
Gorizia	– l'I.T.I. "Galileo Galilei": nuovo indirizzo "Grafica e comunicazione" del settore Tecnologico.
Udine	– I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo: nuovo indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica e Meccatronica". – Liceo Artistico "Giovanni Sello", sede di Udine: nuovo indirizzo "Scenografia". – I.T.G. "Marinoni" di Udine: nuovo indirizzo "Grafica e comunicazione".
Pordenone	– I.T.C ."O.Matiussi" di Pordenone: nuova articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" nell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing". – I.S.I.S." Zanussi" di Pordenone: nuova opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica".

– **Sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei**

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G.Oberdan" di Trieste.
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

– **Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**

Provincia	Sede
Trieste	– I.S.I.S. "Da Vinci/Sandrinelli/Carli" via Diaz 20 - Trieste
Gorizia	– I.T.C. "L.Einaudi – G.Marconi" di Staranzano
Udine	– I.S.I.S. "Fermo Solari di Tolmezzo, – I.T.C. "Cecilia Deganutti" di Udine – I.S.I.S. "Mattei" di Latisana
Pordenone	Sede da individuare

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_2_1_ADC_AMB ENERUD CAFC_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Cafc Spa.

La ditta CAFC spa, con sede legale in Comune di Udine, Viale Palmanova n. 192, ha chiesto, in data 30/01/2012, la concessione per derivare mod. 0,005 di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo, ad uso potabile, in Comune di Torviscosa, frazione Arrodola Nuova.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/01/2014 e pertanto fino al giorno 22/01/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26/02/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Torviscosa.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott.ssa Michela Lanfritt e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd. 04.05.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810, a decorrere dal 30/01/2012 data di ricevimento dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_2_1_ADC_AMB ENERUD COSTANTINI E ALTRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Azienda Agricola Costantini Franco e Gortani Luigia.

La ditta Azienda Agricola Costantini Franco e Gortani Luigia, con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa fr. Mereto di Capitolo (Ud), , Via Palmanova 25 ha chiesto, in data 22/11/2013, la concessione per derivare mod. 0,25 di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo, ad uso irriguo agricolo, in Comune di Santa Maria la Longa.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/01/2014 e pertanto fino al giorno 22/01/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06/02/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Santa Maria la Longa.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott.ssa Michela Lanfritt e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 25/11/2013, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_2_1_ADC_AMB ENERUD RHOSS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Rhoss Spa.

La ditta RHOSS spa, con sede legale in Comune di Arquà Polesine (Ro) Via Delle industrie 211, ha chiesto, in data 16/04/2013, la concessione per derivare mod. 0,42 di acqua da falda sotterranea mediante tre pozzi, ad uso igienico ed assimilati, in Comune di Codroipo.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/01/2014 e pertanto fino al giorno 22/01/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 05/02/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Codroipo.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geometra Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd. 04.05.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810 a decorrere dal 17/04/2013 data di ricezione dell'istanza in esame. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

14_2_1_ADC_INF MOB COM MARANO LAGUNARE 6 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Marano Lagunare:

introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 23 del 9 agosto 2013.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0256/Pres. del 21 dicembre 2013, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 23 del 9 agosto 2013, con cui il comune di Marano Lagunare ha approvato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 18 aprile 2013.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_2_1_ADC_INF MOB COM TRASAGHIS 18 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale del comune di Trasaghis: introduzione di modifica e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 33 del 30 settembre 2013.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0255/Pres. del 21 dicembre 2013, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 30 settembre 2013, con cui il comune di Trasaghis ha approvato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 17 maggio 2013.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_2_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1900 presentato il 14.11.2013
GN 1910 presentato il 18.11.2013
GN 1912 presentato il 18.11.2013
GN 1955 presentato il 21.11.2013
GN 1968 presentato il 25.11.2013
GN 1973 presentato il 26.11.2013
GN 2030 presentato il 09.12.2013
GN 2031 presentato il 09.12.2013
GN 2032 presentato il 09.12.2013
GN 2034 presentato il 09.12.2013
GN 2035 presentato il 09.12.2013
GN 2048 presentato il 11.12.2013
GN 2053 presentato il 12.12.2013
GN 2059 presentato il 12.12.2013
GN 2062 presentato il 13.12.2013
GN 2064 presentato il 13.12.2013
GN 2074 presentato il 17.12.2013

14_2_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4862/13 presentato il 11/12/2013
GN 4890/13 presentato il 12/12/2013
GN 4891/13 presentato il 12/12/2013
GN 4892/13 presentato il 12/12/2013
GN 4893/13 presentato il 12/12/2013
GN 4899/13 presentato il 12/12/2013
GN 4907/13 presentato il 13/12/2013
GN 4908/13 presentato il 13/12/2013
GN 4914/13 presentato il 13/12/2013
GN 4923/13 presentato il 13/12/2013
GN 4926/13 presentato il 16/12/2013
GN 4927/13 presentato il 16/12/2013
GN 4928/13 presentato il 16/12/2013
GN 4930/13 presentato il 16/12/2013
GN 4931/13 presentato il 16/12/2013
GN 4935/13 presentato il 17/12/2013
GN 4937/13 presentato il 17/12/2013
GN 4992/13 presentato il 19/12/2013

14_2_1_ACR_CONS DEL 88_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 88. - Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Ridefinizione delle competenze delle Aree e dei Servizi; istituzione del Servizio Organi di garanzia.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale" ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;
VISTO l'articolo 3, commi 2 e 5 primo periodo della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, i quali demandano la disciplina delle materie ivi indicate, ed in particolare l'articolazione della struttura organizzativa e l'istituzione, modificazione e soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni, con riferimento al Consiglio regionale, ad atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo;
VISTA la propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 24 del 25 giugno 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;
VISTO in particolare l'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che la Segreteria generale del Consiglio regionale si articola nelle seguenti unità organizzative direzionali:
- "Aree", preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza,
- "Servizi consiliari", istituiti nell'ambito di un'Area, preposti all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi e dotati di autonomia gestionale e organizzativa;
VISTO, altresì, l'articolo 7 del citato Regolamento, il quale dispone che le suddette unità organizzative di livello direzionale sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina il numero, la denominazione e le funzioni delle Aree nonché il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio consiliare;
VISTA la propria delibera n. 143 del 16 giugno 2005, "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificata dalla delibera n. 417 del 28 febbraio 2013;
RICHIAMATA, altresì, la propria delibera n. 425 del 27 marzo 2013, con cui è stato approvato il "Programma delle attività per l'anno 2013", nel quale si individua, tra l'altro, l'anno solare 2013, quale periodo utile a un'ulteriore riflessione sullo stato dell'Amministrazione consiliare, finalizzata a un bilancio del

riassetto delle strutture consiliari realizzato nell'ultimo scorcio della precedente legislatura, delineando le tendenze in atto sul versante dell'organizzazione dell'apparato di supporto all'istituzione consiliare;
VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all''interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
- l'articolo 4, comma 3, lettera a), che stabilisce che il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;
- l'articolo 5, comma 1, lettera b), che stabilisce che la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;
- l'articolo 6, comma 1, che stabilisce che il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;

DATO ATTO che, da un'analisi dell'attività svolta dagli uffici competenti della Segreteria generale, anche a seguito della prima fase di avvio, nel corso dell'anno 2013, del riassetto organizzativo delle strutture della Segreteria generale operato con le proprie delibere nn. 388 e 389 del 15 novembre 2012, nonché n. 417 del 28 febbraio 2013, è emersa l'esigenza di provvedere ad una ulteriore più efficace ed organica organizzazione dell'apparato di supporto all'istituzione consiliare;
RITENUTO, in particolare, di mantenere direttamente in capo al Segretario generale le competenze in materia di organizzazione e comunicazione istituzionale in considerazione del loro prevalente carattere generale e strategico;
RITENUTO, altresì, necessario dare attuazione alla prescrizione di cui al succitato articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2013;
RITENUTO conseguentemente di operare un parziale riassetto delle competenze delle unità organizzative della Segreteria generale;
RILEVATA l'opportunità di trasferire, in quanto ad esse più coerentemente e funzionalmente riconducibili, in capo all'Area giuridico-legislativa le funzioni relative all'organizzazione e implementazione delle banche dati delle leggi regionali e in capo all'Area generale quelle afferenti il sistema informatico e l'informatizzazione degli uffici consiliari, entrambe attualmente di diretta competenza del Segretario generale;
RITENUTO più organicamente funzionale collocare la nuova struttura di supporto all'attività degli Organi di garanzia di cui al succitato articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2013 nell'ambito dell'Area generale;
RITENUTO quindi di provvedere ad una revisione e implementazione della declaratoria delle competenze delle Aree di cui all'allegato "A", che fa parte integrale del presente atto;
CONSIDERATO che le rilevanti competenze di studio e documentazione assegnate al Servizio studi e Assemblea hanno segnalato l'opportunità di porre nell'ambito del Servizio medesimo l'attività di gestione e sviluppo delle banche dati regionali;
RILEVATO che, anche in funzione dell'ottimizzazione della gestione delle risorse e di una maggiore razionalizzazione delle funzioni, si è riscontrata l'opportunità di porre nell'ambito del Servizio processo legislativo l'attività di controllo dell'attuazione delle leggi regionali e di analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali;
CONSIDERATO che gli adempimenti relativi allo sviluppo del sistema informatico e dell'informatizzazione degli uffici consiliari trovano una più coerente e organica collocazione nell'ambito del Servizio affari generali, in considerazione delle competenze di carattere generale del medesimo e, in particolare, di quelle afferenti la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale del personale, nonché alla luce dei numerosi processi di dematerializzazione e di informatizzazione sviluppati negli ultimi anni dallo stesso Servizio nella gestione delle proprie attività;
RILEVATA la necessità di provvedere ad una revisione e implementazione della declaratoria delle competenze del Servizio amministrativo al fine di adeguarla alle modifiche normative intervenute in materia di corresponsione dei contributi ai Gruppi consiliari e rendicontazione delle spese dei medesimi;
RITENUTO quindi di provvedere ad una revisione e implementazione delle declaratorie delle competenze dei Servizi delle due Aree di cui all'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di istituire nell'ambito dell'Area generale il Servizio Organi di garanzia le cui competenze sono riportate nel succitato allegato "B";
DATO ATTO che in data 9 dicembre 2013 in ordine al riassetto di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTA la proposta formulata dal Segretario generale e ritenutala conforme alle finalità e ai criteri generali definiti con il succitato Regolamento di organizzazione;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;
all'unanimità

DELIBERA

1. Le competenze dell'Area giuridico-legislativa e dell'Area generale sono quelle riportate nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nell'ambito dell'Area generale è istituito il Servizio Organi di garanzia.
3. Le competenze dei Servizi consiliari sono riportate nell'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente articolazione organizzativa diviene operativa a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 88_2_ALL1

Allegato A alla delibera UP 88/2013

AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA
Compete all'area giuridico-legislativa:
a) gli adempimenti tecnico-organizzativi e amministrativi relativi al funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi del Consiglio regionale;
b) l'assistenza tecnico-legislativa e documentale in relazione al processo legislativo e all'attività istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi;
c) il supporto tecnico-specialistico relativo alla funzione di controllo dell'attuazione delle leggi regionali e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e allo sviluppo delle relative attività consiliari nel quadro delle iniziative d'interesse comune delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
d) la corretta applicazione della tecnica legislativa finalizzata all'incremento della qualità della normazione;
e) l'organizzazione e l'implementazione delle banche dati delle normative regionali, dell'iter dei progetti di legge e degli altri atti consiliari;
f) il supporto tecnico-specialistico al controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo consiliari, ivi comprese le attività periodiche di monitoraggio degli adempimenti giuntali;
g) la consulenza giuridica e legislativa nelle materie assegnate alla competenza degli organi consiliari;
h) il supporto tecnico-informativo ai cittadini per l'esercizio degli istituti di democrazia diretta;
i) sovraintendere alla biblioteca del Consiglio regionale;
j) la redazione e la diffusione di documentazione di carattere normativo, dottrinale e giurisprudenziale nelle materie di interesse regionale a coadiuvo dello sviluppo delle politiche regionali e dell'attività legislativa;
k) la collaborazione con Università, centri di ricerca, istituti scientifico-culturali nell'ottica del mantenimento di una rete di relazioni qualificate in ambito prevalentemente regionale.

AREA GENERALE
Compete all'Area generale:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto annuali del Consiglio regionale;
b) la gestione del bilancio interno e del servizio di tesoreria;
c) la gestione amministrativa e contabile relativa alle competenze spettanti ai Consiglieri ed agli ex Consiglieri nonché alla corresponsione dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
d) gli adempimenti spettanti al Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta;
e) gli adempimenti inerenti la funzionalità e la manutenzione delle sedi consiliari;
f) l'acquisizione e la gestione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio;
g) gli adempimenti necessari al funzionamento degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, nonché il supporto-tecnico specialistico alle attività dei medesimi;
h) la tenuta del protocollo generale informatico e la gestione dell'archivio consiliare;
i) gli adempimenti relativi al sistema informatico del Consiglio regionale e all'informatizzazione degli

uffici consiliari;
j) gli adempimenti relativi alla dotazione del personale dei gruppi consiliari e degli uffici di segreteria;
k) la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi formativi del personale;
l) provvedere ai servizi di carattere generale.

14_2_1_ACR_CONS DEL 88_3_ALL2

Allegato B alla delibera UP 88/2013

SERVIZIO PROCESSO LEGISLATIVO

1. Svolge attività di segreteria e di assistenza tecnico giuridica alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, di inchiesta e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, coordinandone l'attività nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Assicura il supporto tecnico-specialistico relativo all'elaborazione degli strumenti normativi finalizzati al controllo dell'attuazione delle leggi regionali nonché all'analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali determinati dalla normativa vigente.
3. Assicura, nell'ambito del processo legislativo, il necessario supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario.
4. Assicura l'integrazione tra le attività delle segreterie delle Commissioni e la segreteria del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
5. Provvede, sia per la fase dell'esame delle Commissioni sia per quella dell'Assemblea, al controllo e alla numerazione degli emendamenti.
6. Cura il coordinamento dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni e di quelli approvati dall'Assemblea e la redazione dei relativi testi notiziali e dei lavori preparatori.
7. Svolge attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale per il completamento dell'iter procedurale legislativo.
8. Gestisce la banca dati dell'iter delle leggi regionali.
9. Cura l'approfondimento scientifico e la diffusione delle tecniche di *drafting*.
10. Cura gli adempimenti relativi alla costituzione e al rinnovo delle Commissioni e del Comitato.
11. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute di Commissione.
12. Cura i rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali.
13. Assicura assistenza organizzativa e procedurale alla Conferenza dei Presidenti di Commissione e del Comitato.
14. Coordina la redazione, pubblicazione e diffusione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e partecipa alla redazione del Rapporto nazionale sulla legislazione per la parte riservata alle leggi ed ai regolamenti regionali, predisponendone gli elementi per la parte di competenza.
15. Svolge il monitoraggio dello stato d'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare a supporto delle attività di controllo sugli adempimenti giuntali.
16. Fornisce assistenza ai Consiglieri e ai Gruppi consiliari nella predisposizione dei progetti di legge, delle relative relazioni accompagnatorie e testi notiziali e di eventuali relazioni di analisi di impatto della regolazione, tecnico-finanziarie e tecnico-normative.
17. Svolge - a favore dei Consiglieri regionali, degli Organi consiliari e delle altre strutture amministrative della Segreteria regionale - attività di assistenza tecnico-legislativa nelle materie di competenza legislativa della Regione.
18. Fornisce agli uffici consiliari competenti in materia di comunicazione istituzionale, gli elementi utili ad una corretta attività di informazione e comunicazione in ordine ai lavori delle Commissioni e del Comitato.

SERVIZIO STUDI E ASSEMBLEA

1. Svolge l'attività preparatoria delle sedute dell'Assemblea e provvede agli adempimenti successivi all'approvazione degli atti da parte della medesima.
2. Cura gli adempimenti riguardanti il rinnovo delle legislature consiliari e le procedure di insediamento, nonché la cessazione e la surroga dei Consiglieri.
3. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute dell'Assemblea.
4. Provvede alla stesura dei verbali e alla redazione dei resoconti integrali delle sedute dell'Assemblea; cura gli adempimenti connessi alla loro pubblicazione.
5. Provvede alla ricezione, assegnazione e distribuzione degli atti consiliari, ivi compresi quelli di iniziativa popolare, coordinando la formazione e gestione delle relative banche dati.

6. Svolge attività di segreteria della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; provvede agli adempimenti relativi alla programmazione dei lavori del Consiglio.
7. Provvede agli adempimenti relativi alle mozioni e a quelli concernenti i voti alle Camere e al Governo.
8. Provvede agli adempimenti relativi alle proposte di referendum.
9. Provvede gli adempimenti relativi agli strumenti di sindacato ispettivo.
10. Gestisce le banche dati degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo.
11. Svolge attività di segreteria e fornisce assistenza tecnico-giuridica alla Giunta per il regolamento, alla Giunta per le nomine e alla Giunta delle elezioni.
12. Provvede all'elaborazione ed aggiornamento del testo coordinato del regolamento interno del Consiglio, nonché alla raccolta e classificazione dei precedenti, curandone la relativa pubblicazione e diffusione.
13. Cura la gestione e lo sviluppo della banca dati delle normative regionali.
14. Predispone per la parte di competenze gli elementi dei rapporti nazionale e regionale sulla legislazione.
15. Cura la gestione della biblioteca del Consiglio regionale, nonché l'acquisto di pubblicazioni, quotidiani e riviste per gli uffici consiliari.
16. Assicura la consulenza giuridica ai Consiglieri, agli Organi consiliari e alle strutture della Segreteria generale sulle questioni concernenti l'attività consiliare e su altre questioni di interesse regionale, anche effettuando ricerche normative, dottrinali e giurisprudenziali eventualmente richieste.
17. Cura l'elaborazione e l'aggiornamento del testo coordinato dello Statuto e della raccolta delle norme di attuazione statutaria, di altre raccolte normative organiche nelle materie di competenza regionale, nonché l'elaborazione di studi e *dossier* su tematiche giuridico-istituzionali ed economico-finanziarie di rilevanza generale, curandone la relativa diffusione e pubblicazione.
18. Svolge il monitoraggio della giurisprudenza costituzionale di interesse regionale e cura gli adempimenti relativi alle informative al Consiglio sul contenzioso costituzionale della Regione.
19. Monitora la legislazione europea di interesse regionale e presta assistenza agli Organi consiliari nella partecipazione del Consiglio alle fasi ascendente e discendente della produzione del diritto dell'Unione Europea.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
1. Cura la tenuta del protocollo generale, l'organizzazione e la gestione dell'archivio.
2. Cura la tenuta, la sicurezza e l'implementazione del sistema informatico del Consiglio regionale promuovendone l'integrazione con altre reti informatiche e provvede allo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici consiliari.
3. Cura l'organizzazione del servizio di riproduzione e stamperia del Consiglio.
4. Provvede agli adempimenti connessi alla gestione del personale del Consiglio e alle procedure relative alla dotazione del personale dei Gruppi consiliari e degli Organi di garanzia.
5. Cura gli adempimenti connessi all'individuazione del fabbisogno formativo del personale del Consiglio e alla realizzazione dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale medesimo.
6. Cura l'organizzazione dell'attività dei commessi relativa agli adempimenti di carattere istituzionale e delle strutture consiliari.
7. Tratta gli affari di carattere generale e quelli non rientranti nelle attribuzioni di altri Servizi.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
1. Elabora il progetto del bilancio annuale di previsione, i relativi aggiornamenti e variazioni, il conto consuntivo e le connesse note illustrative. Predispone altresì gli atti di accertamento e riscossione delle entrate, nonché quelli di gestione della spesa ed in particolare:
  a) provvede a tutti gli atti e provvedimenti riguardanti la liquidazione ed il pagamento degli emolumenti fissi ed accessori dei consiglieri regionali, le relative ritenute e adempimenti connessi;
  b) tratta gli atti relativi agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali predisponendo i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la liquidazione e il pagamento;
  c) cura gli adempimenti relativi alla corresponsione dei contributi ai Gruppi consiliari;
  d) cura gli adempimenti connessi alla trasmissione al Presidente della Regione dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari, ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  e) cura gli adempimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti fissi ed accessori ai titolari e ai componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, nonché agli atti di gestione contabile delle spese relative all'attività dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici degli stessi;
  f) cura gli adempimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti fissi ed accessori dei componenti degli organismi collegiali operanti presso il Consiglio regionale;

g) provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale cui è tenuto il Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;
h) provvede al controllo sulla gestione del servizio di tesoreria.
2. Svolge le funzioni di provveditorato ed economato provvedendo:
a) agli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi ad acquisizione di beni e prestazione di servizi necessari per il funzionamento del Consiglio regionale;
b) all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi e delle attrezzature nonché all'acquisto di materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) all'assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario, nonché alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale.
3. Cura gli adempimenti amministrativi per la gestione funzionale delle sedi del Consiglio regionale, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Cura gli adempimenti amministrativi per la gestione funzionale delle sedi periferiche dei Gruppi consiliari.

SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA
Il Servizio svolge la propria attività in funzione del soddisfacimento delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, i quali, non essendo sottoposti al alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, le esercitano in piena autonomia ed indipendenza.
Per l'assolvimento di tale finalità, sulla base degli indirizzi formulati dai sottoindicati Organi, cura in particolare:
1. l'assistenza tecnico-specialistica, nonché l'attività di segreteria, al Comitato regionale per le comunicazioni per l'esercizio delle funzioni proprie ad esso attribuite dalla normativa vigente;
2. gli adempimenti relativi all'esercizio delle competenze delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) al Corecom FVG;
3. l'assistenza tecnico-specialistica, nonché l'attività di segreteria, alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente;
4. l'assistenza tecnico-organizzativa, nonché l'attività di segreteria, al Collegio regionale di garanzia elettorale per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente;
5. la gestione economica e finanziaria correlata all'attività dei singoli Organi di garanzia.

14_2_1_ACR_CONS DEL 89_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 89. - Articolo 8 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Posizioni organizzative della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifiche.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il "Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti. Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, Biennio economico 2004-2005", sottoscritto in data 7 dicembre 2006, che al Capo II disciplina l'istituzione e il conferimento degli incarichi delle Posizioni organizzative;
VISTO in particolare l'articolo 40, comma 1, del suddetto contratto, il quale stabilisce che gli enti possono istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 8, il quale stabilisce tra l'altro che le Posi-

zioni organizzative sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale;
RICHIAMATA la propria delibera n. 150 del 6 luglio 2005, con cui sono stati approvati i criteri di conferimento delle Posizioni organizzative, il modello di graduazione e il metodo di valutazione delle Posizioni organizzative del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATA la propria delibera n. 373 del 28 giugno 2012, con la quale, considerata la mancata attuazione della disciplina della vice-dirigenza e rilevata la necessità di continuare ad avvalersi delle posizioni di lavoro in essere, sono state re-istituite le Posizioni organizzative precedentemente operanti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale;
RICHIAMATA altresì la propria delibera n. 389 del 15 novembre 2012, con la quale, in considerazione della ristrutturazione dell'Area giuridico-legislativa e della ridefinizione delle competenze dell'Area generale operate con propria delibera n. 388/2012, sono state riallocate alcune Posizioni organizzative presso altre unità organizzative di livello direzionale, sono state soppresse le Posizioni organizzative "Piano per la comunicazione istituzionale" e "Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione" e sono state istituite le Posizioni organizzative "Comunicazione istituzionale" e "Assistenza tecnico-organizzativa alle attività del Collegio regionale di garanzia elettorale"
VISTI gli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", che stabiliscono che il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale individuata dall'Ufficio di Presidenza all"interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari;
VISTA la propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013 con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014:
- è istituito, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;
- è posta nell'ambito del Servizio studi e Assemblea dell'Area giuridico-legislativa l'attività di gestione e sviluppo delle banche dati regionali;
- sono poste nell'ambito del Servizio processo legislativo dell'Area giuridico-legislativa le attività di controllo dell'attuazione delle leggi regionali e di analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali;
- sono posti nell'ambito del Servizio affari generali dell'Area generale gli adempimenti relativi allo sviluppo del sistema informatico e dell'informatizzazione degli uffici consiliari;

VISTA la declaratoria del Servizio studi e Assemblea e del Servizio processo legislativo di cui all'allegato B della succitata delibera n. 88/2013;
CONSIDERATA pertanto la necessità di riallocare, con decorrenza 1° gennaio 2014,
- nell'ambito del Servizio studi e Assemblea la Posizione organizzativa "Banca dati delle normative regionali", attualmente incardinata alle dirette dipendenze del Segretario generale,
- nell'ambito del Servizio processo legislativo la Posizione organizzativa "Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali", attualmente incardinata nell'Area giuridico - legislativa,

al fine di coordinarle con il nuovo assetto organizzativo dell'Area giuridico - legislativa;
VISTA la declaratoria del Servizio affari generali di cui all'allegato B della succitata delibera n. 88/2013;
CONSIDERATA pertanto la necessità di riallocare, con decorrenza 1° gennaio 2014, nell'ambito del Servizio affari generali la Posizione organizzativa "Nucleo informatico", attualmente incardinata alle dirette dipendenze del Segretario generale, ai fini di coordinarla con il nuovo assetto organizzativo dell'Area generale;
VISTA la declaratoria del Servizio Organi di garanzia di cui all'allegato B della succitata delibera n. 88/2013, nel cui ambito è prevista l'attività di segreteria e di assistenza tecnico-organizzativa al Collegio regionale di garanzia elettorale;
RISCONTRATA quindi la cessazione delle esigenze funzionali che hanno determinato l'istituzione della Posizione organizzativa "Assistenza tecnico-organizzativa alle attività del Collegio regionale di garanzia elettorale";
RITENUTO pertanto di sopprimere la Posizione organizzativa"Assistenza tecnico-organizzativa alle attività del Collegio regionale di garanzia elettorale";
RITENUTO che, per esigenze di coordinamento delle attività di riordino complessivo degli uffici della Segreteria generale, la soppressione della suddetta Posizione organizzativa decorre dal 1° gennaio 2014;
RICHIAMATA la propria delibera n. 66 del 23 ottobre 2013 con cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 290, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo delegato 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il dott. Augusto Viola, Segretario generale del Consiglio regionale, è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 190/2012, al d.lgs

33/2013 e al d.lgs 39/2013;
RILEVATA la necessità di garantire le funzioni di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in ordine alle attribuzioni proprie derivanti dalla normativa succitata;
RITENUTO di affidare le suindicate funzioni alla Posizione organizzativa "Organizzazione, controllo interno delle attività e relazioni sindacali", mediante ampliamento e modifica delle attuali competenze anche al fine di una maggior coerenza delle funzioni declamate con le attività svolte;
FATTA PROPRIA ed acquisita agli atti la scheda della summenzionata Posizione organizzativa come modificata;
DATO ATTO che in data 9 dicembre 2013, sul riassetto organizzativo di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;
all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono riallocate:
- la Posizione organizzativa "Banca dati delle normative regionali" nell'ambito del Servizio studi e Assemblea;
- la Posizione organizzativa"Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali" nell'ambito del Servizio processo legislativo;
- la Posizione organizzativa *"Nucleo informatico"* nell'ambito del Servizio affari generali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Posizione organizzativa "Assistenza tecnico-organizzativa alle attività del Collegio regionale di garanzia elettorale" è soppressa.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le funzioni, dipendenza funzionale e pesatura economica della Posizione organizzativa "Organizzazione, controllo interno delle attività e relazioni sindacali" sono quelle di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le Posizioni organizzative della Segreteria generale del Consiglio regionale e le relative funzioni, dipendenza funzionale e pesatura economica sono quelle indicate nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 89_2_ALL1

ALLEGATO A - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Segreteria generale	**ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO INTERNO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONI SINDACALI**	1. Cura gli adempimenti connessi al controllo interno delle attività delle strutture consiliari.	11.275,00
		2. Studia e cura gli adempimenti connessi alla definizione dell'organizzazione delle strutture del Consiglio e all'istruttoria degli atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale in materia di organizzazione del personale.	
		3. Gestisce le procedure connesse alla rilevazione e all'aggiornamento dei carichi di lavoro e relativa istruttoria per la determinazione della dotazione organica delle strutture consiliari.	
		4. Effettua attività di ricerca e studio sul procedimento di valutazione dei dirigenti con compiti specifici di istruttoria ed assolvimento delle esigenze connesse alla particolare tipologia del procedimento di valutazione dei dirigenti del Consiglio regionale.	
		5. Effettua studi relativi all'applicazione nell'ambito del Consiglio regionale degli adempimenti in materia di privacy; cura l'istruttoria per la redazione degli atti interni alla struttura consiliare e di eventuali modelli da utilizzare in attuazione delle norme sulla privacy e assicura il supporto ai responsabili ed ai titolari del trattamente dei dati, anche mediante la diffusione della documentazione relativa.	
		6. Fornisce supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in ordine alle attribuzioni proprie derivanti dalla normativa vigente.	
		7. Fornisce supporto al Segretario generale per le relazioni sindacali e l'attività nell'ambito della delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente.	

14_2_1_ACR_CONS DEL 89_3_ALL2

ALLEGATO B - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	SERVIZIO CONSILIARE		POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Segreteria generale		1	**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**	1. Cura, anche mediante il ricorso a risorse esterne, il monitoraggio dell'immagine del Consiglio regionale sul territorio e presso le altre istituzioni, nonché la rilevazione del fabbisogno di nuovi servizi e prodotti informativi consiliari presso i portatori di interessi.	11.680,00
				2. Provvede, anche mediante il ricorso a risorse esterne, all'organizzazione di eventi e campagne di comunicazione, all'informazione sulle attività istituzionali del Consiglio presso il pubblico, nonché all'acquisizione, realizzazione e diffusione di servizi e di prodotti, anche editoriali, finalizzati alla promozione dell'immagine consiliare in genere.	
				3. Cura il coordinamento redazionale del sito web ufficiale e della intranet consiliari e provvede, anche mediante il ricorso a risorse esterne, alla loro manutenzione, al loro aggiornamento, al loro sviluppo ed alla loro integrazione con altri sistemi informativi.	
				4. Effettua studi e ricerche in materia di comunicazione istituzionale e formula proposte operative volte a sviluppare l'interazione tra il Consiglio ed i cittadini e la condivisione di informazioni tra l'istituzione consiliare e le altre istituzioni.	
				5. Provvede alla gestione e all'aggiornamento del Piano di comunicazione istituzionale del Consiglio regionale.	
		2	**ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO INTERNO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONI SINDACALI**	1. Cura gli adempimenti connessi al controllo interno delle attività delle strutture consiliari.	11.275,00
				2. Studia e cura gli adempimenti connessi alla definizione dell'organizzazione delle strutture del Consiglio e all'istruttoria degli atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale in materia di organizzazione del personale.	
				3. Gestisce le procedure connesse alla rilevazione e all'aggiornamento dei carichi di lavoro e relativa istruttoria per la determinazione della dotazione organica delle strutture consiliari.	
				4. Effettua attività di ricerca e studio sul procedimento di valutazione dei dirigenti con compiti specifici di istruttoria ed assolvimento delle esigenze connesse alla particolare tipologia del procedimento di valutazione dei dirigenti del Consiglio regionale.	
				5. Effettua studi relativi all'applicazione nell'ambito del Consiglio regionale degli adempimenti in materia di privacy; cura l'istruttoria per la redazione degli atti interni alla struttura consiliare e di eventuali modelli da utilizzare in attuazione delle norme sulla privacy e assicura il supporto ai responsabili ed ai titolari del trattamente dei dati, anche mediante la diffusione della documentazione relativa.	
				6. Fornisce supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in ordine alle attribuzioni proprie derivanti dalla normativa vigente.	
				7. Fornisce supporto al Segretario generale per le relazioni sindacali e l'attività nell'ambito della delegazione trattante per la contrattazione integrativa di Ente.	
Ara giuridico - legislativa	Servizio processo legislativo	3	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute.	9.115,00
				2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario.	
				3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea.	
				4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative.	
				5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale.	
				6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere.	
				7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale.	
				8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione.	
				9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	

ALLEGATO B - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	SERVIZIO CONSILIARE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA		FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Area giuridico - legislativa	Servizio processo legislativo	4	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute. 2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario. 3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea. 4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative. 5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale. 6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere. 7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale. 8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione. 9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	9.115,00
		5	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute. 2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario. 3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea. 4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative. 5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale. 6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere. 7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale. 8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione. 9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	9.115,00

ALLEGATO B - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	SERVIZIO CONSILIARE		POSIZIONE ORGANIZZATIVA	FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Area giuridico - legislativa	Servizio processo legislativo	6	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute. 2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario. 3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea. 4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative. 5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale. 6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere. 7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale. 8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione. 9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	9.115,00
		7	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute. 2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario. 3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea. 4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative. 5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale. 6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere. 7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale. 8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione. 9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	9.115,00

ALLEGATO B - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	SERVIZIO CONSILIARE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA		FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Area giuridico - legislativa	Servizio processo legislativo	8	**SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO NEGLI AMBITI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**	1. Cura la segreteria della Commissione provvedendo e coordinando le attività connesse allo svolgimento dei lavori della Commissione medesima, anche fuori sede, in particolare fornendo la necessaria assistenza giuridica e procedimentale alle sedute. 2. Provvede, nell'ambito del percorso di qualità legislativa, al drafting iniziale dei progetti di legge assegnati alla Commissione, curando in particolare la predisposizione della relativa documentazione organica e di quanto altro necessario. 3. Assiste i Relatori nella predisposizione delle relazioni per l'esame in Assemblea. 4. In modo coordinato con il Servizio Assemblea e Organi consiliari, segue l'iter dei provvedimenti legislativi anche durante l'eventuale esame in Assemblea, con particolare riguardo all'analisi delle proposte emendative. 5. Cura la redazione ed il coordinamento dei testi approvati dalla Commissione e dall'Assemblea, ivi compreso l'apparato notiziale. 6. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce assistenza ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri per la redazione di proposte di legge, garantendo altresì il supporto tecnico ai procedimenti di iniziativa popolare e alle leggi voto alle Camere. 7. In modo coordinato con il Servizio processo legislativo, fornisce consulenza giuridica nelle materie di competenza della Commissione ai Gruppi consiliari, ai singoli Consiglieri, agli altri Organi e strutture del Consiglio regionale. 8. Collabora alla divulgazione e alla comunicazione dell'attività legislativa concernente le materie di competenza della Commissione. 9. Concorre alla raccolta dei dati e all'elaborazione degli elementi di competenza relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, richiesti per il Rapporto sulla legislazione.	9.115,00
		9	**ANALISI DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI**	1. Svolge attività di supporto alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, prestando assistenza nella trattazione degli affari assegnati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, di cui cura la segreteria provvedendo agli adempimenti connessi allo svolgimento delle sedute. 2. Cura la redazione tecnica delle proposte di clausole valutative e provvede all'esame tecnico delle clausole valutative, ove già proposte (ai fini dei pareri che il Comitato rende alle Commissioni di merito), previa analisi dei progetti di legge di riferimento e predisposizione di relazioni argomentate e dossier di documentazione. 3. Svolge attività di studio e approfondimento sulle problematiche di pertinenza del Comitato, anche finalizzata alla funzione di supporto metodologico, nell'analisi di attuazione delle leggi e valutazione delle politiche. 4. Assicura assistenza nello svolgimento di missioni valutative, curando in particolare l'istruttoria tecnica delle proposte e l'elaborazione dei rapporti informativi finali. 5. Provvede all'analisi delle relazioni e dei referti della Corte dei conti, delle relazioni informative trasmesse al Consiglio in adempimento di clausole valutative o di altre specifiche previsioni di legge, ai fini dei pareri che il Comitato rende alle Commissioni di merito. 6. Si interfaccia con le strutture della Giunta regionale, di volta in volta interessate, ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'istruttoria degli argomenti assegnati al Comitato; partecipa ai lavori del Comitato tecnico del progetto CAPIRe e ne riferisce al Comitato. 7. Presta collaborazione nella raccolta ed elaborazione degli elementi necessari per la redazione del Rapporto sulla legislazione.	9.250,00
	Servizio studi e Assemblea	10	**ASSISTENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA ALLE ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA**	1. Cura gli adempimenti tecnico-organizzativi inerenti alla programmazione, alle convocazioni e allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e le attività conseguenti alle decisioni della medesima. 2. Provvede agli adempimenti relativi all'iter dei progetti di legge e delle petizioni. 3. Cura gli adempimenti relativi agli strumenti di sindacato ispettivo. 4. Fornisce assistenza tecnico-organizzativa alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. 5. Fornisce assistenza tecnico-organizzativa alla Giunta per le nomine.	12.085,00

ALLEGATO B - DELIBERA UP N. 89/2013

SEGRETERIA GENERALE O AREA	SERVIZIO CONSILIARE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA		FUNZIONI	PESATURA ECONOMICA (euro)
Area giuridico - legislativa	Servizio studi e Assemblea	11	**BANCA DATI DELLE NORMATIVE REGIONALI**	1. Gestisce la banca dati delle normative regionali di rango primario e regolamentare per la parte relativa all'attuazione delle leggi regionali. 2. Cura la pubblicazione dei testi storici delle leggi regionali, mediante l'elaborazione, la classificazione e il controllo degli stessi. 3. Effettua, tramite analisi, interpretazione e codificazione, il coordinamento con il corpus legislativo regionale delle leggi regionali e di atti amministrativi aventi forza di legge. 4. Studia ed elabora proposte per lo sviluppo del sistema di gestione della banca dati delle normative regionali. 5. Mantiene i collegamenti con la Direzione centrale Avvocatura regionale, con l'Osservatorio legislativo interregionale e con gli organismi che, a livello nazionale, promuovono progetti con le banche dati legislative regionali.	11.950,00
Area generale	Servizio affari generali	12	**NUCLEO INFORMATICO**	1. Provvede alla rilevazione del fabbisogno delle dotazioni informatiche hardware e software necessarie al funzionamento delle strutture consiliari. 2. Cura, anche mediante il ricorso a risorse esterne, l'acquisizione, la manutenzione ed il monitoraggio delle dotazioni hardware e software in carico al Consiglio, nonché la sicurezza dei trattamenti informatici dei dati secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 3. Provvede allo sviluppo delle applicazioni richieste dalle strutture consiliari e alle esigenze di formazione del personale relative al loro impiego. 4. Elabora progetti per l'automazione delle procedure degli Uffici consiliari e per la diffusione della cultura informatica nelle attività degli Uffici stessi.	11.140,00
	Servizio amministrativo	13	**MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SEDI**	1. Provvede agli adempimenti connessi all'acquisizione in economia di cancelleria, arredi, attrezzature e dei servizi di manutenzione di arredi ed attrezzature. 2. Cura l'attività di controllo e verifica sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di manutenzione attrezzature e relativi al funzionamento delle sedi consiliari. 3. Provvede alla predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di spesa che discendono dall'acquisizione di beni e servizi in economia di propria competenza. 4. Cura gli adempimenti connessi alla logistica e alla manutenzione delle sedi consiliari, anche periferiche, e alla gestione dei parcheggi, provvedendovi direttamente o in coordinamento con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale. 5. Provvede agli adempimenti connessi alla distribuzione del materiale di cancelleria e di consumo e alla tenuta e gestione del magazzino generale. 6. Cura l'assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario. 7. Cura la gestione del fondo cassa economale.	10.195,00
		14	**ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**	1. Provvede agli adempimenti connessi all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del Consiglio regionale attraverso la procedura per appalto. 2. Provvede agli adempimenti connessi all'acquisizione di beni e servizi in economia e all'affidamento di incarichi per consulenze e progetti ove a ciò non siano incaricate altre strutture consiliari ed esclusi quelli di competenza della PO Manutenzione, attrezzature e sedi del Servizio Amministrativo e degli Organi di garanzia. 3. Redige i contratti stipulati dal dirigente del Servizio amministrativo. 4. Provvede alla predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di spesa che discendono dai contratti di appalto nonché dall'acquisizione di beni e servizi in economia e dagli incarichi per consulenze e progetti di tutti i settori del Consiglio regionale esclusi quelli di competenza della PO Manutenzione, attrezzature e sedi del Servizio Amministrativo e degli Organi di garanzia.	10.060,00

14_2_1_ACR_CONS DEL 90_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 90. - Art. 3, commi 2 e 5 della LR 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 5, come novellato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;

RICHIAMATA la propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 24 del 25 giugno 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato il 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione serie speciale n. 23 del 4 novembre 2005, come da ultimo modificato in data 29 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 ed in particolare:

- il comma 4, il quale stabilisce che ogni amministrazione ed ente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- il comma 11, il quale dispone che il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/1996, e successive modifiche, le materie di cui ai commi precedenti;

VISTA la propria delibera n. 339 dell'11 gennaio 2012, la quale istituisce l'Organismo di valutazione del Consiglio regionale e ne disciplina la composizione e le attribuzioni;

VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all''interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
- l'articolo 4, comma 3, lettera a), che stabilisce che il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;
- l'articolo 5, comma 1, lettera b), che stabilisce che la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;
- l'articolo 6, comma 1, che stabilisce che il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013 con cui, tra l'altro:

- viene istituito, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;
- vengono trasferite in capo all'Area generale le competenze afferenti il sistema informatico e l'informatizzazione degli uffici consiliari attualmente comprese nelle competenze della Segretaria generale;

ATTESA una più generale revisione del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento di organizzazione al fine di adeguarlo alle succitate modifiche normative e organizzative in materia di valutazione della prestazione e di assetto organizzativo delle strutture a supporto dell'attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, e in particolare:

- di apporre le seguenti modifiche all'articolo 1:
  a) al comma 2, lettera a), le parole «e dei singoli Consiglieri» sono sostituite delle seguenti: «, dei singo-

li Consiglieri, nonché degli Organi di garanzia che hanno sede presso il Consiglio regionale »;
b) il comma 4 è abrogato;
- di inserire, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «ed ai dei singoli Consiglieri;» le seguenti: «assicura supporto all'attività degli Organi di garanzia;»
- di sostituire agli articoli 6, 22, 23 e 24, ogni qualvolta ricorrono, le parole «Servizi consiliari» con la seguente: «Servizi»;
- di sostituire agli articoli 6, 23, 24, 29, 30, 31, 32 e 36, ogni qualvolta ricorrono, le parole «Servizio consiliare» con la seguente: «Servizio»;
- di abrogare la sezione IV (Organi di garanzia) del Capo II;
- di inserire, all'articolo 20, comma 1, lettera b) dopo le parole «agli organi consiliari;» le seguenti: «e agli Organi di garanzia;»
- di sopprimere all'articolo 21 le parole «e agli organi di garanzia» e le parole «o di strutture equiparate a supporto degli organi di garanzia»;
- di sopprimere agli articoli 24 e 32 le parole «o strutture equiparate»;
- di sopprimere all'articolo 24, ogni qualvolta ricorrono, le parole «e delle strutture equiparate»;
- di sopprimere agli articoli 29 e 31, ogni qualvolta ricorrono, le parole «o di struttura equiparata»;
- di sopprimere all'articolo 29, comma 1, le parole «, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell'Organo di garanzia interessato, per gli incarichi relativi alle strutture di supporto di livello direzionale agli Organi di garanzia»;
- di sostituire il comma 2 dell'articolo 32 con il seguente:

«Il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 33 *bis*, comma 5, lettera b), nonché la graduazione delle posizioni medesime sono approvate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.»;
- di sostituire l'articolo 33 con il seguente:

«Art. 33 valutazione della dirigenza
1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato. Le valutazioni riferite al Segretario generale sono proposte all'Ufficio di Presidenza dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Per la valutazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 *bis*.
3. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.»;
- di inserire, dopo l'articolo 33, il seguente:

« Art. 33 bis organismo indipendente di valutazione
1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza , su proposta del Presidente del Consiglio regionale ed è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico può essere revocato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza; decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro scadenza.
3. I componenti dell'Organismo di cui al comma 1, una volta giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. L'Organismo di cui al comma 1 svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all'Ufficio di Presidenza; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ai documenti del Consiglio regionale e può richiedere agli uffici tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.
5. L'Organismo di cui al comma 1:
a) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
b) predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32, nonché il modello per la valutazione di risultato dei dirigenti;
c) predispone, almeno annualmente, i parametri di riferimento della valutazione e relativi alla efficace ed

efficiente gestione degli obiettivi;
d) presenta detti parametri all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
e) cura direttamente l'informazione al dirigente interessato dei parametri di valutazione e degli obiettivi, generali e particolari, prima dell'inizio della gestione dell'anno di riferimento;
f) provvede, periodicamente, all'attività di monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi annuali; dell'esito del monitoraggio e degli eventuali correttivi di gestione da apportare viene informato il dirigente interessato;
g) propone, annualmente, la valutazione finale sull'operato dei dirigenti, sulla scorta della correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili;
h) provvede, prima della definitiva formalizzazione della valutazione, anche parzialmente negativa, all'acquisizione, in contraddittorio, delle deduzioni del dirigente interessato;
i) elabora, ove richiesto, proposte e modelli di valutazione riferiti a personale non dirigente con incarico di Posizione organizzativa;
j) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed è responsabile della sua corretta applicazione;
monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni.
6. Ai componenti dell'Organismo di cui al comma 1 spetta un'indennità, da determinarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
7. L'attività di supporto alle funzioni dell'Organismo di cui al comma 1 è assicurata dalla Segreteria generale. .»;

- di apporre le seguenti modifiche all'articolo 35:
  a) all'alinea del comma 1 le parole «, degli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio e degli organi di garanzia» sono sostituite delle seguenti: «e degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio»;
  b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le posizioni organizzative istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio.»;
- di sostituire il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 36 con il seguente: «Per le strutture istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio.»;
- di sostituire all'articolo 37, comma 1, le parole «di sostegno alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, dei suoi organi interni e dei singoli Consiglieri,» con le seguenti: «della struttura amministrativa del Consiglio regionale»;

VISTE le declaratorie dell'Area generale, di cui all'allegato A della succitata delibera n. 88/2013, e del Servizio affari generali, di cui all'allegato B della delibera medesima, nel cui ambito sono posti gli adempimenti relativi allo sviluppo del sistema informatico e dell'informatizzazione degli uffici consiliari;
RITENUTO pertanto di sopprimere le lettere h) e i) dell'articolo 22, comma 3, del suddetto Regolamento di organizzazione;
RITENUTO opportuno adeguare i riferimenti interni del suddetto Regolamento di organizzazione alla nuova numerazione degli articoli del succitato Regolamento interno, sostituendo all'articolo 1, comma 1, le parole «degli articoli 10 e 125» le seguenti: «degli articoli 9 e 177»;
RITENUTO altresì opportuno adeguare il medesimo Regolamento di organizzazione alle regole di tecnica legislativa, in particolare per quanto concerne le citazioni di testi normativi;
DATO ATTO che in data 9 dicembre 2013 in ordine al riassetto di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;
VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa
Il testo del "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale", approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificato con la presente delibera, è quello riportato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 90_2_ALL1

Allegato A alla delibera UP n. 90 del 20 dicembre 2013

Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale

Art. 43 pubblicazione ed entrata in vigore
ALLEGATO “A”
(riferito all’Art. 31, comma 1)
Elementi negoziali del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Segretario e Vicesegretario generale del Consiglio regionale e Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
ALLEGATO “B”
(riferito all’Art. 31, comma 2)
Elementi negoziali del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Direttore di Servizio e di Direttore di staff

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),e degli articoli 9 e 177 del Regolamento interno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile riconosciuta dallo Statuto e dalle leggi al Consiglio regionale, disciplina, nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, le materie di cui al comma 2 del citato articolo 3 della legge regionale n. 18/1996, con riferimento al Consiglio regionale medesimo.
2. Il presente regolamento disciplina, in particolare, l’organizzazione dei seguenti uffici:
a) la Segreteria generale del Consiglio regionale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), come complesso degli uffici di supporto alle attività istituzionali del Consiglio regionale, dei suoi organi interni, dei singoli Consiglieri, nonché degli Organi di garanzia che hanno sede presso il Consiglio regionale;
b) gli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale;
c) gli uffici di segreteria del Presidente, dei Vicepresidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti di Commissioni consiliari o di altri organi collegiali interni del Consiglio.
3. Per gli uffici di segreteria dei Gruppi consiliari resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di funzionamento dei Gruppi medesimi.
4. (*ABROGATO*)

Art. 2 finalità

1. Il presente regolamento, nel disciplinare l’organizzazione degli uffici di cui all’articolo 1, si ispira alle seguenti finalità:
a) il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della struttura organizzativa, aumentando la flessibilità organizzativa in corrispondenza dell’insorgere di nuove esigenze anche di carattere transitorio;
b) il miglioramento della produzione legislativa regionale garantendo la trasparenza, la qualità di tecniche redazionali e valutative finalizzate all’efficacia delle disposizioni normative;
c) l’accrescimento della capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare;
d) l’ampliamento dell’efficacia dell’informazione e della comunicazione istituzionale sull’attività del Consiglio regionale;
e) la valorizzazione delle competenze e lo sviluppo delle specifiche professionalità consiliari, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento.

Art. 3 criteri generali di organizzazione

1. L’organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto e ai modelli organizzativi delle Assemblee parlamentari, al fine di assicurare il supporto necessario al migliore esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale ed è informata ai seguenti criteri generali:
a) funzionalità della struttura organizzativa rispetto alle esigenze degli organi assistiti, nel rispetto dei principi di legalità, di efficienza, efficacia ed economicità, con periodica verifica ed eventuale revisione in relazione ai mutamenti delle esigenze degli organi e del quadro normativo;
b) articolazione della struttura organizzativa per ambiti funzionali omogenei, garantendo una dimensione adeguata alle singole unità organizzative ed evitando duplicazioni, sovrapposizioni o frammentazioni;
c) programmazione dell’attività di gestione per obiettivi, controllo e valutazione dei risultati raggiunti; organizzazione per processi volti a migliorare il coordinamento tra le diverse unità organizzative, conformandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna; interconnessione anche mediante sistemi informativi automatizzati;
d) massimo coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi e nel raggiungimento dei risultati, nonché sviluppo e valorizzazione delle competenze del personale medesimo, anche attraverso

la formazione e l'aggiornamento;
e) distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi competenti, e quelle di direzione amministrativa e di gestione, attribuiti alla dirigenza;
f) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza nell'assolvimento delle funzioni dirigenziali relative alle strutture di supporto alle attività istituzionali del Consiglio regionale;
g) chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati.

Art. 4 funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di organizzazione degli uffici disciplinati dal presente regolamento sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso la periodica definizione di obiettivi, priorità e direttive generali per l'attività svolta dagli uffici, nonché la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse finalità e unità organizzative, verificando altresì la rispondenza dei risultati dell'attività svolta agli indirizzi impartiti.

Art. 5 atti di organizzazione

1. Gli atti di organizzazione previsti dal presente regolamento sono adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, ovvero con provvedimenti dirigenziali, in base alle rispettive competenze, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità interna.
2. Il confronto con le Organizzazioni sindacali si intende espletato mediante l'attivazione delle procedure previste dal Contratto collettivo vigente.
3. Gli atti medesimi sono adottati in forma scritta e sono motivati. Essi sono tempestivamente comunicati, dopo la loro adozione, alla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di organizzazione e personale.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE I - SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6 attribuzioni ed articolazione organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

1. La Segreteria generale del Consiglio regionale è l'unità organizzativa di livello direzionale di massima dimensione a sostegno delle attività istituzionali del Consiglio regionale. Essa svolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari ed ai singoli Consiglieri; assicura supporto all'attività degli Organi di garanzia; cura altresì i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle proprie attribuzioni, nonché l'attività di informazione ai cittadini e di comunicazione istituzionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) Aree;
b) Servizi;
c) Posizioni organizzative;
d) Strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
3. Le Aree sono unità organizzative di livello direzionale preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza.
4. I Servizi sono unità organizzative di livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi e dispongono di piena autonomia gestionale ed organizzativa, nell'ambito delle direttive formulate dal Segretario generale e dai Vice Segretari generali nonché di tutte le competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei risultati. I Servizi sono istituiti nell'ambito di un'Area.
5. Le Posizioni organizzative sono unità organizzative di livello non direzionale preposte all'assolvimento di compiti specifici di particolare complessità e dotate di elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; possono essere istituite nell'ambito di un Servizio, ovvero, laddove necessario per lo svolgimento di attività di particolare complessità non riconducibili ai compiti di un singolo Servizio, nell'ambito di una specifica Area o della Segreteria generale.
6. Le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio sono unità organizzative di livello non direzionale preposte all'assolvimento di compiti specifici di carattere continuativo, ricorrente o ripetitivo; possono essere istituite per esigenze permanenti di sub-articolazione e di decentramento territoriale nell'ambito di un Servizio, di una specifica Area o della Segreteria generale.

Art. 7 istituzione delle unità organizzative di livello direzionale

1. Le unità organizzative di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina:

a) il numero, la denominazione e le funzioni delle Aree;
b) il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio;

Art. 8 istituzione delle Posizioni organizzative

1. Le Posizioni organizzative di cui all'articolo 6, comma 5 sono istituite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, la quale determina:
a) il numero complessivo delle Posizioni organizzative e la loro ripartizione tra la Segreteria generale e gli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale;
b) i criteri di conferimento degli incarichi;
c) il modello di graduazione delle posizioni organizzative;
d) il metodo di valutazione delle posizioni medesime.

Art. 9 istituzione delle strutture stabili inferiori al Servizio

1. Le unità organizzative di cui all'articolo 6, comma 6, sono istituite con decreto del Segretario generale, che ne determina la denominazione, le attribuzioni, la collocazione organizzativa e la categoria richiesta per l'incarico di coordinamento.

Art. 10 determinazione del contingente di personale spettante alla Segreteria generale e a ciascuna unità organizzativa

1. Il contingente del personale spettante alla Segreteria generale, distinto per categoria e profili professionali, è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;
b) analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.
2. L'Ufficio di Presidenza procede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della dotazione organica di cui al comma 1, tenendo conto degli elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
3. Il contingente di personale, distinto per categoria e profili professionali, spettante a ciascun Servizio ed, ove istituite, a ciascuna unità di livello non direzionale, è definito con provvedimento del Segretario generale.

SEZIONE II - UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 11 istituzione degli Uffici e contingente

1. Sono istituite, alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, le seguenti unità organizzative di livello direzionale:
a) l'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto;
b) l'Ufficio Stampa, cui è preposto il Capo Ufficio Stampa.
2. Il contingente di personale, distinto per categoria e profilo professionale, spettante a ciascuno degli Uffici di cui al comma 1 è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale stabilita a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale.
3. Nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale possono essere istituite Posizioni organizzative e Strutture stabili di livello inferiore al Servizio con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio. L'atto istitutivo ne determina la denominazione e le funzioni.

Art. 12 Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto:
a) provvede al supporto delle attività politico-istituzionali del Presidente del Consiglio regionale;
b) cura la rappresentanza della Presidenza e ne organizza il cerimoniale;
c) coadiuva il Presidente del Consiglio regionale nei suoi rapporti esterni con gli altri organi della Regione, con le istituzioni locali, regionali, statali e sopranazionali ed in particolare con le altre assemblee legislative;
d) assiste il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni di componente degli organismi di coordinamento delle assemblee legislative regionali italiane ed europee;
e) cura i rapporti con l'Associazione dei Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia;
f) assiste i Vice Presidenti e i Consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza delegate dal Presidente del Consiglio;
g) cura, in collaborazione con gli altri uffici interessati, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;

h) promuove la conoscenza e l'interazione dell'istituzione consiliare con le varie componenti della società civile regionale.

Art. 13 Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale assicura l'attività giornalistica dell'Agenzia Consiglio notizie (ACON), caratterizzata dall'autonomia funzionale prevista dall'articolo 254, comma 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali). In particolare:
a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;
b) fornisce assistenza giornalistica all'attività degli Organi di garanzia;
c) provvede a fornire le traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;
d) collabora con gli altri uffici del Consiglio regionale nelle iniziative di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare.

SEZIONE III - UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 14 Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un massimo di quattro persone, composto da un segretario particolare, due addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.
2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria.

Art. 15 Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale

1. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 16 Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari

1. I Presidenti delle Commissioni consiliari o di analoghi organi collegiali, istituiti a norma del Regolamento interno del Consiglio, si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 17 personale addetto agli uffici di segreteria

1. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, collocati in posizione di comando; gli addetti di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata. Il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Il personale in posizione di comando è collocato in soprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva del personale regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale o il Consiglio regionale.
3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e dei Presidenti di Commissione consiliare o di analoghi Organi consiliari, per un periodo non superiore al mandato degli stessi; l'incarico può essere revocato a richiesta dei soggetti medesimi.
4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere inoltre conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.
5. Ai fini del conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria dell'Ufficio di cui all'articolo 14, almeno una delle unità va individuata tra dipendenti delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. L'autista di rappresentanza è individuato esclusivamente tra dipendenti della Regione.
6. A fronte di specifiche e motivate richieste, qualora il personale assegnato agli uffici di segreteria di cui agli articoli 14, 15 e 16 risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito.

SEZIONE IV - (ABROGATA)

Art. 18

(ABROGATO)

Art. 19

(ABROGATO)

CAPO III - INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 20 funzioni dirigenziali

1. Compete ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli obiettivi, priorità e programmi definiti dai competenti organi consiliari e di garanzia;
b) fornire assistenza agli organi consiliari e agli Organi di garanzia dando adeguato supporto nell'assolvimento dei compiti istituzionali, mediante proposte, pareri tecnici, analisi di fattibilità, elaborazione di dati, attività di studio e ricerca, con riferimento all'ambito di rispettiva competenza;
c) la formulazione di programmi di lavoro volti al miglioramento della struttura cui sono preposti;
d) la direzione amministrativa delle strutture e delle attività di competenza, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse assegnate;
e) la formazione, la valutazione e il controllo del personale assegnato, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
f) la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle attività contrattuali di competenza, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza; in caso di inerzia o di ritardo l'Ufficio di Presidenza medesimo può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale, può attribuire ad altro dirigente, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza l'Ufficio di presidenza può procedere alla attribuzione senza contestazione.

Art. 21 tipologia degli incarichi dirigenziali

1. Nell'ambito della categoria dirigenziale, sono previsti, con riferimento al Consiglio regionale, i seguenti incarichi dirigenziali:
a) Segretario generale;
b) Vice Segretario generale;
c) Direttore di Servizio;
d) Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;
e) Capo Ufficio Stampa;
f) Direttore di staff.

Art. 22 attribuzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario generale dirige e coordina l'attività della Segreteria generale del Consiglio regionale.
2. Il Segretario generale assicura la realizzazione degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali adottati dall'Ufficio di Presidenza, svolgendo a tal fine funzioni di alta direzione dell'attività delle unità organizzative della Segreteria generale e di raccordo con le altre strutture operanti presso il Consiglio regionale e con quelle dell'Amministrazione regionale.
3. Al Segretario generale spetta in particolare:
a) curare la preparazione dei lavori consiliari ed assistere il Presidente durante le sedute del Consiglio;
b) convocare le Commissioni consiliari permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi Presidenti;
c) assistere il Presidente del Consiglio durante le sedute della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le nomine, delle quali è segretario, con funzioni di consulenza;
d) assistere l'Ufficio di Presidenza, del quale è segretario, con funzioni di consulenza;
e) assistere le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei Presidenti di Commissione, delle quali è segretario, con funzioni di consulenza;
f) predisporre la proposta dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti all'Ufficio di Presidenza;
g) promuovere attività di comunicazione istituzionale e curare lo sviluppo e la gestione degli strumenti di comunicazione interna ed esterna del Consiglio;
h) *SOPPRESSA;*
i) *SOPPRESSA;*
j) assegnare il personale ed i mezzi alle singole unità organizzative della Segreteria Generale, in relazione agli obiettivi e ai programmi adottati dall'Ufficio di Presidenza;

k) disporre la mobilità del personale tra i Servizi della Segreteria Generale, sentiti i Vice Segretari generali e i Direttori di Servizio interessati;
l) controllare la gestione e verificare la produttività della struttura consiliare e il raggiungimento dei risultati;
m) curare, nell'ambito dell'autonomia organizzativa consiliare, le relazioni sindacali;
n) proporre all'Ufficio di Presidenza la valutazione del personale dirigenziale;
o) adottare gli atti di gestione del personale assegnato alle unità organizzative poste alle sue dirette dipendenze, ivi compresa la valutazione del personale medesimo ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;
p) predisporre lo schema di bilancio interno del Consiglio regionale, da sottoporre all'esame dell'Ufficio di Presidenza;
q) approvare i contratti e assumere gli atti di impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale;
r) autorizzare il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi;
s) nominare i sostituti dei Direttori dei Servizi in caso di assenza, impedimento, vacanza del titolare;
t) SOPPRESSA;
u) adottare gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Segreteria generale;
v) adottare ogni altro atto non attribuito alla competenza di altri dirigenti.
4. Il Segretario generale può, con proprio provvedimento, delegare ai Vice Segretari generali talune delle proprie attribuzioni.

Art. 23 attribuzioni dei Vice Segretari Generali

1. I Vice Segretari generali coadiuvano il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e sono preposti al coordinamento delle Aree di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a). In particolare:
a) collaborano con il Segretario generale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura e per lo svolgimento dell'attività di assistenza al Consiglio e agli organi consiliari;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso;
c) assicurano, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di coordinamento, la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate alla migliore funzionalità dell'Area di riferimento;
d) predispongono - sentiti i Direttori di Servizio - il piano annuale di formazione del personale dell'Area di riferimento;
e) coordinano l'attività dei Servizi, secondo le direttive del Segretario generale, risolvendo i conflitti positivi e negativi di competenza tra i medesimi;
f) collaborano con il Segretario generale nella valutazione, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato, del personale dirigenziale dell'Area di riferimento;
g) adottano gli atti di gestione del personale assegnato alle unità organizzative poste alle loro dirette dipendenze, ivi compresa la valutazione del personale medesimo ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;
h) svolgono funzioni sostitutorie dei Direttori di Servizio in caso di vacanza, assenza o impedimento;
i) svolgono gli altri compiti ad essi assegnati dal Segretario generale.
2. Le funzioni sostitutorie del Segretario generale sono svolte da uno dei Vice Segretari generali individuato dall'Ufficio di Presidenza all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 24 attribuzioni dei Direttori di Servizio

1. I Direttori dei Servizi, nell'ambito della propria autonomia di gestione e nel quadro definito dagli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali adottati dall'Ufficio di Presidenza, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività della struttura cui sono preposti, assicurando il perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate.
2. Ai Direttori dei Servizi spetta in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza della struttura cui sono preposti;
b) la stipulazione dei contratti secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Consiglio;
c) adottare gli atti di gestione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti, ivi compresa la valutazione del personale medesimo, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio di risultato;
d) il controllo dell'attività, la verifica periodica dei carichi di lavoro del personale e della produttività della struttura cui sono preposti e del raggiungimento dei risultati;
e) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato alla struttura cui sono preposti;
f) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 30;
g) collaborare alla predisposizione della proposta dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti dall'Uf-

ficio di Presidenza;
h) assistere gli organi consiliari e i singoli Consiglieri, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare effettuando studi e ricerche e svolgendo attività di consulenza a favore dei Consiglieri regionali e degli organi consiliari;
i) assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure amministrative nonché la circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti e l'accesso dei Consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo;
l) lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dai Regolamenti consiliari in materia contrattuale e di contabilità ed in particolare quelle relative ai provvedimenti di entrata e di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 25 attribuzione del Capo Ufficio stampa

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, il Capo dell'Ufficio stampa assume anche l'incarico di Direttore responsabile della Agenzia Consiglio Notizie (ACON) e ne svolge le relative funzioni.

Art. 26 attribuzioni dei Direttori di staff

1. Presso la Segreteria generale possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

Art. 27 conferimento degli incarichi di Segretario Generale, Vice Segretario generale e Capo di Gabinetto

1. Gli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio.
2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale.
3. I rapporti conseguenti agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 31.
4. Gli incarichi di cui ai comma 1 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità nella categoria dirigenziale di almeno cinque anni.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, risultante da almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;
b) aver conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica maturata per almeno un quinquennio nella ricerca universitaria, nella docenza universitaria, nella magistratura, nell'avvocatura o nelle professioni che richiedono l'iscrizione ad un albo.
6. Per gli incarichi di cui al comma 1 si tiene conto dei curricula, delle attitudini all'alta direzione e delle competenze professionali.
7. L'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale o a soggetti esterni, purché in possesso del diploma di laurea.

Art. 28 conferimento dell'incarico di Capo Ufficio Stampa

1. L'incarico di Capo Ufficio Stampa è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, a personale regionale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 53/1981, con qualifica di caporedattore.

Art. 29 conferimento degli incarichi di Direttore di Servizio e di Direttore di staff

1. L'incarico di Direttore di Servizio e di Direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.
2. Gli incarichi sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata minima annuale - ad eccezione di quelli di staff - e massima quinquennale, sono rinnovabili e revocabili. La revoca prima della scadenza deve essere motivata.
3. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro 180 giorni dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel limite del quindici per cento, arrotondato all'unità più vicina, dei posti comples-

sivamente previsti per gli incarichi medesimi, anche a soggetti esterni, in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, adeguata alle funzioni da svolgere, risultante da almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;
b) aver conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica maturata per almeno un quinquennio nella ricerca universitaria, nella docenza universitaria, nella magistratura, nell'avvocatura o nelle professioni che richiedono l'iscrizione ad un albo.
5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è preceduto dalla pubblicazione sul BUR di apposito avviso.
6. Gli incarichi con contratto a tempo determinato di diritto privato possono essere conferiti anche a dipendenti del ruolo unico regionale, per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti del personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
7. Per gli incarichi di Direttore di Servizio si tiene conto dei curricula, delle attitudini alla direzione e delle competenze professionali.

Art. 30 conferimento degli incarichi sostitutori

1. Il Segretario generale, qualora non risultino conferiti gli incarichi di Vice Segretario generale, attribuisce l'incarico sostitutorio, per i casi di propria assenza o impedimento, a uno o più direttori di Servizio; analogo conferimento può avvenire per i casi di contestuale assenza o impedimento del Segretario generale e dei Vice Segretari generali. In caso di vacanza del Segretario generale, l'incarico sostitutorio, qualora non risulti conferito l'incarico di Vice Segretario generale vicario, è attribuito dall'Ufficio di Presidenza.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento di un Direttore di Servizio, il Segretario generale, valutata l'impossibilità di esercitare mediante uno dei Vice Segretari generali o direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro Direttore di Servizio.

Art. 31 contratti dirigenziali di diritto privato

1. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi ai contratti di cui all'articolo 27 sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato A. Il trattamento economico è determinato dall'Ufficio di Presidenza, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
2. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 29, comma 4, sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato B. Il trattamento economico è determinato dall'Ufficio di Presidenza con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato da una indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. In ogni caso i contratti di cui al presente articolo sono risolti di diritto:
a) nel caso degli incarichi di Segretario generale, Vice Segretario generale, Direttore di Servizio e di Direttore di staff, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dalla carica dell'Ufficio di Presidenza che ha conferito gli incarichi;
b) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento dell'attribuzione di detto incarico ad altro soggetto e, comunque, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a dipendenti regionali determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti esterni, provenienti dal settore pubblico, è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte degli enti di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 32 graduazione degli incarichi dirigenziali

1. Le posizioni dirigenziali relative ai Direttori di Servizio e ai Direttori di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.
2. Il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 33 *bis*, comma5, lettera b), nonché la graduazione delle posizioni medesime sono approvate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta

del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti la distribuzione delle responsabilità, l'assegnazione delle risorse, i compiti ed il grado di autonomia delle strutture di riferimento.

Art. 33 valutazione della dirigenza

1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato. Le valutazioni riferite al Segretario generale sono proposte all'Ufficio di Presidenza dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Per la valutazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 *bis*.
3. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.

Art. 33 bis organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza , su proposta del Presidente del Consiglio regionale ed è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico può essere revocato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza; decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro scadenza.
3. I componenti dell'Organismo di cui al comma 1, una volta giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. L'Organismo di cui al comma 1 svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all'Ufficio di Presidenza; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ai documenti del Consiglio regionale e può richiedere agli uffici tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.
5. L'Organismo di cui al comma 1:
a) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
b) predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32, nonché il modello per la valutazione di risultato dei dirigenti;
c) predispone, almeno annualmente, i parametri di riferimento della valutazione e relativi alla efficace ed efficiente gestione degli obiettivi;
d) presenta detti parametri all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
e) cura direttamente l'informazione al dirigente interessato dei parametri di valutazione e degli obiettivi, generali e particolari, prima dell'inizio della gestione dell'anno di riferimento;
f) provvede, periodicamente, all'attività di monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi annuali; dell'esito del monitoraggio e degli eventuali correttivi di gestione da apportare viene informato il dirigente interessato;
g) propone, annualmente, la valutazione finale sull'operato dei dirigenti, sulla scorta della correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili;
h) provvede, prima della definitiva formalizzazione della valutazione, anche parzialmente negativa, all'acquisizione, in contraddittorio, delle deduzioni del dirigente interessato;
i) elabora, ove richiesto, proposte e modelli di valutazione riferiti a personale non dirigente con incarico di Posizione organizzativa;
j) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed è responsabile della sua corretta applicazione;
l) monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni.
6. Ai componenti dell'Organismo di cui al comma 1 spetta un'indennità, da determinarsi con delibera-

zione dell'Ufficio di Presidenza, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
7. L'attività di supporto alle funzioni dell'Organismo di cui al comma 1 è assicurata dalla Segreteria generale.

Art. 34 diploma di laurea

1. In tutti i casi in cui il presente Capo prevede il diploma di laurea quale requisito per il conferimento dell'incarico, si intende la laurea almeno quadriennale, secondo il previgente ordinamento universitario, o la laurea specialistica, secondo l'ordinamento vigente.

CAPO IV - INCARICHI NON DIRIGENZIALI

Art. 35 conferimento degli incarichi di posizioni organizzative

1. Nell'ambito delle unità organizzative della Segreteria generale e degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio possono essere conferiti incarichi relativi a posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento:
a) di funzioni di direzione delle unità organizzative di cui all'articolo 6, comma 5, con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 45, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996;
b) di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
c) di attività di staff, di studio, ricerca e ispettive caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Segretario generale, d'intesa con il dirigente dell'unità organizzativa al cui interno è collocata la posizione organizzativa. Per le posizioni organizzative istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio. Il provvedimento di conferimento definisce le funzioni, anche di direzione, i compiti e gli obiettivi della posizione organizzativa, la durata dell'incarico e la retribuzione di posizione fissa. Gli obiettivi sono aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dal sistema di valutazione. Gli incarichi possono essere revocati prima della loro scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

Art. 36 conferimento degli incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio

1. Alle strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all'articolo 6, comma 6, è preposto un coordinatore scelto tra il personale in servizio presso il Consiglio regionale appartenente alla categoria indicata nel provvedimento istitutivo della struttura medesima.
2. L'incarico di coordinatore è conferito dal Segretario generale del Consiglio, su proposta del Direttore del Servizio. Per le strutture istituite nell'ambito degli Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio, al conferimento dell'incarico provvede l'Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile dell'Ufficio. L'incarico ha durata biennale ed è revocabile e rinnovabile.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, continua ad applicarsi il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1989, n. 0415/Pres. (Regolamento per l'affidamento dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio di cui agli artt. 29 e 229 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7).

CAPO V - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COORDINAMENTO

Art. 37 strumenti di programmazione

1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, definisce la programmazione delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale che consiste nella definizione periodica degli obiettivi di gestione, delle azioni e dei progetti ad essi orientati, delle risorse finanziarie, funzionali e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.
2. Annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, approva il Programma di attività, che contiene gli obiettivi assegnati ai dirigenti, e costituisce il parametro per la valutazione dei medesimi.

Art. 38 sistemi di controllo

1. Il Consiglio regionale si dota di un sistema di controllo interno, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Le modalità operative del sistema di controllo sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale.

Art. 39 Comitato dei Dirigenti

1. Il Segretario generale, al fine di assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività svolte dalle diverse strutture, convoca, con cadenza almeno bimestrale, il Comitato dei Dirigenti di cui fanno parte i dirigenti consiliari.
2. Il Comitato dei Dirigenti sviluppa la collaborazione tra le unità organizzative, esamina i problemi organizzativi e operativi di carattere comune e formula proposte e pareri.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 disposizioni transitorie

1. La nuova articolazione organizzativa della Segreteria generale, istituita ai sensi dell'articolo 7, diventa operativa con il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali o sostitutori.
2. Gli incarichi di sostituto di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono confermati sino alla loro naturale scadenza e possono essere prorogati sino alla data di attivazione dell'articolazione organizzativa di cui al comma 1.

Art. 41 ricognizione delle disposizioni di legge abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004, sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni legislative incompatibili con il regolamento medesimo, di seguito indicate:
a) articolo 240 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 8/2000;
b) legge regionale n. 8/2000, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, con esclusione del comma 2 bis, secondo periodo e del comma 4 bis, secondo periodo.

Art. 42 disposizioni di legge che cessano di trovare applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18/1996, cessano di applicarsi al Consiglio regionale le disposizioni legislative menzionate dall'articolo 40 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 43 pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Allegato "A" (riferito all'art. 31, comma 1).

Elementi negoziali del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Segretario e Vice Segretario generale del Consiglio regionale e Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

1) (*Oggetto*). Il soggetto incaricato è tenuto a svolgere - a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore del Consiglio regionale - l'incarico nel rispetto degli obblighi normativamente previsti, nonché secondo le modalità stabilite per il personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, in particolare per lo svolgimento dei compiti definiti dalle disposizioni del presente regolamento per la figura dirigenziale oggetto del l'incarico.
2) (*Natura fiduciaria nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico*). Nel contratto le parti devono riconoscere l'imprescindibile natura fiduciaria nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico.
3) (*Decorrenza e durata*). Il contratto definisce la data di decorrenza dell'incarico e la sua durata, fatte salve le cause di estinzione anticipata dell'incarico previste al punto 7; deve essere poi dato atto che alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.
4) (*Periodo di prova*). L'incaricato è esonerato dall'effettuazione del periodo di prova, attesa l'attività dirigenziale da questi prestata alle dipendenze della Regione. Nel caso di soggetti esterni, l'incaricato è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi. A detto periodo di prova si applica integralmente la disciplina del vigente Contratto collettivo di lavoro relativo al personale regionale - area dirigenziale.
5) (*Incompatibilità*). È fatta salva l'applicazione al presente rapporto della disciplina di cui all'articolo 10

della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
6) (*Trattamento economico*). Il contratto deve definire l'emolumento onnicomprensivo spettante al dirigente da suddividere in 13 mensilità. L'importo è aggiornato al 1 gennaio di ogni anno in base al tasso di inflazione maturato nell'anno precedente, calcolato secondo gli indici ISTAT.
7) (*Cause di estinzione del rapporto di lavoro*). Il contratto deve richiamare espressamente la clausola risolutiva di cui all'art. 31, comma 3, del presente regolamento e contenere inoltre le seguenti cause di estinzione:

a) esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'Ufficio di Presidenza avvalendosi degli strumenti previsti;
b) esigenze funzionali legate al ridisegno delle strutture organizzative del Consiglio regionale, sempre che il nuovo impianto strutturale risulti sostanzialmente diverso da quello precedente;
c) venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto il conferimento dell'incarico.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), al dirigente deve essere garantito un preavviso di sessanta giorni e un'indennità pari al 25% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente punto 3, nel limite massimo di sei mensilità (*una tantum*). Per i soggetti esterni, nei casi di cui alle lettere b) e c) al dirigente deve essere garantito un preavviso di novanta giorni e un'indennità pari al 50% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente punto 3, nel limite massimo di ventiquattro mensilità (*una tantum*). Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando alla Regione un preavviso di novanta giorni. In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente o l'Amministrazione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte. Il rapporto di lavoro si estingue inoltre per le cause previste dal Contratto collettivo di lavoro relativo all'area dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste.
8) (*Trattamento previdenziale*). Per i trattamenti di quiescenza e assistenza, si applicano le norme che prevedono l'iscrizione all'I.N.P.D.A.P., Gestioni autonome C.P.D.E.L. ai fini di pensione, all'ex E.N.P.D.E.P. per l'assegno di lutto e al Fondo credito, nonché all'I.N.A.I.L. per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è corrisposto, da parte dell'I.N.P.D.A.P., il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2000.
9) (*Rinvio*). Il rapporto di lavoro viene regolato, per quanto non espressamente previsto con il contratto individuale, con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale, per le parti compatibili con la natura di contratto di lavoro a tempo determinato. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigenziale.
10) (*Controllo*). Il decreto di approvazione del contratto deve essere trasmesso alla Direzione generale delle risorse economiche e finanziarie per l'apposizione del visto e solamente dopo tale formalità si intenderà impegnativo per la Regione.
11) (*Spese*). Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del dirigente incaricato.

Allegato "B" (riferito all'art. 31, comma 2).

Elementi negoziali del contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per il conferimento degli incarichi di Direttore di Servizio e di Direttore di staff.

1) (*Oggetto*). Il soggetto incaricato è tenuto a svolgere l'incarico individuato dal contratto e, in particolare, espletare le attribuzioni previste dal presente regolamento per la tipologia di incarico oggetto del contratto, con riferimento alle competenze assegnate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 7 del regolamento medesimo.
2) (*Decorrenza e durata*). Il contratto deve definire la decorrenza e la durata dell'incarico salvo quanto previsto al punto 7.
3) (*Periodo di prova*). Il dirigente è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi.
4) (*Sede di lavoro*). La sede di servizio è sita in Trieste presso gli Uffici del Consiglio regionale.
5) (*Rinvio*). Il rapporto di lavoro viene regolato con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigenziale.
6) (*Trattamento economico*). Al dirigente spetta il trattamento economico previsto dalla legge e dal Con-

tratto collettivo per il personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area dirigenziale - per i titolari di un incarico di Direttore di Servizio o di Direttore di staff. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni del Contratto collettivo citato, sia con riferimento al trattamento base che al trattamento integrativo. Al dirigente verrà corrisposto, in quanto competa, l'assegno per il nucleo familiare nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
7) (*Cause di estinzione del rapporto di lavoro*). Il contratto, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del presente regolamento, è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla cessazione dalla carica dell'Ufficio di Presidenza che ha conferito l'incarico. Il rapporto di lavoro si estingue altresì per le cause previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale.
8) (*Controllo*). Il decreto di approvazione del contratto verrà trasmesso alla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie per l'apposizione del visto e solamente dopo tale formalità si intenderà impegnativo per la Regione.
9) (*Spese*). Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del dirigente incaricato.

14_2_1_ACR_CONS DEL 92_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 92 - Struttura di assistenza al Co.Re.Com del Friuli Venezia Giulia denominata "Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni". Soppressione.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)", e in particolare l'articolo 6 che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e ne fissa la sede presso il Consiglio regionale;
VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all''interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
- l'articolo 4, comma 3, lettera a), che, modificando l'articolo 20 della legge regionale 11/2001, stabilisce che il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 4, della succitata legge regionale 16/2013, che stabilisce che la struttura per il supporto degli organi di garanzia di cui al comma 1 del medesimo articolo diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale e che fino a tale momento resta in funzione la struttura a supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni preesistente alla data di entrata in vigore della legge stessa;
VISTA la propria delibera n. 186 del 30 luglio 2001, con cui era stata istituita la struttura denominata "Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni;
VISTA la propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013 con cui, tra l'altro, viene istituito, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;
VISTA la declaratoria del Servizio Organi di garanzia di cui all'allegato B della succitata delibera n. 88/2013, nel cui ambito è prevista l'attività di segreteria e di assistenza tecnico-specialistica al Comitato regionale per le comunicazioni sia per l'esercizio delle funzioni proprie sia per l'esercizio delle competenze delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTA la propria delibera n. 91 del 20 dicembre 2013 con cui è stato attribuito l'incarico di Direttore del suddetto Servizio Organi di garanzia al Vicesegretario generale vicario, coordinatore dell'Area generale, dott.ssa Gabriella Di Blas, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito della suddetta modifica normativa e del perfezionamento della fase attuativa dell'articolo 3 della legge 16/2013, provvedere alla soppressione del preesistente struttura denominata "Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni";

DATO ATTO che in data 9 dicembre 2013, sul riassetto organizzativo di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la struttura denominata "Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni".
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 94_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
Delibera dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 94 - Struttura stabile di livello inferiore al servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna". Soppressione.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, "Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna", e in particolare l'articolo 3, comma 1, che fissa presso il Consiglio regionale la sede della Commissione medesima;
VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all"interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
- l'articolo 5, comma 1, lettera b), che, modificando l'articolo 3 e abrogando l'articolo 3 bis della legge regionale 23/1990, stabilisce che la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui al suddetto articolo 3, comma 1;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 4, della succitata legge regionale 16/2013, che stabilisce che la struttura per il supporto degli organi di garanzia di cui al comma 1 del medesimo articolo diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale e che fino a tale momento resta in funzione la struttura a supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistente alla data di entrata in vigore della legge stessa;
VISTA la propria delibera n. 149 del 16 giugno 2005, con cui era stata istituita la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna" e determinata la relativa dotazione organica;
VISTA la propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013 con cui, tra l'altro, viene istituito, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;
VISTA la declaratoria del Servizio Organi di garanzia di cui all'allegato B della succitata delibera n. 88/2013, nel cui ambito è prevista l'attività di segreteria e di assistenza tecnico-specialistica alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA la propria delibera n. 91 del 20 dicembre 2013 con cui è stato attribuito l'incarico di Direttore del suddetto Servizio Organi di garanzia al Vicesegretario generale vicario, coordinatore dell'Area generale, dott.ssa Gabriella Di Blas, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito della suddetta modifica normativa e del perfezionamento della fase attuativa dell'articolo 3 della legge 16/2013, provvedere alla soppressione della preesistente struttura di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
DATO ATTO che in data 9 dicembre 2013, sul riassetto organizzativo di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna".
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 95_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazio dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2013, n. 95 - Articolo 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Determinazione della dotazione organica - distinta per categorie e per profili professionali - della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'articolo 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, il quale prevede che il contingente del personale spettante alla Segreteria generale, distinto per categoria e profili professionali, è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale e dell'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 144 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con deliberazione n. 81 del 6 dicembre 2012, con cui è stata determinata la dotazione organica - distinta per categorie e profili professionali - della Segreteria generale del Consiglio regionale;
VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari" che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all"interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;
VISTO il comma 5 del citato articolo 3 della legge regionale 16/2013 che dispone che la dotazione organica della Segreteria generale vari in aumento corrispondente alla dotazione organica del Servizio di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni e della Struttura stabile inferiore al Servizio denominata "Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna";
VISTA la propria deliberazione n. 209 del 17 maggio 2006 con la quale è stato stabilito il contingente di personale, distinto per categorie e profili professionali, spettanti alla Servizio di supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni, e, in particolare:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE		ORGANICO
Dirigente			1
D	Specialista amministrativo economico	indirizzo amministrativo	5
		indirizzo statistico	1
	Specialista turistico culturale		1
Totale			8

VISTA la propria deliberazione n. 149 del 16 giugno 2005 con la quale è stato stabilito il contingente di personale, distinto per categorie e profili professionali, spettanti alla Struttura stabile inferiore al Servizio Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, in particolare:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE		ORGANICO
D	Specialista amministrativo economico	indirizzo amministrativo	2
C	Assistente amministrativo economico		1
Totale			3

VISTA la propria deliberazione n. 88 del 20 dicembre 2013 con la quale è stato istituito il Servizio Organi di garanzia, all'interno dell'Area generale della Segreteria generale del Consiglio regionale, al fine di supportare, tra le altre, le attività del Comitato regionale per le comunicazioni e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA la propria deliberazione n. 92 del 20 dicembre 2013 con la quale è soppresso il Servizio a supporto all'attività del Comitato regionale per le comunicazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
VISTA la propria deliberazione n. 94 del 20 dicembre 2013 con la quale è soppressa la Struttura stabile inferiore al Servizio Ufficio di supporto all'attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
RILEVATO che le unità di dirigenti previste dalla dotazione organica, determinata dalla citata delibera n.144/2005 e successive modifiche, sono sufficienti a coprire le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale;
RILEVATA inoltre la necessità di apportare alcune modifiche all'attuale dotazione organica, per meglio corrispondere alle effettive esigenze funzionali e organizzative di alcuni uffici della Segreteria generale, e in particolare di:
AUMENTARE di un'unità il contingente di personale di categoria C, profilo professionale tecnico;
DIMINUIRE di un'unità il contingente di personale di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico;
RITENUTO pertanto di rideterminare il contingente del personale spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale secondo quanto di seguito riportato:

Categorie	Profili professionali	Organico
Dirigente		7
D	Specialista amministrativo-economico	60
	Specialista turistico culturale	4
	Specialista tecnico	6
C	Assistente amministrativo-economico	25
	Assistente tecnico	3
B	Collaboratore amministrativo	11
A	Operatore	5
Totale		**121**

DATO ATTO che, ai sensi del Sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL 1994-1997, in data 9 dicembre 2013 la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) e g), del Regolamento interno del Consiglio regionale;
SU PROPOSTA del Segretario generale;
all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente del personale, distinto per categorie e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale, è rideterminato secondo quanto risulta dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

14_2_1_ACR_CONS DEL 95_2_ALL1

Allegato A delibera UP n. 95 del 20 dicembre 2013

DOTAZIONE ORGANICA DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DISTINTA PER CATEGORIE E PER PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORGANICO
DIRIGENTI *		**7**
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO-ECONOMICO	60
	SPECIALISTA TURISTICO CULTURALE	4
	SPECIALISTA TECNICO	6
	TOTALE	**70**
C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO	25
	ASSISTENTE TECNICO	3
	TOTALE	**28**
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	**11**
A	OPERATORE	**5**
TOTALE GENERALE		**121**

*COMPRESI IL SEGRETARIO GENERALE E DUE VICESEGRETARI GENERALI COORDINATORI D'AREA

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

14_2_2_CORTE COST SENT 298

Corte Costituzionale

Sentenza 2 dicembre 2013, n. 298, depositata l'11 dicembre 2013. Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 14, per intero e, in subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17, 18, commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 14, per intero e, in subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17, 18, commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2012 ed iscritto al n. 191 del registro ricorsi 2012.
VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
UDITO nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
UDITI l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso depositato il 20 dicembre 2012 e notificato il 17-21 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4 e 5; 13, comma 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7, 9; 16, comma 2, lettera a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e

5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1.1.- Il ricorrente impugna l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, stabilendo che l'atto di programmazione regionale (d'ora in avanti APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale (PER), è sottoposto alla procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) nelle sole ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei, implicitamente la esclude negli altri casi. Si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», che, secondo il dettato della norma statale interposta appena citata, deve essere assoggettato sempre – ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello stesso art. 6 – alla VAS prevista da tale fonte statale.
1.2.- Oggetto di impugnazione è altresì l'art. 12, comma 8, della citata legge regionale n. 19 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003 /30/CE) gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi, «anche in corso d'opera», su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica (e quindi non necessariamente esistenti), contrasterebbe con l'art. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 28 del 2011. Quest'ultima norma, infatti, attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Nelle more dell'approvazione di tale decreto, la disposizione statale citata perimetra l'area degli interventi da considerare «non sostanziali» e, quindi, sottoposti alla procedura abilitativa semplificata, delimitandola ai soli interventi da realizzare sugli impianti «esistenti».
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame sotto diversi profili: per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Sotto il primo ed il secondo profilo, il ricorrente rileva come tali previsioni introducano oneri amministrativi - «a pena di improcedibilità» - superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, e segnatamente dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290. Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione dell'ambito della potestà legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, dall'altro lato, la violazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il principio di semplificazione amministrativa e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento amministrativo.
Quanto al terzo profilo, la norma regionale, modulando i requisiti e i contenuti della progettazione sugli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 206 del medesimo decreto legislativo, il quale non include, tra le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricità), le disposizioni sui livelli di progettazione di cui ai citati articoli.
1.4.- Il ricorrente impugna, poi, l'art. 13, comma 6, della legge regionale in esame per violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma terzo, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Tale disciplina, subordinando il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)
In particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo da ultimo citato configura l'attività de qua come libera.
La disciplina statale di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sancendo che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, rivela che l'iniziativa può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree», i quali sono agevolati ad acquisire tale titolarità contro la volontà dei

proprietari con lo strumento autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Inoltre, soltanto nel caso previsto al comma 4-bis del citato art. 12, relativo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, la normativa statale richiede che il proponente dimostri la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto (trattandosi peraltro comunque di mera disponibilità e non di titolarità).
Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto la stessa inciderebbe negativamente sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del settore.
1.5.- L'art. 14 della legge regionale in esame, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, è impugnato per violazione degli art. 4 e 5 dello statuto oltre che dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrasterebbe con l'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003.
La norma, infatti, diversamente dal comma 3 del citato art. 1-sexies, non prevede l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto.
Inoltre, detta disposizione, diversamente dal comma 1 del predetto art. 1-sexies, non prevede che l'autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.
A parere del ricorrente la mancata previsione di misure di salvaguardia e la mancata previsione che l'autorizzazione unica disciplinata dal censurato art. 14 costituisca titolo sufficiente anche per realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato comporterebbero, altresì, un pregiudizio del principio costituzionale di buon andamento, pregiudicando l'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, concretando la violazione dell'art. 97 Cost.
1.6.- L'art. 14, comma 2, della legge regionale impugnata, poi, sarebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.
Con riferimento a tale ultimo parametro, la disposizione censurata, imponendo al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 - oltre che con le linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) -, il quale prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Il ricorrente lamenta che siffatto obbligo mortificherebbe le istanze di semplificazione e di celerità insite nel procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale, con conseguente violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. oltre che dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
1.7.- Viene altresì impugnato l'art. 14, comma 7, della legge regionale indicata in epigrafe per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione censurata, la quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, sarebbe in contrasto con la normativa statale di principio di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (recte: d.l. n. 239 del 2003) nonché con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa.
1.8.- Con riferimento agli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della impugnata legge regionale viene prospettata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni, prevedendo che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, si porrebbero in contrasto con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b), del d.l. n. 239 del 2003, a norma del quale, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, oltre che con le linee guida, le quali, al punto 13.4, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono che le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

1.9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 16, comma 2, lettera a), della citata legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, infatti, assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi, senza riprodurre né lo specifico limite di potenza («non superiore a 50 kW») previsto dalla legge statale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili né la limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli impianti solari fotovoltaici, così indebitamente estendendo detto regime abilitativo anche oltre tali limiti. Tale disciplina contrasterebbe, quindi, con la normativa statale di principio di cui ai d.lgs. n. 28 del 2011 e n. 387 del 2003, ed in particolare, l'art. 6, comma 11, del predetto d.lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede le su richiamate limitazioni di potenza ed ubicazione.
Il ricorrente lamenta altresì la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia».
1.10.- Sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale è oggetto di impugnazione l'art. 17 della legge regionale in esame.
La norma dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) è subordinata alla stipula dell'accordo.
A parere del ricorrente tale disciplina si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale, pur consentendo alle Regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale non prevede che la stipula di detti accordi possa condizionare - subordinandola - l'intesa con lo Stato ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica.
Nel ricorso viene, inoltre, evidenziato che la facoltà di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica, mentre la norma regionale impugnata consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali connotazioni e finalità.
Viene, infine, segnalato che la norma censurata, attribuendo all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi, contrasterebbe con l'art. 34, comma 11 (recte: comma 16), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che le modalità di stipula dei predetti accordi siano individuati da un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Infine, il ricorrente lamenta che la norma impugnata, stabilendo già la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa disciplinata all'art. 11, comporta che il ricorso alla procedura alternativa (deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Regione interessata) prevista dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 per le ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa risulti sostanzialmente obbligatorio. Tale aggravamento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica comporterebbe la violazione del principio costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.
1.11.- Sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, è impugnato l'art. 18, comma 4, della legge regionale in esame.
A parere del ricorrente la norma violerebbe l'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge n. 239 del 2004 in quanto, riservando una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale e, quindi, sottraendola alle regole del libero mercato dell'energia, recherebbe un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico con conseguente falsamento delle regole di concorrenza del mercato dell'energia.
1.12.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, gli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere f) ed h), della legge regionale in esame per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Tali disposizioni, introducendo onerosi requisiti (tra cui, ad esempio, l'obbligatorietà degli impianti fotovoltaici e della gestione di servizi di car sharing) per l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti, introdurrebbero significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non adeguatamente giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, così ponendosi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.- Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, la quale, sia nell'atto di costituzione che nella memoria depositata successivamente (nella quale vengono approfondite le argomentazioni difensive), chiede che sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure prospettate nel ricorso.
Sulle singole materie di riferimento, la Regione evidenzia che il ricorso è concepito come se la materia di riferimento fosse esclusivamente la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'eccezione della contestazione relativa all'art. 5, comma 9, della legge regionale impugnata, in cui il ricorso si riferisce alla materia statale «ambiente», mentre, trattandosi di impianti la cui costruzione impatta profondamente sul territorio, la Regione potrebbe intervenire anche in forza della propria potestà primaria in materia di urbanistica (art. 4, numero 11, recte: numero 12, dello statuto speciale), alla quale vanno affiancate altre materie che possono venire in considerazione, in relazione a singole disposizioni.
2.1.- In ordine all'art. 5, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: n. 19) del 2012, la Regione evidenzia che l'APR è emanato in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in modo da essere congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione. Il decreto ministeriale da attuare ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020». L'APR non sarebbe un atto di programmazione territoriale ma di programmazione delle quantità. Esso, sino a che assuma soltanto contenuti finanziari e non territoriali, non potrebbe quindi rientrare nel novero degli atti individuati dall'art. 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152 del 2006, non costituendo un atto di pianificazione del settore energetico suscettibile di riflessi ambientali. Solo in via eventuale l'APR assume contenuti territorialmente – e dunque ambientalmente - rilevanti, e in tali ipotesi, infatti, secondo la normativa regionale, non opera l'esclusione delle procedure di VAS.
2.2.- Con riferimento all'art. 12, comma 8, della legge regionale in esame, la Regione non contesta che dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 possano ricavarsi principi fondamentali della materia, ma sostiene che tra essi non potrebbe farsi rientrare la necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche non sostanziali.
2.3.- Relativamente all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 19 del 2012, la Regione sostiene la inammissibilità e infondatezza del primo motivo di censura, legato alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
In primo luogo, viene rilevato che l'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003, assunto a parametro interposto, di per sé disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1), prevedendo, al comma 5, che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo [...]». Da ciò deriverebbe che, non potendo ricavarsi da tale norma principi fondamentali della materia per impianti e strutture diverse dalle reti elettriche, dovrebbe dichiararsi l'inammissibilità, per mancata indicazione del necessario parametro interposto, della questione riferita all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia, e impianti di deposito e di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.
La censura sarebbe comunque non fondata nel merito, sia nella parte in cui si riferisce alle reti elettriche, sia nella parte in cui essa si dovesse riferire ai rimanenti impianti e strutture considerati dagli artt. 12 e 13 della legge regionale. E ciò in quanto l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di una conferenza di servizi convocata al fine di giungere all'adozione di una decisione nel merito, che deve avere necessariamente ad oggetto un progetto definitivo.
2.3.1.- La Regione sostiene la inammissibilità e infondatezza anche del secondo motivo di censura avente ad oggetto sempre l'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame, legato alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
La Regione ritiene che la disposizione statale che sarebbe stata violata - l'art. 1-sexies, comma 3, del

d.l. n. 239 del 2003, nella parte in cui stabilisce che il procedimento di autorizzazione unica può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo – si riferisce ad elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, per i quali l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate. Le autorizzazioni uniche cui si riferisce l'impugnato art. 13 della legge regionale sono invece solo quelle di competenza regionale, provinciale e comunale. Ne deriverebbe che il comma 3 del citato art. 1-sexies non potrebbe essere qualificato come norma diretta a stabilire prestazioni essenziali, cui le regioni si debbano uniformare.

2.3.2.- Con riferimento, infine, al terzo motivo di censura del predetto art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, legato alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., a parere della Regione la questione sarebbe frutto di un errore di prospettiva e, conseguentemente, palesemente non fondata. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche sarebbe solo un mero espediente redazionale per indicare in forma sintetica certi atti, mediante rinvio ad una altra fonte che già li descrive, non avendo, invero, nulla a che fare con l'applicazione della disciplina che regola i contratti pubblici. Del resto, la norma regionale non richiamerebbe tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, limitandosi a quelli rilevanti, per il loro contenuto, ai fini del rilascio o del diniego della autorizzazione unica.

2.4.- Non fondata sarebbe, a parere della Regione, anche la questione avente ad oggetto l'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2012.

Per comprendere le ragioni della infondatezza, la Regione precisa, in via preliminare, che la necessità di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree», richiesta dalla norma, risulterebbe in realtà circoscritta e mitigata ad opera della stessa legge regionale. Da un lato, alla luce delle disposizioni del comma 6 e del comma 8 del medesimo art. 13, non è richiesta la titolarità delle aree per gli impianti idroelettrici, eolici, geotermici (per l'installazione dei quali è necessaria una concessione) e, più in generale, per tutti i casi in cui vi sia un atto amministrativo che individua uno specifico sito ai fini dello sfruttamento di una risorsa rinnovabile. Dall'altro, il comma 7 dello stesso art. 13, dispone che il procedimento autorizzativo possa essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.

Tanto premesso sul quadro normativo nel quale si inserisce la norma impugnata, la Regione, in ordine alla presunta violazione dell'art. l, comma l, del d.lgs. n. 79 del 1999, sostiene che libertà delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica significa che suddette attività non sono soggette a contingentamenti o a concessioni, rimanendo, invece, del tutto impregiudicata la questione, affatto diversa, relativa alla disponibilità del bene che sia strumentalmente necessario allo svolgimento della attività stessa. In ogni caso la norma regionale impugnata non contrasterebbe affatto con il principio di libertà della attività produttiva, in quanto, in concreto, essa considera idoneo ogni soggetto o come imprenditore o come auto produttore (che sia tale sulla base delle definizioni statali).

Ad avviso della Regione non sarebbe neanche fondata la censura in ordine alla presunta violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale mostrerebbe che l'iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree». Ed invero, anche alla luce della precisa – e ben ristretta – delimitazione del campo di applicazione della norma impugnata, come sopra esposta, la previsione della necessità del titolo di disponibilità rappresenterebbe un ragionevole bilanciamento tra l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e l'interesse dei proprietari del fondo.

È sostenuta, altresì, l'inammissibilità o infondatezza delle censure relative agli artt. 3 e 41 Cost. In ordine alla prima censura, si profilerebbe una disparità costituzionalmente irrilevante, derivante dalla legittima esplicazione della potestà legislativa regionale. In ordine alla seconda censura, la norma sarebbe il frutto del ragionevole bilanciamento tra il diritto di iniziativa economica privata e il diritto proprietario del titolare del fondo su cui l'attività di produzione sarebbe destinata a svolgersi.

2.5.- In ordine all'art. 14 della legge regionale impugnata, la Regione, con riferimento alle misure di salvaguardia, ne valorizza l'elemento funzionale, concludendo che esse atterrebbero - secondo un giudizio di prevalenza – alla materia dell'urbanistica, di competenza primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, numero 12, dello statuto, in quanto esse toccano in modo assolutamente rilevante e condizionante la programmazione dell'uso del territorio. Non sussisterebbe, quindi, alcuna violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Viene ritenuta non fondata anche la censura relativa all'art. 97 Cost., in quanto, da un lato, essa presuppone – ad avviso della Regione inesattamente – che sia sempre l'interesse alla realizzazione della rete a prevalere sull'interesse ad altre utilizzazioni del territorio. Dall'altro lato, l'autorizzazione unica comprende anche il permesso di costruire, in ordine al quale il Comune interessato deve esprimersi in conferenza di servizi, ermo restando che - una volta avviato l'iter per l'autorizzazione unica - l'ente locale, nelle proprie determinazioni in materia urbanistica, già in

base ai principi generali dovrà comunque tenere conto dell'opera per la quale il proponente ha chiesto la autorizzazione.
Anche con riferimento alla mancata previsione che l'autorizzazione unica costituisca titolo sufficiente pure per realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato che si renda necessaria per la risoluzione delle interferenze, la questione promossa non sarebbe fondata. E ciò in quanto una tale omissione non sussisterebbe e non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con la disposizione statale assunta a parametro. La Regione giunge a tale conclusione sulla base di due norme della legge regionale censurata: l'art. 13, comma 2, il quale stabilisce, con norma generale, che l'istanza di autorizzazione unica «deve contenere l'elenco di tutte le interferenze», con i relativi progetti, e l'art. 12, comma 3, primo periodo, il quale prevede che «[l']autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato».
2.6.- Con riferimento alla questione avente ad oggetto l'art. 14, comma 2, della legge regionale impugnata, la Regione ne sostiene l'inammissibilità relativamente all'art. 97 Cost., in quanto priva di qualunque motivazione specifica, e l'infondatezza, relativamente agli altri parametri invocati. E ciò in quanto la norma regionale si limiterebbe a riprendere il contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., prevedono una comunicazione alle competenti soprintendenze nei medesimi termini della legge regionale.
2.7.- In ordine all'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2012, relativamente all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione segnala come il ricorrente parta dal presupposto errato che la disposizione regionale chieda l'acquisizione del parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi.
Quanto alla presunta violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., la Regione ritiene che le censure, prima che infondate (perché il contenuto della disposizione non è quello che vi legge il Governo), siano inammissibili per genericità e difetto di motivazione, limitandosi esse a sostenere che la (supposta) violazione dei principi fondamentali è anche violazione di queste due ultime disposizioni costituzionali.
2.8.- Passando alla trattazione degli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale in esame, la Regione ritiene opportuno rammentare come nel sistema regionale si preveda che, nel caso di mancata acquisizione del parere favorevole del consiglio comunale, l'organo esecutivo dell'ente titolare del procedimento autorizzativo (secondo il riparto di competenze tracciato dagli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale n. 19 del 2012) abbia il potere di assumere la determinazione conclusiva in luogo della conferenza di servizi, eventualmente superando il dissenso urbanistico comunale qualora esso dovesse apparire ingiustificato.
Quanto alle più volte citate linee guida, la Regione sostiene trattarsi di un parametro del tutto inconferente, in quanto, analogamente al decreto legislativo che ne è alla base, esse riguardano solo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre le disposizioni regionali impugnate riguardano solo le infrastrutture energetiche lineari (elettrodotti e gasdotti, nei limiti sopra evidenziati).
Infine, si contesta la totale assenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
2.9.- Con riferimento all'art. 16, comma 2, lettera a), della legge reg. n. 19 del 2012, la Regione sostiene che il quadro normativo regionale complessivo, caratterizzato da una valutazione più ampia degli effetti del regime di autorizzazione o comunicazione sulle destinazioni e sulle utilizzazioni del territorio, consentirebbe di ritenere che l'estensione della facoltà riconosciuta alle Regioni dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011 ad altre ipotesi, corrispondenti per ratio e per gli effetti perseguiti e prodotti, costituisca non una contraddizione del principio espresso dalla norma statale ma un suo sviluppo coerente.
La Regione puntualizza inoltre che la disposizione censurata interseca inestricabilmente la materia dell'urbanistica, di competenza primaria della Regione, non soggetta, come tale, al limite dei principi fondamentali della materia.
In ordine agli artt. 3 e 41 Cost., la Regione segnala come, più che per avanzare una censura autonoma, il richiamo a tali parametri costituzionali sembrerebbe valere come argomento per attribuire il carattere di principi fondamentali alla richiamata norma del d.lgs. n. 28 del 2011. Quanto alla asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si rileva che il ricorso non indicherebbe alcuna norma (diversa da quella del d.lgs. n. 28 del 2011) in qualche modo attinente all'ambiente e al paesaggio violata dalla disposizione regionale.
2.10.- Affrontando la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 17 della legge regionale impugnata, la Regione preliminarmente traccia il perimetro della norma, evidenziando che la stipula dell'accordo con il proponente è configurata dalla legge regionale come una delle opzioni a disposizione della Regione nel momento in cui si appresta a prendere le proprie decisioni in materia. Sarebbe, poi, ben possibile – fisiologico, anzi – che l'accordo si raggiunga. Né potrebbe costituire una ragione di incostituzionalità della legge la circostanza che in certe ipotesi la Regione non ritenga di addivenire all'intesa.
In ordine al lamentato appesantimento e aggravamento del procedimento, con la conseguente vio-

lazione dell'art. 97 Cost., la Regione rileva che la posizione di siffatte regole procedurali circa il modo in cui si forma la volontà della Giunta regionale su questioni rilevanti come quelle per le quali occorre l'intesa, piuttosto che contrastare con l'invocato parametro costituzionale, lo attuano sotto il profilo della controllabilità dell'azione amministrativa, anche di governo, e comunque ricadono nella potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (art. 12, comma 2, e art. 4, numero l).
Relativamente alla censura legata al contrasto con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012, la Regione ne sostiene la palese inammissibilità, in quanto la disposizione statale invocata è successiva alla legge regionale impugnata, e, comunque, la assoluta infondatezza.
Con riferimento alla censura relativa al presunto contrasto con il principio fondamentale in materia di «produzione, distribuzione e trasporto di energia» dettato dal legislatore statale all'art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004, la Regione segnala che, diversamente da quanto sostenuto nella prospettazione del ricorrente, la disposizione statale non escluderebbe affatto che le misure – in particolare quelle di compensazione – possano riferirsi ad altri ambiti, ove non espressamente vietati ed ove ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.
2.11.– La Regione sostiene l'infondatezza della questione avente ad oggetto l'art. 18, comma 4, della legge reg. n. 19 del 2012, in quanto la legislazione statale, nel definire gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, consentirebbe a tutte le istituzioni di esercitare i propri poteri al fine, tra l'altro, di «salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia» (art. 1, comma 3, lettera m, della legge n. 239 del 2004). A tale obiettivo si ispirerebbe la norma impugnata, la quale stabilirebbe una modesta correlazione tra il sacrificio subito dalla comunità regionale e la partecipazione ai vantaggi che l'impianto di reti elettriche transfrontaliere produce.
2.12.– Con riferimento agli artt. 35, comma 7, e 34, comma l, lettere f) ed h), della legge regionale impugnata, la Regione rileva l'infondatezza della questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Viene innanzitutto evidenziato che le caratteristiche delle «stazioni di servizio» stabilite dalla legge regionale risponderebbero tutte ad esigenze di pubblica utilità prese in considerazione dalla normativa statale. Così, l'obbligo di installare apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 risponderebbe all'esigenza di garantire la continuità nell'accesso al bene carburante, strumentale alla libertà di circolazione e di impresa; l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture risponderebbe al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili sulle nuove costruzioni; l'obbligo di servizi igienici e di parcheggi per gli utenti risponderebbe alle esigenze delle persone e dei consumatori e alle esigenze di accessibilità per soggetti diversamente abili; la presenza di apparecchiature di ricarica per auto elettriche sarebbe funzionale alla incentivazione della diffusione di questo mezzo di trasporto non inquinante; la previsione di accessi per i veicoli separati e distinti per entrata e uscita risponderebbe a esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
Quanto alla asserita discriminazione in danno dei nuovi operatori entranti, essa non sussisterebbe affatto, stante la previsione regionale, a carico degli impianti esistenti, dell'obbligo di adeguamento – entro termini prestabiliti e con la sola eccezione per l'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture – ai nuovi requisiti (art. 37, comma 6; art. 41, comma 2, lettera a), alla cui mancata ottemperanza possono seguire persino la chiusura e la rimozione dell'impianto (art. 42, comma 6).
Con specifico riferimento alla norma relativa ai nuovi impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico», viene segnalato che essa è stata abrogata dall'art. 191 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cosicché oggi alla definizione di «stazione di rifornimento elettrico» non si collega alcuna conseguenza normativa. La Regione attesta che, nel breve lasso di tempo nel quale la norma è stata in vigore, essa non ha avuto applicazione, in quanto la limitazione alla realizzazione non era assistita da alcuna sanzione, né la installazione e l'esercizio dell'impianto erano soggetti ad alcuna autorizzazione. Ne conseguirebbe, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
3.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), ed in particolare degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7 e 9; 16, comma 2, lettera a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35, comma 7, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
2.- Preliminarmente va evidenziato che il richiamo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri agli

artt. 4 e 5 dello statuto va letto come esposizione delle ragioni per le quali non trovano applicazione le norme speciali statutarie, bensì quelle del Titolo V della Costituzione (sentenze n. 165 del 2009 e n. 286 del 2007), e non come parametro invocato a supporto di specifici motivi di censura.
In effetti, lo statuto regionale non contempla una competenza in materia di ambiente (cui va ricondotta la disposizione oggetto della prima questione) né in materia di concorrenza (cui va ricondotta la disposizione oggetto dell'ultima questione) né in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia (cui vanno ricondotte le disposizioni oggetto delle restanti questioni); pertanto, secondo la clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) si applica il nuovo Titolo V per le parti in cui prevede «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione stabilisce che l'atto di programmazione regionale (d'ora in avanti APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (d'ora in avanti PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi).
Il ricorrente evidenzia che l'APR rientra, per le sue caratteristiche, nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quale «atto» di «programmazione» elaborato da «un'autorità a livello regionale» per «essere approvato [...] mediante una procedura legislativa». Pertanto, trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del predetto d.lgs. n. 152 del 2006, rientrerebbe nel novero dei piani assoggettati sempre – ad eccezione dei limitati casi previsti dal comma 3 dello stesso art. 6 (in questa sede non rilevanti) – alla VAS prevista da tale fonte statale.
3.1.- La Regione eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto l'esclusione delle procedure di VAS sarebbe disposta dal comma 8, e non dal comma 9, oggetto di impugnazione.
L'eccezione non è fondata in quanto la disposizione impugnata (il comma 9, appunto) individua le ipotesi in cui il piano è sottoposto alla VAS e, comunque, dal contesto complessivo del ricorso è chiaro che la disposizione censurata è quella che esclude le procedure relative alla VAS se non nelle ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei.
3.2.- Nel merito, la questione è fondata.
3.3.- L'art. 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, lettera e), numero 1), fornisce una precisa definizione di piano energetico: «ai fini del presente decreto si intende per: [...] e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
Ebbene, l'APR, sia per l'oggetto che per le modalità di adozione, è atto avente natura di piano energetico. È da escludere, in particolare, che l'APR possa essere considerato atto di mera programmazione finanziaria delle risorse da destinare al settore, come sostiene la Regione sulla base della circostanza che esso è emanato, nelle more dell'approvazione del PER, «in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing)», il quale ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020».
Difatti, la norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, smentisce tale lettura limitativa, in quanto dispone che esso «assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili», con evidente incidenza sulla programmazione energetica.
Del resto, lo stesso carattere transitorio dell'APR, destinato ad una fisiologica fine al momento della adozione del PER, conferma l'identità di natura dei due atti.
L'atto di programmazione in questione, pertanto, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta, è affetto dal vizio di costituzionalità dedotto dal ricorrente.
3.4.- Va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale impugnata, e «in via consequenziale», ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarato incostituzionale il comma 8 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», trattandosi di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla

decisione adottata.
4.- Il ricorrente impugna, poi, l'art. 12, comma 8, della citata legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale.
La disposizione censurata, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica, contrasterebbe con l'art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Quest'ultimo articolo, infatti, nell'attribuire ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l'individuazione degli interventi di modifica «sostanziale» degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, prevede che, nelle more dell'approvazione di tale decreto, «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 [cioè alla procedura abilitativa semplificata] gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti».
4.1.– La questione è fondata.
4.2.– La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata.
4.3.- La norma statale, infatti, ha natura di principio fondamentale della materia, secondo quanto già riconosciuto da questa Corte (vedi sentenze n. 275 e n. 99 del 2012), in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali». La giustificazione di tale disciplina è evidentemente legata al suo carattere transitorio e alla preoccupazione che la suddetta fase possa incidere negativamente sull'efficienza degli impianti esistenti: questa giustificazione non può essere estesa al caso in questione.
5.- L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame è impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni censurate - che disciplinano i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica – eccederebbero l'ambito della potestà legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, introducendo oneri amministrativi - «a pena di improcedibilità» - superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento: l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dall'art. della legge 27 ottobre 2003, n. 290.
In particolare, il ricorrente censura le disposizioni regionali nella parte in cui prevedono «che il progetto da allegare all'istanza di autorizzazione unica, nonché il progetto relativo a tutte le interferenze, siano corredati da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici e che "a pena di improcedibilità" l'istanza sia corredata da un progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di: 1) opere per la connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria».
5.1.- Va dichiarata la non fondatezza, per inconferenza del parametro interposto (sentenza n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010), della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni regionali contrasterebbero con il citato art. 1-sexies, assunto a parametro interposto. Senonché tale norma disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Essa è, quindi, inconferente rispetto alle questioni relative ai commi sopra indicati, aventi diverso oggetto.
5.2.- Anche per la parte rimanente della disposizione, la questione non è fondata.
5.3.- Per valutare la correttezza o meno della necessaria allegazione del progetto definitivo - e non di quello preliminare, come, in sostanza, preteso dal ricorrente - vanno tenute presenti la natura e la portata della relativa istanza. Questa è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, conces-

sioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge reg. n. 19 del 2012).
Ebbene, ciò richiede necessariamente che sia presentato un progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare.
Né dalla disciplina statale si desume un principio diverso, in quanto la previsione che per l'avvio della conferenza di servizi sia sufficiente un progetto preliminare o analogo va letta in aderenza alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Quest'ultima perimetra, in via generale, la possibilità che la conferenza di servizi sia convocata sulla base di un progetto preliminare, disciplinando, all'art. 14-bis, la «conferenza di servizi preliminare». La norma regionale, al contrario, si riferisce, come si è visto, all'apertura della conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta di un progetto definitivo.
In tal senso, del resto, è la disciplina introdotta dal legislatore statale con le linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Tali linee guida, al punto 13.1., dispongono che «[l']istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica [...] è corredata da: a) progetto definitivo dell'iniziativa [...]». Esse, anche se riguardano solo gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - disciplinati dall'impugnato comma 4 dell'art. 13, in ordine al quale (per quanto sopra scritto) la questione è manifestamente infondata per inconferenza del parametro -, rappresentano un'ulteriore dimostrazione della correttezza della norma regionale.
Resta peraltro ferma la possibilità, prevista dal comma 3 dell'impugnato art. 13, per le ipotesi in cui l'intervento debba essere sottoposto a VIA, che si apra una prima fase sulla base di progetto composto da «elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici», finalizzata all'emissione del provvedimento di VIA, successivamente alla quale si richiede l'integrazione con progetto di natura definitiva.
6.- Lo stesso art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, è impugnato anche per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni, prevedendo «a pena di improcedibilità» oneri amministrativi documentali superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, contrasterebbero con i principi fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa, in violazione della competenza legislativa statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il principio di semplificazione amministrativa.
6.1.- Analogamente a quanto argomentato sulla questione precedente, va, innanzitutto, dichiarata la non fondatezza per inconferenza del parametro interposto della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti ed depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.
6.2.- Per la parte rimanente della disposizione, la questione non è fondata.
6.3.- È corretto invocare l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. posto che «le norme di semplificazione amministrativa sono state ricondotte da questa Corte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto "anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di "prestazione" (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un "livello essenziale" a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati" (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012)» (sentenza n. 62 del 2013).
Tuttavia non può ritenersi, per quanto già argomentato in riferimento alla questione precedentemente trattata, che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.
7.- L'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, viene, infine, impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni censurate sarebbero contrastanti con quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che, all'art. 206, nell'individuare le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricità), non richiama le disposizioni sui livelli di progettazione di cui agli artt. 93 e 94, ai quali, invece, si ispirerebbe la disciplina regionale nell'individuare i requisiti e i contenuti della progettazione.
7.1.- La questione non è fondata.

7.2.- Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui ai richiamati artt. 93 e 94 del citato decreto legislativo, ma solo un espediente di tecnica redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che già li descrive analiticamente. La norma regionale, del resto, non richiama tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica indicati nei predetti articoli.
8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 13, comma 6, della citata legge regionale n. 19 del 2012 per violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Tale disposizione, nel prevedere che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011; al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
In particolare, la previsione della dimostrazione del possesso degli idonei requisiti soggettivi contrasterebbe con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale sancirebbe la natura libera dell'attività in esame; mentre quella avente ad oggetto il possesso di atti attestanti la titolarità delle aree contrasterebbe con il d.lgs. n. 387 del 2003, dalla cui disciplina, ed in particolare dall'art. 12, potrebbe desumersi che l'iniziativa può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree».
Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del settore.
8.1.- Va premesso che, da quanto esposto nel ricorso e dai parametri invocati, la questione deve intendersi limitata alla parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli impianti alimentati da fonte rinnovabile (art. 12, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 19 del 2012) e non anche, quindi, gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b), gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali (art. 12, comma 1, lettera e), gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali (art. 12, comma 1, lettera f).
8.2.- La questione, così delimitata, è fondata con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
8.3.- Relativamente al profilo della libertà dell'attività, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile; essa si pone così in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera».
8.4.- Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
La norma interposta, al comma 1, dispone che «[l]e opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», e, al comma 3, che «l'autorizzazione unica [...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». Da ciò si evince che l'iniziativa produttiva può essere intrapresa anche da soggetti che acquisiscano la «titolarità» delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità. Si aggiunga che la disposizione statale - al comma 4-bis, limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici - richiede la (mera) disponibilità e mai la «titolarità delle aree».
8.5.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.
9.- Viene impugnato, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, l'art. 14 della legge regionale in esame, il quale disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
La norma regionale eccederebbe la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.l. n. 239 del 2003, sotto due distinti profili.
Si deduce, innanzitutto, che essa non prevede l'apposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell'autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto, mentre l'art. 1-sexies del citato decreto-legge, al comma 3, disporrebbe la sospensione, dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, di ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.

La norma, inoltre, non prevede che l'autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio, mentre il predetto articolo 1-sexies, al comma 1, sancirebbe il principio contrario.
A parere del ricorrente la norma censurata violerebbe anche il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., incidendo negativamente sulla economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
9.1.- Va premesso che dal complessivo tenore del ricorso, oltre che dai parametri invocati, risulta che la questione è limitata alla parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli elettrodotti (art. 12, comma 1, lettera b, della legge regionale).
Diversamente opinando, le questioni riferite alle autorizzazioni uniche di impianti o strutture diverse dagli elettrodotti sarebbero comunque manifestamente infondate per totale inconferenza del parametro. L'art. 14, infatti, disciplina il procedimento relativamente a tutte le autorizzazioni uniche, per ogni tipologia di impianto od opera, mentre la disposizione invocata come principio fondamentale della materia - come si è già osservato - concerne unicamente le reti elettriche (i commi l e 3 dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 riguardano gli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica, e il comma 5 vincola la Regione espressamente per la disciplina dei «procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche»).
Le questioni, sotto tale profilo, devono, quindi, intendersi limitate alla sola autorizzazione di cui all'art. 12, comma l, lettera b), della legge regionale n. 19 del 2012.
9.2.- Con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione promossa in ordine alla mancata previsione delle misure di salvaguardia è fondata.
9.3.- Va disattesa, infatti, la tesi della Regione, secondo cui le norme in esame andrebbero ricondotte alla materia urbanistica, e ciò in considerazione di un presunto elemento funzionale. Infatti, proprio in riferimento a tale elemento, esse vanno ascritte alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attesa la natura degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività (sentenza n. 383 del 2005).
In questa prospettiva, la norma statale interposta (art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, secondo cui «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Esso è infatti espressione della volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica e, pertanto, la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale.
9.4.- Anche la questione relativa alla portata dell'autorizzazione unica è fondata relativamente alla denunciata lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
9.5.- Il più volte citato art. 1-sexies, al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e, anche tale disposizione, va considerata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia» per le considerazioni prima svolte.
La norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.
9.6.- Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
10.- Oggetto di impugnazione è anche l'art. 14, comma 2, della legge regionale in esame.
La disposizione, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, eccederebbe la competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, oltre che con le linee guida. L'art. 12 da ultimo citato, in particolare, al comma 4, prevede che l'autorizzazione unica sia «rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».
La disciplina regionale, secondo il ricorrente, aggraverebbe e irrigidirebbe il procedimento, imponendo al proponente, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di effettuare, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, una comunicazione alle competenti soprintendenze.
Sussisterebbe, anche, la violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»), sotto il profilo del contrasto con il principio di semplificazione amministrativa nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
10.1.- Va dichiarata l'inammissibilità della questione relativa al parametro da ultimo citato.
Si deve ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale è inammissibile allorché sia omesso qualsiasi accenno alla stessa nella delibera di impugnazione dell'organo politico, dovendo, in questo caso, «escludersi la volontà del ricorrente di promuoverla» (ex pluribus: sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007).
Nel caso di specie, l'esame della delibera governativa di impugnazione dell'11 dicembre 2012 consente di rilevare che la stessa non contiene alcun riferimento al parametro costituzionale dettato dall'art. 97 Cost., sul quale peraltro, nel ricorso, manca qualsivoglia sviluppo motivazionale, come rilevato dalla Regione.
10.2.- Con riferimento ai restanti parametri, la questione non è fondata.
10.3.- La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., dispongono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.
11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 14, comma 7, della legge reg. n. 19 del 2012, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, nella parte in cui prevede che le autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli che rientrano nella spettanza della Regione, siano rilasciate «[...] previa espressione del parere favorevole di ARPA» quanto alle emissioni elettromagnetiche.
La disciplina regionale contrasterebbe con la normativa statale di principio dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 1-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (recte: d.l. 29 agosto 2003, n. 239), e con il principio di semplificazione in esso contenuto, violando, in tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
11.1.- Va premesso che anche la censura in esame è limitata, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, agli elettrodotti, cui si riferisce la norma interposta, secondo quanto già argomentato supra.
11.2.- Relativamente alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.
11.3.- La materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il già citato comma 5 dell'art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi.
Al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, infatti, dal complesso della normativa regionale non può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi. Ciò si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, e si desume anche dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della legge reg. n. 19 del 2012, richiamato dall'art. 14, comma 1, della stessa legge regionale per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.
11.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.
12.- Gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale in esame vengono impugnati, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Il ricorrente rileva che le disposizioni censurate prevedono che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale. Tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 1-sexies, comma 2, lettera b), del d.l. n. 239 del 2003, secondo cui «[. . .] [q]ualora le opere di cui al comma 1, comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica», e con le linee guida, le quali, al punto 13.4., con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, che «Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto».
12.1.- Va premesso, anche in ordine alla censura in esame, che essa deve essere limitata, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, alle infrastrutture energetiche lineari, cui, ad ogni buon conto, si riferisce la norma interposta (art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003), secondo quanto già argomentato supra.
12.2.- Relativamente alla lamentata lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.
12.3.- È evidente, infatti, la difformità di tale disciplina rispetto a quella statale (art. 1-sexies, comma 2, lettera b, del d.l. n. 239 del 2003, invocato dal ricorrente quale parametro interposto), poiché essa introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione.

Né rileva, come invece pretende la Regione, la previsione di un meccanismo normativo per superare l'eventuale dissenso del Consiglio comunale, ricostruito sulla base dell'art. 12, comma 2, della legge regionale in esame. Ciò infatti non elide l'aggravio del procedimento prodotto dalle disposizioni censurate, consistente nella necessaria acquisizione dell'assenso del Comune.
12.4.– Restano assorbiti i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti da parte ricorrente.
13.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 16, comma 2, lettera a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione assoggetta al regime della comunicazione di inizio lavori l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi.
Secondo il ricorrente tale disciplina contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e al d.lgs. n. 28 del 2011. In particolare, l'art. 6, comma 11, del decreto legislativo da ultimo citato rimette alle linee guida la determinazione degli interventi da assoggettare a comunicazione, precisando che «[l]e Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione [...] ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche». La disposizione regionale, quindi, estenderebbe il predetto regime abilitativo oltre i limiti fissati dal legislatore statale: il limite di potenza («non superiore a 50 kW») per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli impianti solari fotovoltaici.
Il ricorrente lamenta altresì la violazione degli artt. 3 e 41 Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia».
13.1.- In ordine alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione è fondata.
13.2.- Al di là delle argomentazioni difensive in ordine alla ratio della normativa, resta indiscusso (e la stessa Regione, significativamente, non lo contesta, limitandosi a motivarlo) il contrasto con la normativa statale, più volte qualificata di principio, dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».
La disposizione regionale censurata, infatti, estende lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti.
13.3.– Restano assorbite le altre censure di legittimità costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
14.– Il ricorrente impugna l'art. 17 della legge regionale in esame per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., e degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La norma dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate, appunto, d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) è subordinata alla stipula dell'accordo.
La disposizione è censurata, con riferimento al parametro dettato dall'art. 117, terzo comma, Cost. sotto diversi aspetti: a) la previsione che la stipula dell'accordo condizioni l'espressione dell'intesa di cui all'art. 11 della legge regionale impugnata; b) l'ampiezza di contenuto degli accordi, maggiore di quella perimetrata dalla normativa statale di riferimento; c) il contrasto con la norma statale che prevede che gli accordi siano stipulati nei modi stabiliti da un decreto ministeriale.
Sotto il primo aspetto, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale, pur consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, non prevedrebbe che la stipula di detti accordi possa condizionare – subordinandola – l'espressione dell'intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della infrastruttura energetica.
Con riferimento allo stesso aspetto, inoltre, il ricorrente lamenta che la norma impugnata, stabilendo già la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell'intesa disciplinata all'art. 11, comporterebbe, per le ipotesi di mancato raggiungimento della stessa, la sostanziale obbligatorietà del ricorso alla procedura alternativa prevista dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002. Il conseguente aggravamento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica rappresenterebbe una violazione del principio

costituzionale di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost.
Viene, poi, evidenziato, in ordine al secondo aspetto, che la facoltà di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica, mentre la norma regionale impugnata consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali connotazioni e finalità. In particolare il comma 2 dell'impugnato art. 17 prevede, alla lettera a), «quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale» e, alla lettera c), «opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti».
Infine, con riferimento al terzo aspetto, viene segnalato che la norma censurata, attribuendo all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi, contrasterebbe con l'art. 34, comma 11 (recte: comma 16), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale «[g]li accordi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi».
14.1.- Va premesso che, anche in questo caso, alla luce di quanto argomentato dallo stesso ricorrente e considerato l'ambito applicativo della norma interposta, la questione in esame va limitata alle infrastrutture energetiche.
14.2.- La questione legata al primo profilo (la subordinazione della stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo) è fondata.
14.2.1.- Se pure è vero – come evidenziato dalla Regione - che la stipula dell'accordo è configurata dalla legge regionale come una mera possibilità (posto che vi è la facoltà di proporre uno schema di accordo), e che, quando si sposa tale opzione, è possibile che l'accordo si raggiunga e che, conseguentemente, non vi sia alcun riflesso negativo sull'intesa, ciononostante vi è la possibilità che, intrapresa la via dell'accordo, lo stesso non venga raggiunto, con la conseguente preclusione di addivenire all'intesa.
Ebbene, ciò comporta la violazione della norma di principio su enunciata, poiché genera un ingiustificato aggravamento del procedimento.
14.2.2.- Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.
14.3.- La questione in ordine al secondo profilo (l'ampiezza di contenuto degli accordi), invece, non è fondata.
14.3.1.- Il contrasto ravvisato dal ricorrente con il principio fondamentale di cui all'art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004 – per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 – non sussiste.
La norma statale non esprime un principio che esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati (come accade, ad esempio, nell'ipotesi dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che la legge regionale fa salvo) e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.
In conclusione, l'esercizio della facoltà in questione non deve trovare una norma statale di legittimazione ad hoc, dovendo solo osservare eventuali limitazioni e divieti posti espressamente dal legislatore statale.
14.4.- Neanche è fondata la questione relativa al terzo profilo, legato al contrasto dell'art. 17 della legge regionale con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012.
14.4.1.– Difatti, in mancanza del decreto ministeriale, previsto da tale articolo, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.
15.– L'art. 18, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012 viene impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La norma censurata, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevede che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale.
Essa, a parere del ricorrente, violerebbe l'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, in quanto recherebbe un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico con conseguente alterazione delle regole di concorrenza del mercato dell'energia.
15.1.- La questione è fondata.
15.2.- La disposizione impugnata si pone in evidente contrasto con la citata norma interposta, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia».
Quest'ultima, infatti, prevede che lo Stato e le regioni, «al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omoge-

neità, sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscano: a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale; b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea; c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono [...]».
La disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale. Essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'àmbito regionale.
16.- Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere f) ed h), della legge regionale indicata in epigrafe per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
L'art. 35, comma 7, prevede che «possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera f)», sicché essi devono comprendere, secondo tale ultimo articolo, «apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24 – apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche – locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico - [...] servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili – pensiline di copertura delle aree di rifornimento – pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt – uno o più parcheggi per gli utenti – accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrate e uscita – eventuali servizi accessori [...]».
Sempre il citato comma 7, nel testo antecedente la modifica introdotta dall'art. 191 della legge regionale Friuli Venezia-Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), prevedeva, all'ultimo periodo, che «Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti dall'art. 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore ai 40.000 abitanti», riferendosi, con tale locuzione, a quanto indicato nell'articolo ivi indicato ovvero all'«impianto costituito da apparecchiature di ricarica per l'alimentazione di auto elettriche di tipo self service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car sharing».
A parere del ricorrente, tali disposizioni, prevedendo onerosi requisiti per l'apertura di nuovi impianti, introdurrebbero significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e delineerebbero una regolazione asimmetrica, che aggraverebbe gli adempimenti per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone l'ingresso e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.
Nel ricorso viene inoltre evidenziato che le diposizioni impugnate contrasterebbero con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che considera contraria al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. e al principio di concorrenza stabiliti dal Trattato dell'Unione europea le norme «che pongono divieti o restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite [...], che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato [...]». Il ricorrente segnala anche che il comma 4 del medesimo articolo 1 obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale principio entro il 31 dicembre 2012.
16.1.- In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione avente ad oggetto la disposizione relativa agli impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico», in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, essa è stata abrogata dal già ricordato art. 191 della legge reg. n. 26 del 2012 e la Regione attesta che la disposizione, nel breve lasso di tempo nel quale è stata in vigore, non ha avuto applicazione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n. 193 del 2012; n. 325 del 2011).
16.2.- Quanto alla parte della disposizione concernente la tipologia «stazione di servizio», la questione è fondata con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
16.3.- L'art. 35, comma 7, pone divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.
Sussiste, in particolare, un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi.
Per questi ultimi, infatti, la legge regionale dispone che gli impianti debbano essere adeguati, ma in modo graduale anche in ordine ai diversi obblighi imposti (art. 37, comma 6). Inoltre, decorso inutilmente

un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è concesso un ulteriore lasso di tempo per presentare un programma di adeguamento (non meglio delimitato nel suo tempo esecuzione) (art. 42, comma 4) e, solo in ipotesi di mancata presentazione del programma, di inammissibilità dello stesso a seguito di verifica del Comune o di sua mancata esecuzione secondo le modalità e le scadenze in esso previste, si verifica, infine, la decadenza dell'autorizzazione (artt. 42 e 43). A ciò va aggiunto che l'adeguamento non ricopre tutti gli obblighi previsti per i nuovi entranti e non riguarda, in particolare, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, oltre che delle apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24.
16.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8»;
2) dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, della medesima legge regionale n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato»;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo»;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9»;
11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012;
12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale;
13) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzio-

nale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;
16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica;
17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi, anziché rinviare ai «modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
18) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE: Gaetano Silvestri
IL REDATTORE: Giancarlo Coraggio
Il CANCELLIERE: Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria: Gabriella Melatti

14_2_2_CORTE COST SENT 300

Corte Costituzionale

Sentenza 2 dicembre 2013, n. 300, depositata l'11 dicembre 2013. Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-27 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2013.
VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
UDITO nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;
UDITI l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2013, ricevuto il 27 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 31 del 2013), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
1.1.- L'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 introduce il comma 2-bis all'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), prevedendo che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».
L'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce al comma 3 dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), la lettera c-bis) in base alla quale sono definiti con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».
L'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce all'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), relativo al regime delle "esclusioni", tre nuovi commi. In particolare il comma 1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9-bis».
L'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive). L'art. 18-ter stabilisce che: «1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né

variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del D.M. n. 161/2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.2.- La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 per violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ad avviso del ricorrente l'articolo impugnato si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale norma stabilisce che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

Il contrasto con le disposizioni statali richiamate risiederebbe nel fatto che il legislatore regionale, innanzitutto, parrebbe escludere dalla verifica di assoggettabilità un'intera classe di progetti, senza indicare la specificità degli stessi o la particolarità delle situazioni ambientali e territoriali in cui gli stessi dovranno essere realizzati; in secondo luogo, poiché avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei progetti, nonché alle caratteristiche dell'impatto potenziale, criteri questi espressamente richiamati nell'allegato V alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di determinare l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità; in terzo luogo, il ricorrente rileva che l'art. 112 escluderebbe dalla verifica tutti i progetti ricadenti sull'intero territorio regionale, senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come prescritto invece dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine si rileva che la norma censurata, nel determinare misure e dimensioni delle opere esenti, verrebbe a porre franchigie con riferimento ad una classe di interventi per la quale il legislatore statale non prevede alcuna soglia dimensionale ai fini della verifica di assoggettabilità, come stabilisce il punto 7, lettera o) dell'allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo, che prevede la seguente classe di interventi: «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale». Sarebbe dunque evidente l'impossibilità di stabilire in alcun modo incrementi o decrementi di soglie e cioè, in altri termini, non risulterebbe applicabile a tale fattispecie l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

1.3.- Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012. Tale norma violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost.

Secondo la difesa dello Stato la norma che si censura demanda al regolamento regionale l'individuazione di quegli interventi che, per la loro limitata importanza statica, sono esentati da qualsivoglia adempimento e che, quindi, non soggiacciono neanche all'obbligo di preavviso scritto. In tal modo si eluderebbe qualsiasi tipo di vigilanza per interventi che ricadono in zona sismica.

Il ricorrente rileva che l'obbligo di preavviso scritto costituisce la soglia minima per consentire la vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica e che la previsione della sua esenzione violerebbe un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di protezione civile.

La difesa dello Stato continua ricordando che la categoria degli "interventi di limitata importanza statica" non è contemplata né dalla normativa statale di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), né dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Anche sotto tale profilo la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali e generali contenuti nella legislazione statale. Si sostiene in conclusione che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia titolare di potestà legislativa concorrente in materia di «protezione civile» e che di conseguenza non possa rimettere ad un regolamento l'individuazione di interventi da realizzare senza alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva.

A tal proposito l'art. 65 del citato d.P.R. dispone, in sintesi, che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi assunti e l'esito delle eventuali prove di carico nonché di quelle sui materiali. A sua volta l'art. 93 del medesimo testo normativo impone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, allegando il progetto.

La legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 - sulla quale è intervenuto l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 - al comma 3 dell'art. 3 demanda ad un regolamento regionale la defi-

nizione degli edifici e delle opere di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; delle modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti delle opere da realizzare, ai fini della prescritta autorizzazione; degli interventi che, assolvendo una funzione di limitata importanza statica, pur non essendo soggetti ad autorizzazione, sono comunque sottoposti all'obbligo del preavviso scritto e del deposito del progetto.
1.4.- Secondo la difesa dello Stato anche l'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 violerebbe gli articoli 4 e 5 dello statuto regionale e l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.
La difesa dello Stato afferma che tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con l'allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, come richiamati con riguardo alla prima censura. In particolare il legislatore nazionale avrebbe ritenuto che non possano essere esclusi dalla verifica di assoggettabilità classi di progetti, quali quelli disciplinati dalla Regione con la norma censurata, facendo semplicemente riferimento alla durata della campagna di smaltimento. L'elemento temporale infatti non costituirebbe in alcun caso una soglia dimensionale alla cui stregua valutare l'obbligatorietà o meno della verifica di assoggettabilità e la durata limitata di una campagna sarebbe del tutto irrilevante ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema.
Il legislatore regionale avrebbe escluso dalla verifica di assoggettabilità classi di progetti, senza indicare la specificità degli stessi né la particolarità delle situazioni ambientali o territoriali in cui gli stessi potranno essere realizzati, omettendo qualsivoglia riferimento ai criteri previsti dall'allegato V, alla Parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla cui base può essere determinata l'esclusione della verifica di assoggettabilità. Anche in questo caso, come rilevato per la prima questione, il legislatore regionale sembrerebbe aver escluso tutti i progetti ricadenti sull'intero territorio regionale, senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, al contrario di quanto richiesto dall'art. 6, comma 9, già citato.
1.5.- Infine è censurato l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 per violazione degli articoli 4 e 5 dello statuto regionale e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Con la norma censurata il ricorrente ritiene che il legislatore regionale abbia inteso disciplinare il regime dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, nelle more dell'adozione della disciplina nazionale. In tal modo avrebbe legiferato in una materia, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
In particolare l'art. 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 nel precisare le condizioni generali alla cui stregua una sostanza o un oggetto possa essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto prevede la possibilità di adottare misure atte a stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. Inoltre l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che venga adottata, con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, la disciplina per la semplificazione amministrativa della procedura relativa ai materiali, incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni.
La disposizione censurata introduce una soglia dimensionale che non soddisferebbe neppure i criteri dettati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), in attuazione dell'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Il decreto ministeriale stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto, non prevedendo alcuna dimensione quantitativa degli scavi né alcuna soglia con riferimento al volume della produzione dei materiali.
Il ricorrente denuncia che la norma impugnata verrebbe a porsi quale deroga alla legislazione nazionale in una materia in cui essa non può intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole, essendo la stessa riservata alla competenza esclusiva statale, anche alla luce della sentenza n. 249 del 2009 della Corte costituzionale.
2.- Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 aprile 2013, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sostenendo che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate.
2.1.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 28 ottobre 2013 la difesa della Regione argomenta come segue.
In via preliminare, ad avviso della resistente, risulta inammissibile il richiamo operato dall'Avvocatura generale dello Stato contemporaneamente allo statuto speciale e all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In particolare tale ultima disposizione risulterebbe inapplicabile a priori alle Regioni speciali, dato che non può mai essere considerata "più favorevole" del riparto statutario. Ne conseguirebbe che

l'art. 117, secondo comma, Cost. si applicherebbe ad una Regione speciale solo se collegato con i commi terzo e quarto: cioè qualora il Titolo V della Costituzione attribuisca alle Regioni una competenza che, anche con i limiti derivanti dall'art. 117, secondo comma, è comunque più ampia rispetto allo statuto. La Regione ritiene però che non sia questo il caso in questione.

2.2.- Riguardo alla prima censura, relativa all'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la resistente fa osservare che la norma impugnata sarebbe da ricondurre entro la competenza indicata dall'art. 4, numero 2), dello statuto che attribuisce alla Regione competenza primaria in tema di «agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale». Del resto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ha previsto, agli artt. 1 e 2, il trasferimento alla Regione di «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico», nonché di «tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche». In ogni caso la Regione sostiene che, alla luce dell'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007 cui la norma impugnata fa esplicito riferimento, l'art. 112 corrisponderebbe pienamente alle condizioni previste dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. L'art. 54 prevede infatti che «Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica». L'art. 112, così contestualizzato, andrebbe interpretato, secondo la Regione, come riferentesi ad una particolare situazione ambientale, e cioè il territorio montano, e ad una tipologia di opere molto specifica. La norma impugnata presenterebbe, nella ricostruzione regionale, una specificità addirittura maggiore di quella richiesta dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre il rinvio all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007 consentirebbe di superare anche la censura relativa al mancato rispetto dei criteri indicati nell'allegato V al d.lgs. n. 152 del 2006. In sintesi l'art. 112 menzionerebbe le caratteristiche delle opere, garantirebbe il loro impatto limitato, ponendo limiti dimensionali e facendo riferimento anche alla loro localizzazione, tramite il rinvio all'art. 54. L'art. 112 sfuggirebbe anche alla censura che si appunta sulla mancata salvaguardia delle aree naturali protette poiché richiama esplicitamente l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 che impone tale salvaguardia, senza necessità di una sua ripetizione nella disposizione regionale.

2.3.- In merito alla seconda censura della difesa statale, riguardante l'art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la resistente sostiene che il ricorso sia infondato poiché la norma impugnata non esonererebbe da alcuna autorizzazione prima richiesta, limitandosi ad eliminare adempimenti minori. La norma impugnata non interverrebbe sulle regole sostanziali, né sul regime dei permessi necessari alla realizzazione di qualunque opera, consentendo solo la sottrazione di taluni interventi minori a oneri amministrativi di mera comunicazione che risulterebbero per tali interventi sproporzionati e privi di utilità. Si precisa altresì che la censura di violazione dei principi fondamentali in materia di «protezione civile» sarebbe infondata e non pertinente, dovendosi semmai porre in questione i limiti della potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica», come previsto anche dall'art. 4, numero 12), dello statuto regionale. Il ricorrente inoltre non avrebbe speso alcuna motivazione in merito al superamento dei limiti affermati dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 in base al quale: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

2.4.- Riguardo alla terza censura, inerente all'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la Regione sostiene che la norma impugnata corrisponda pienamente alle condizioni di cui all'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152 del 2006. Infatti, sia gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione, che gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi esclusi dalla verifica di assoggettabilità, rappresenterebbero una subcategoria di impianti all'interno della categoria progettuale prevista dall'allegato IV, per cui la norma impugnata si connoterebbe per una specificità maggiore di quella richiesta dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Del resto, la difesa regionale sostiene che la durata e la frequenza dell'impatto potenziale rientrano fra gli elementi che il legislatore statale ha espressamente indicato come rilevanti ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 e ai fini della deroga disposta dalle Regioni ai sensi dell'art. 6, comma 9 del medesimo decreto. Di conseguenza la legge impugnata, ponendo la «condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni» o «a trenta», avrebbe dato applicazione al criterio statale.

Anche gli elementi di cui all'allegato V sarebbero considerati dalla norma impugnata. Infatti il legislatore regionale avrebbe considerato tanto il criterio delle dimensioni del progetto quanto quello dell'inquinamento e dei disturbi ambientali, entrambi contenuti appunto nel suddetto allegato V.
L'art. 175 sfuggirebbe anche alla censura che si appunta sulla mancata salvaguardia delle aree naturali protette poiché richiama esplicitamente l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 che impone tale salvaguardia, senza necessità di una sua ripetizione nella disposizione regionale.
2.5.- Infine per quanto concerne la censura sull'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, la Regione ribadisce innanzitutto che l'invocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è per definizione inammissibile e che lo sarebbe per genericità anche quella fondata sull'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché il ricorso non spiegherebbe le ragioni per cui la norma regionale contrasterebbe con esso.
Nel merito di questa ultima censura la resistente ritiene opportuno ricostruire l'evoluzione della normativa in materia di terre e rocce da scavo al fine di dimostrare che la Regione, nell'adottare la norma impugnata, si sarebbe adeguata, nel contenuto, alla disciplina statale in corso di adozione. Si precisa che dopo la proposizione del ricorso in oggetto la norma statale è stata approvata: si tratta dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. A parere della Regione la norma impugnata, espressamente adottata in attesa della disciplina statale, risulterebbe conforme all'art. 41-bis appena citato che, in base al criterio cronologico, disciplina ora direttamente la materia. La Regione, inoltre, precisa che già prima dell'entrata in vigore e della conversione del d.l. n. 69 del 2013, l'art. 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, e ora abrogato dall'art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013, aveva previsto che le disposizioni di cui al d.m. n. 161 del 2012, al fine di rendere più celere la realizzazione di interventi urgenti, si applicavano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. L'art. 8-bis del d.l. n. 43 del 2013 stabiliva, altresì, che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuavano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del d.l. n. 1 del 2012. Va precisato che in base a quest'ultima norma è stato emanato il d.m. n. 161 del 2012 alla cui entrata in vigore si è collegata l'abrogazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Conclude la Regione deducendo che, di conseguenza, il d.m. n. 161 del 2012, invocato nel ricorso, poteva fungere da parametro di riferimento solo fino al giugno 2013, dalla cui data tornerebbe ad essere prevista l'applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento al quale però il ricorso non contiene alcuna motivazione.
Passando ad esaminare le due questioni sollevate dal ricorso in riferimento a questo articolo la difesa regionale ritiene la prima inammissibile e infondata poiché, in particolare, dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, comma 3, e dall'art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006 si dedurrebbe l'esistenza di competenze regionali in materia ambientale, nel rispetto degli standard previsti dal legislatore statale. In particolare in materia di rifiuti la Corte costituzionale avrebbe ripetutamente riconosciuto possibile un intervento regionale, compiuto nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto del livello di tutela ambientale fissato nella legislazione statale (sentenze n. 171 del 2012, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). La difesa regionale afferma, anche in base agli artt. 177, commi 5 e 7, e 196, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che le Regioni possono intervenire nella materia dei rifiuti, ritenendo che la difesa erariale si limiti ad affermare apoditticamente un eccesso dalle competenze statutarie, senza soffermarsi sulle numerose competenze regionali interferenti con la materia in esame.
Per quel che riguarda la seconda questione, cioè il contrasto con il d.m. n. 161 del 2012, a parere della Regione la norma impugnata avrebbe introdotto solo una semplificazione procedurale, in conformità a quanto previsto dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla disciplina statale, all'epoca dell'adozione della legge regionale, ancora in corso di approvazione e attualmente vigente, mantenendo ferme numerose cautele. La norma impugnata - volta a colmare una lacuna normativa e a dare attuazione ad un orientamento già presente a livello statale - in ogni caso sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

2.- Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ritiene la resistente che tale parametro di giudizio non possa essere invocato in relazione alle Regioni a statuto speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), le disposizioni di cui all'art. 117 Cost. sarebbero applicabili alle autonomie speciali solo nella misura in cui determinano un riparto di competenze ad esse più favorevole rispetto a quanto stabilito nei rispettivi statuti.

L'eccezione non è fondata.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la «tutela dell'ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009). In particolare, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) d'ora in avanti «Codice dell'ambiente», più volte richiamato come parametro interposto nel presente giudizio, questa Corte ha affermato che le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale (sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010).

3.- Le censure relative agli artt. 112 e 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 possono essere esaminate congiuntamente, in quanto entrambe riguardano il regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, invocato dal ricorrente quale parametro interposto.

3.1.- L'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 introduce il comma 2-bis all'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), prevedendo che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».

L'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia inserisce all'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), relativo al regime delle “esclusioni”, tre nuovi commi. In particolare il comma 1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9-bis».

Ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni regionali contrasterebbero con l'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente, eccedendo, così, dalle competenze legislative della Regione, come previste dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e violando altresì l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.

3.2.- In relazione alla disciplina delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte rilevante ai fini del presente giudizio, prevede che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

3.2.1.- In merito a tale disposizione, occorre anzitutto chiarire che non è necessario che la legge regionale ripeta il divieto di esentare dalla verifica di assoggettabilità i progetti che ricadono anche solo parzialmente nelle aree naturali protette. Considerata la puntualità della normativa statale e considerato che le disposizioni regionali impugnate richiamano testualmente la previsione del Codice dell'ambiente di cui costituiscono attuazione, il vincolo relativo alle aree naturali protette è da ritenersi sempre e comunque immediatamente applicabile, anche se non riprodotto nella legge regionale.

Le disposizioni regionali impugnate devono, dunque, essere interpretate nel senso che le esenzioni da esse stabilite in nessun caso possono riguardare progetti che ricadono in tutto o in parte in aree naturali protette.
Deve, pertanto, respingersi la censura mossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 112 e 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, relativa al fatto che tali disposizioni non prevedono alcuna salvaguardia per le aree naturali protette.
3.2.2.- In riferimento alle altre condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, questa Corte, con sentenza n. 93 del 2013, ha già avuto modo di pronunciarsi chiarendo che le Regioni, al fine di individuare i progetti esenti da verifica di assoggettabilità, debbono ritagliare, all'interno di una delle categorie di opere elencate nell'allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006, una sottoclasse di progetti, specificandone le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti - quali, ad esempio, la localizzazione, le dimensioni, la tipologia, la durata, e così via - in relazione ai criteri indicati nell'allegato V, allo scopo di assicurare che l'opera esentata da verifica esibisca un ridotto impatto ambientale. Pertanto, in applicazione di tali criteri, la Corte - in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione contro Italia) - ha ritenuto insufficiente e inadeguata un'individuazione dei progetti da esentare basata soltanto sulla dimensione quantitativa degli stessi (sentenze n. 93 del 2013 e n. 127 del 2010).
3.2.3.- Alla luce dei principi ora richiamati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 non è fondata.
La disposizione portata all'esame della Corte riguarda alcuni tipi di sistemazioni idraulico-forestali, specificamente descritte dal legislatore e ulteriormente identificate tramite un rinvio all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007. Più specificamente, il legislatore regionale ha ritenuto di esentare dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».
Si tratta, dunque, di progetti ricompresi nell'allegato IV, al punto 7, lettera o), «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque», per i quali l'esenzione è permessa. Vi è da aggiungere altresì che i progetti esentati da verifica di assoggettabilità, oltre ad essere descritti con precisione nelle loro caratteristiche essenziali da parte del legislatore regionale, si qualificano per il fatto di avere come finalità «il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua», in vista della conservazione e della difesa del suolo, a beneficio della tutela ambientale.
La disposizione impugnata, dunque, soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.
3.2.4.- Alla luce dei medesimi criteri, sopra richiamati, la questione avente ad oggetto l'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 è fondata.
La citata disposizione regionale, nella parte impugnata, è assai generica, consentendo che siano esenti da verifica di assoggettabilità «gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità».
Così configurata, la disposizione regionale non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006. Anzitutto, il legislatore ha omesso ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, all'interno delle quali soltanto è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità. Tale riferimento sarebbe stato tanto più necessario, dato che nell'allegato IV in relazione ai rifiuti si elencano numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere r), s), t), u), v) za), zb). Nessuna di queste specificazioni emerge, invece, dalla disposizione regionale impugnata, la quale si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. In tal modo, risulta persino difficile individuare a quale classe di impianti elencati nell'allegato IV si riferisca l'esenzione, la quale, per la sua genericità e indeterminatezza, si pone in contrasto con le previsioni del parametro interposto di riferimento. Per queste sue caratteristiche, la disposizione impugnata non è paragonabile alla fattispecie, che pure riguardava impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, scrutinata con la sentenza n. 93 del 2013 (punto 3.9.1 del Considerato in diritto) e che questa Corte ha ritenuto rispettosa del dettato di cui all'art. 6, comma 9, del Codice dell'ambiente.

4.- È impugnato altresì l'art. 171 della medesima legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che introduce una nuova lettera c-bis) all'art. 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».
Tale disposizione violerebbe l'art. 5 dello statuto della Regione e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'esenzione da ogni adempimento degli interventi edilizi «di limitata portata statica» determinerebbe la violazione del principio fondamentale dell'ordinamento in materia di «protezione civile», relativo alla vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica.
4.1.- La questione è fondata.
Occorre anzitutto premettere che questa Corte ha già chiarito, anche di recente (sentenze n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Tale inquadramento - ha aggiunto la Corte nella citata pronunzia n. 101 del 2013 - «recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica" (sentenza n. 254 del 2010)».
Così chiarito l'ambito competenziale entro il quale deve essere esaminata la questione sottoposta all'esame della Corte, occorre ancora rilevare che la categoria degli "interventi di limitata importanza statica", a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla normativa statale: non se ne fa menzione nel citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che pure, all'art. 3, è attento a classificare i diversi interventi edilizi all'interno di una specifica tassonomia; né la categoria utilizzata dal legislatore regionale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Dunque, già sotto questo profilo la legislazione regionale si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale.
In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. Infatti, con specifico riferimento al d.P.R. n. 380 del 2001, invocato quale parametro interposto nel presente giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182 del 2006, ha affermato che l'«intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». Analogo principio è ribadito nella recente sentenza n. 101 del 2013.
Pertanto, benché apparentemente l'impugnato art. 171 introduca una deroga soltanto in relazione a due specifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001], in realtà la sua portata è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è irrilevante che l'impugnato art. 171 disponga che gli interventi edilizi «di limitata importanza statica» siano esenti soltanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza statica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo.
La disposizione regionale impugnata consente, dunque, che determinati interventi edilizi in zona sismica siano effettuati senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, precludendo a quest'ultima, a fortiori, qualunque forma di vigilanza su di essi.
Vale la pena ricordare che recentemente l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122, ha consentito - in relazione alle ricostruzioni e riparazioni delle abitazioni private - una deroga esplicita ad una serie di disposizioni, fra le quali gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale deroga però, come ha rimarcato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, è attuata, «non senza significato, proprio con disposizione

statale, a conferma della necessità di quell'intervento unificatore più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte».

5.- Oggetto di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri è anche l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, che inserisce l'art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), disponendo che: «1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del D.M. n. 161 del 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

In tal modo il legislatore regionale ha stabilito una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale.

Il ricorrente ritiene che la norma regionale impugnata sia viziata da illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che essa dispone una deroga alla legislazione nazionale in materia di ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, in cui la Regione non può intervenire neppure in via sussidiaria e cedevole.

5.1.- La questione è fondata.

Occorre anzitutto chiarire gli effetti della disposizione impugnata dal punto di vista temporale, dato che nelle more del giudizio il legislatore statale ha approvato l'attesa disciplina che semplifica il regime delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.

La disciplina semplificata è stata infatti adottata dal legislatore statale con l'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. In particolare la novella legislativa prevede che i materiali da scavo, anziché essere gestiti come rifiuti, siano soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del Codice dell'ambiente, purché siano rispettate determinate condizioni e, in particolare, ove il produttore dimostri: «a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere».

L'esigenza di semplificazione del regime dei materiali da scavo di piccoli cantieri, di cui il legislatore regionale ha ritenuto di farsi carico con la disposizione impugnata, è stata dunque soddisfatta dagli interventi legislativi statali sopra ricordati. Poiché la norma regionale impugnata dispone una regolazione della materia da applicarsi «nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», essa è da considerarsi "cedevole" rispetto alla futura disciplina statale. Essendo ora sopravvenuta la legislazione statale, si deve dunque ritenere che l'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 abbia esaurito i suoi effetti.

Ciò nondimeno, la questione deve essere esaminata nel merito, sia perché la norma sottoposta all'esame della Corte è rimasta in vigore per alcuni mesi e si deve presumere che durante quel periodo abbia avuto applicazione, sia perché la questione prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri censura la Regione proprio per aver legiferato con una normativa "ponte", destinata a cedere il passo alla nor-

mativa statale, in una materia di competenza esclusiva dello Stato. Il dubbio di legittimità costituzionale investe, dunque, la norma regionale proprio in quanto, in via sussidiaria e cedevole, ha disposto una deroga alla legislazione vigente in materia di disciplina dei materiali da scavo di piccoli cantieri.
La disposizione oggetto del presente giudizio attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte è riconducibile alla «tutela dell'ambiente» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).
D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente (le già citate sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). A questo proposito occorre ricordare che l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo - neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province autonome.
A sua volta l'art. 184-bis del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti - a cui la novella legislativa del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo, con l'eccezione di quelle che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale che rimangono disciplinate dal d.m. n. 161 del 2012 - prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale.
Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, essendo in tale ambito precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE: Gaetano Silvestri
IL REDATTORE: Marta Cartabia
Il CANCELLIERE: Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria: Gabriella Melatti

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_2_3_GAR_DIR LAV FOR SISSA ASSEGNO PROG DIANET_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità- Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Pubblica selezione, per titoli e progetto, per il conferimento di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Progetto Dianet - Modalità Incoming).

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 4759 dell'11 settembre 2012, l'avviso presentato dal'Università degli Studi di Trieste concernente l'oggetto.

14_2_3_GAR_DIR LAV FOR UNIV TS ASSEGNO PROG DIANET_1_TESTO

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Decreto n. 1382/2013 - Prot. n. 24.696 del 19 dicembre 2013

Anno 2013 tit. VII cl. 16 fasc. 5

Oggetto: Pubblica selezione, per titoli e progetto, per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (progetto DIANET – modalità *incoming*).

IL RETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 22, recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, "Importo minimo assegni di ricerca - art. 22, Legge 30 dicembre 2010 n. 240";

Richiamato il "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con decreto rettorale 24 maggio 2013, n. 653;

Accertata la sussistenza di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013, come da decreto del Direttore di Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6904 del 4 dicembre 2012 che ha approvato il progetto denominato DIANET – "*Danube Initiative and Alps Adriatic Network*", presentato da questo Ateneo congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e il Consorzio per l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste, ai sensi dell'avviso regionale "Azioni di sistema Alpe Adria" emanato con decreto n. 4759 dell'11 settembre 2012 e s.m.i.;

Richiamate le delibere 24 e 31 gennaio 2013, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, in materia di destinazione delle risorse disponibili a valere sul progetto DIANET, codice CUP J93J120000330009;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Richiamate le comunicazioni 25 e 30 settembre 2013, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, sull'avvio dei procedimenti della seconda tornata delle pubbliche selezioni per assegni di ricerca nell'ambito del progetto DIANET;

Richiamate le delibere 20 e 29 novembre 2013, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, sui criteri di valutazione per le procedure selettive per assegni di ricerca bandite nell'ambito del progetto DIANET;

D E C R E T A

di indire una pubblica selezione, per titoli e progetto, per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (progetto DIANET - modalità *incoming*).

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato al rafforzamento del potenziale umano di ricerca a beneficio del sistema scientifico ed accademico del Friuli Venezia Giulia attraverso l'impegno in iniziative di ricerca condotte da studiosi stranieri che possano beneficiare delle sinergie e dei collegamenti della Rete composta dalle istituzioni universitarie partecipanti alla Conferenza dei Rettori Alpe Adria, a quella dei Rettori dell'Area Danubiana, ed altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, aventi rapporti istituzionali con le stesse.

L'Università persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne, in linea con le direttive comunitarie.

Articolo 2: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È indetta una pubblica selezione per il conferimento di un assegno della durata di un anno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all'allegato A) parte integrante del presente avviso.

Le risorse finanziarie, gravanti sui Fondi del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007/2013, garantiscono la copertura di un'annualità (12 mensilità).

Il candidato è tenuto a presentare un progetto di ricerca secondo le modalità previste al successivo art. 4.2.

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

Possono essere destinatari degli assegni di ricerca di cui al presente avviso, studiosi in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) possesso di almeno uno dei seguenti titoli universitari conseguiti presso una delle Istituzioni Universitarie aderenti alla Rete, di cui all'allegato B) parte integrante del presente avviso:
   I. diploma di laurea di II ciclo di studi universitari - equivalente o equipollente ai titoli italiani di seguito elencati:

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

i. diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
ii. laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
iii. laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

II. dottorato di ricerca (III ciclo di studi universitari);
III. specializzazione di area medica (III ciclo di studi universitari).

Per quanto concerne l'ammissione di candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere privi di equipollenza, compete alla commissione giudicatrice il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli medesimi ai soli fini della selezione.

b) cittadinanza diversa da quella italiana. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia italiana, prevale quest'ultima e quindi non potranno presentare domanda di concorso (legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 19 paragrafo 2);

c) essere residente sul territorio di una delle istituzioni aderenti alla Rete di cui all'allegato C), parte integrante del presente avviso. Tale requisito deve essere posseduto anche all'avvio del progetto;

d) età non superiore a 40 anni compiuti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

e) avere svolto, negli ultimi tre anni immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca *post lauream* presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private, in materie attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca ex lege 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi quattro anni anche se non continuativi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
2. a titolari di altro assegno, a iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, scuole di specializzazione in medicina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, master di primo e secondo livello, in Italia o all'estero, a titolari di rapporti di lavoro subordinato e, per i lavoratori dipendenti di ruolo, comporta il collocamento in aspettativa senza assegni secondo le norme previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente;
3. a titolari di borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni o enti nazionali, esteri o internazionali, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
4. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:
   - con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
   - con il tutor scientifico o con un professore appartenente al Dipartimento sede dell'attività dell'assegno di ricerca d'interesse;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

5. a coloro che appartengono al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980.

Articolo 4: Domanda di ammissione al concorso e presentazione progetto di ricerca

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotte presentando i sotto elencati documenti, utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al presente avviso:

1. domanda di partecipazione al concorso con progetto di ricerca;
2. dichiarazioni del candidato - art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1);
3. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile al sito http://europass.cedefop.europa.eu/en/home >>Curriculum Vitae (Italian or English edition), datato, sottoscritto e recante l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003;
4. scheda di adesione, datata e sottoscritta;
5. fotocopia del passaporto o di un documento d'identità in corso di validità.

Dovranno essere presentati, solo qualora previsti dal progetto di ricerca, i sotto elencati documenti:

6. documentazione comprovante l'impegno dell'ente di ricerca aderente al Coordinamento degli Enti di Ricerca - CER (allegato 2) e/o eventuali altri soggetti partner (allegato 3 o 3bis) - presentare un modello per ogni soggetto coinvolto;

La modulistica è disponibile sul sito Internet dell'Ateneo all'indirizzo http://www.units.it >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese. Non sono ammesse altre lingue.

Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire (orario di ricevimento al pubblico da lunedì a venerdì - dalle ore 11.00 alle ore 13.00) **entro il trentesimo giorno, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.** La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro servizio di spedizione che attesti la data di invio, indirizzata al Magnifico Rettore - Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di ruolo - P.le Europa 1, 34127 Trieste. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda e i relativi allegati dovranno comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza indicato nel presente paragrafo.

La domanda può essere spedita anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ateneo@pec.units.it. In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. È, altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tif, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste ai seguenti recapiti: docnruolo@amm.units.it (tel. 040 5587983, 040 5583263), indicando nell'oggetto "Dianet fellowship".

La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto o sia corredata da fotocopia non autenticata del passaporto o di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e dell'art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ad individuare in maniera univoca la selezione alla quale il candidato intende partecipare. A tal fine, sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione la dicitura:
SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE DOCENTE
SELEZIONE PER ASSEGNO DI RICERCA DIANET – INCOMING.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il domicilio eletto ai fini della selezione e dovrà dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione dello stesso.

Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza o del domicilio eletto ai fini del concorso ovvero dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di tali recapiti, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Il candidato riconosciuto diversamente abile dovrà specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato che intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413 dovrà dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

4.1 Modalità di presentazione dei titoli e pubblicazioni

Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione, e il relativo elenco in unica copia, utilizzando il facsimile (allegato 1 alla domanda).

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Restano salve le ipotesi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle precedenti ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e, fatte salve le selezioni riguardanti materie linguistiche, devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari (italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università in occasione di altri concorsi.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

4.2 Progetto di ricerca

Il progetto di ricerca deve prevedere una durata di 12 mesi, e si deve concludere obbligatoriamente entro il 30 aprile 2015.

I candidati dovranno impegnarsi a trascorrere almeno il 90% della durata del progetto presso una struttura di ricerca del Friuli Venezia Giulia: l'attività di ricerca dovrà essere svolta obbligatoriamente presso un Dipartimento di questo Ateneo, ed eventualmente presso una sede regionale delle Istituzioni aderenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca - CER (http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/CER/). La rimanente parte del periodo potrà essere svolta presso altre strutture di ricerca quali le Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei Rettori Alpe Adria, a quella dei Rettori dell'Area Danubiana, o altri soggetti pubblici o privati aventi rapporti istituzionali con le stesse qualora localizzati nell'area territoriale definita nell'allegato C); sono escluse altre strutture di ricerca aventi sede in Friuli Venezia Giulia.

Il Dipartimento, nell'ospitare l'assegnista, dovrà sostenere le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o ricercatore, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico dell'assegnista. Il tutor scientifico individuato non può essere membro di alcuna commissione di valutazione per le selezioni di qualsiasi azione finanziata dal progetto DIANET di questo Ateneo.

Il progetto può prevedere, inoltre, la presenza di uno o più strutture di ricerca, come sopra specificato, che contribuiscano alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza dell'assegnista presso di esse. La struttura di ricerca deve fornire al candidato apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante - o suo delegato, dove si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture durante il periodo di permanenza dell'assegnista e a fornirgli un servizio di tutorato.

Il progetto deve contenere le seguenti informazioni:

- titolo della ricerca;
- settore scientifico disciplinare o Settore concorsuale;
- Dipartimento e tutor scientifico;
- elenco delle eventuali strutture di ricerca coinvolte nel progetto e relative informazioni con l'indicazione del tutor;
- descrizione degli obiettivi che si intende raggiungere;
- descrizione della ricerca, con indicazione dei metodi che si intende utilizzare;
- cronoprogramma di massima delle attività di ricerca.

Il progetto dovrà essere sottoscritto dal candidato e controfirmato, ai fini della validazione, dal tutor scientifico afferente al Dipartimento presso cui verrà realizzato. Il progetto e relativi allegati, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.

4.3 Esclusione dalla selezione e rinuncia

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Rettore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Magnifico Rettore

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it
www.units.it – ateneo@pec.units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

dell'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, n. 1 - 34127 - Trieste - corredata dalla fotocopia del passaporto o di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 5: Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita da almeno tre componenti, scelti tra i professori universitari di ruolo, ricercatori o esperti di comprovata esperienza nelle tematiche affrontate dai progetti di ricerca. I membri della commissione non possono avere un vincolo di parentela e di affinità, fino al quarto grado compreso, con i candidati.

La nomina della commissione giudicatrice viene disposta con decreto del Rettore dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

I componenti delle commissioni del progetto DIANET non possono essere impegnati in altre attività inerenti l'attuazione dello stesso progetto (es. tutoraggio scientifico dei candidati).

Articolo 6: Modalità di valutazione

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede due momenti: il primo per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo i criteri previsti dalla commissione (massimo 50 punti). Saranno considerati validi ai fini della valutazione solamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione a partire dal 2011.
Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con il settore scientifico-disciplinare e con il programma di ricerca proposto;
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.

Il secondo momento prevede la valutazione del progetto di ricerca (massimo 50 punti) con i seguenti criteri:

1) il valore del progetto di ricerca;
2) la qualità del progetto di ricerca, con particolare attenzione per la metodologia adottata e al cronoprogramma delle attività.

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 35/50 per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono ammessi alla valutazione del progetto di ricerca, per il quale il punteggio minimo è di 35/50.

I candidati che, avendo superato i predetti momenti di valutazione, ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, saranno utilmente inseriti in graduatoria.

Articolo 7: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Espletate le operazioni di selezione dei candidati la commissione redige la graduatoria generale di merito. In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:

- al candidato donna;
- al candidato più giovane;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

- al candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, della specializzazione di area medica.

Entro trenta giorni dalla consegna da parte della commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con Decreto del Rettore, che verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università all'Albo ufficiale dell'Ateneo nonché all'indirizzo: www.units.it >> Ateneo >> Concorsi, gare e consulenze >> Concorsi e selezioni >> Assegni di ricerca.

Articolo 8: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

Al vincitore dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà data comunicazione per lettera raccomandata A.R..

L'assegno di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto di collaborazione che regola lo svolgimento dell'attività di ricerca. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione.

In ogni caso l'avvio non potrà essere successivo all'1 maggio 2014.

L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è pari a € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) e verrà corrisposto in rate mensili.

Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie del Dipartimento presso il quale si svolge l'attività di ricerca, gli assegni possono essere rinnovati nei limiti posti dalla normativa vigente, per ulteriori periodi, non inferiori ad un anno. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata dal Dipartimento interessato almeno un mese prima della scadenza del contratto. In ogni caso, la copertura finanziaria del periodo di rinnovo non potrà essere a carico del Fondo Sociale Europeo.

I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.

I titolari degli assegni di ricerca sono coperti da assicurazione contro il rischio infortuni per il periodo di realizzazione del progetto.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Il titolare dell'assegno può svolgere altra attività, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza.

Articolo 9: Obblighi dell'assegnista

L'assegnista di ricerca dovrà osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso gli eventuali soggetti partner. L'assegnista dovrà inoltre seguire il piano di attività previsto nel progetto.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del soggetto ospitante;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;
c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Il destinatario dell'assegno di ricerca è tenuto a:

i. presentare trimestralmente alla Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali una relazione delle attività svolte, da lui sottoscritta e validata dal responsabile scientifico; la relazione deve essere presentata entro venti giorni dopo la conclusione del trimestre di riferimento;
ii. presentare alla Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali il rapporto finale del progetto FSE, da lui sottoscritto e validato dal responsabile scientifico e dal tutor dei soggetti partner, qualora previsti, entro 30 giorni dal termine del periodo di ricerca. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso. La relazione dovrà essere anche valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza, che ne conserverà copia.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Direttore del Dipartimento è tenuto a informare immediatamente l'Università.

Qualora l'assegnista non presenti le relazioni sull'attività svolta entro i termini previsti dal terzo comma del presente articolo, verrà diffidato ad adempiere entro dieci giorni. Qualora l'inadempimento persista, l'Università si riserva di recedere dal rapporto nonché di richiedere la restituzione, totale o parziale, del corrispettivo percepito dall'assegnista.

Qualora il Dipartimento esprima un giudizio negativo sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.

Articolo 10: Chiusura anticipata del progetto

La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b) gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c) sottoscrizione di un contratto di lavoro migliorativo a quello relativo allo svolgimento dell'attività di ricerca in corso.

Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate dal destinatario congiuntamente alla dichiarazione di interruzione anticipata del progetto.

La documentazione attestante il nuovo contratto di lavoro, di cui alla lettera c), deve essere allegata al rendiconto finale delle spese sostenute del progetto di riferimento.

L'interruzione anticipata del rapporto per motivi diversi da quelli elencati nei punti a), b) e c) comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento dell'interruzione.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Articolo 11: Sospensione del progetto

La sospensione del progetto può avvenire nei seguenti casi:

- malattia prolungata e certificata da apposita documentazione che comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno;
- periodo di maternità dell'assegnista la quale dovrà richiedere la sospensione del progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di maternità. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010.

Non viene considerata quale sospensione del progetto, l'assenza per un periodo complessivo inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno.

Articolo 12: Risultati e brevetti / Disciplina della proprietà intellettuale

I risultati dei progetti di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono al committente, eventualmente in cotitolarità (pro quota inventiva) con altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dell'Ateneo che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dell'assegnista di essere riconosciuto come autore/inventore. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 13: Accesso agli atti e trattamento dei dati

I dati personali dei candidati e la documentazione da essi allegata alla domanda di ammissione sono utilizzati esclusivamente ai fini della procedura selettiva e della stipulazione del contratto di collaborazione.

Il titolare del trattamento di tali dati, compresi quelli contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee, è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in Piazzale Europa n. 1 - 34127 - Trieste (art. 4 del Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, adottato con D.R. 14 marzo 2006 n. 438).

È garantito ai candidati l'esercizio dei diritti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Trieste, 19 dicembre 2013

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Allegato A

Ambito di ricerca:
“Danube:Future - A sustainable future for the Danube River Basin as a challenge for interdisciplinary humanities”

Durata dell’assegno: 12 mesi, eventualmente rinnovabile su altri fondi;
Importo annuo lordo: € 19.367,00.

Descrizione dell’attività di ricerca:
Lo scopo del progetto Danube:Future – approvato dalla EU Strategy for Danube Region, priority area n. 7 – Knowledge Society, come un’iniziativa congiunta della Conferenza dei Rettori dell’Alpe Adria e dell’Iniziativa Danubiana - è affrontare la questione dello “sviluppo sostenibile” del bacino del Danubio e delle aree limitrofe attraverso il metodo di ricerca interdisciplinare.
Si dovrà analizzare l’impatto dell’uomo sull’ambiente, al fine di definire nuove modalità di salvaguardia dello stesso e quindi anche limitare il peggioramento delle condizioni ambientali. Il progetto può prevedere un’ampia gamma di tematiche di ricerca quali, ad esempio, i cambiamenti idromorfologici, l’inquinamento, la perdita della biodiversità, la scomparsa dei pesci, i cambiamenti climatici; ma anche tematiche quali le dinamiche territoriali e storico-economiche, la preservazione dei beni culturali o l’archeologia.
Le proposte progettuali dovranno pertanto essere finalizzate alla ricerca nel macrosettore dello sviluppo sostenibile.
Sito del progetto: www.danubefuture.eu

Description of the research activity:
The purpose of the Danube:Future project – approved by the EU Strategy for Danube Region, priority area n. 7 – Knowledge Society, as a joint initiative of the Alps Adriatic Rectors' Conference and the Danube – is addressing the “sustainable development” of the Danube Basin and of its neighbouring areas with an interdisciplinary research method.
The human impact on the environment shall be analysed, in order to define new ways to protect the environment and therefore limit the worsening of the environmental conditions. The project can cover a wide range of research fields such as, for instance, hydromorphological changes, pollution, loss of biodiversity, disappearance of fish, climate change; but also fields such as territorial and historical-economic dynamics, preservation of cultural heritage or archaeology.
The project proposals must therefore be aimed at research in the macro sector of sustainable development.
Website: www.danubefuture.eu

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

14_2_3_GAR_DIR LAV FOR UNIV TS ASSEGNO PROG DIANET_3_ALL2

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Allegato B

ELENCO UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA AMMISSIBILI
(ex. art 3 dell'avviso)

ALBANIA

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"	*Shkodra*

AUSTRIA

Karl-Franzens Universität Graz	*Graz*
University of Music and Performing Arts Graz	*Graz*
Graz University of Technology	*Graz*
Alpen Adria Universität Klagenfurt	*Klagenfurt*
Donauuniversität Krems	*Krems*
Montanuniversität Leoben	*Leoben*
Johannes Kepler Universität Linz	*Linz*
University of Salzburg	*Salzburg*
Hochschule für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg	*Salzburg*
University of Bodenkultur Wien	*Wien*
University of Wien	*Wien*

BOSNIA-HERZEGOVINA

University of Mostar	*Mostar*
University of Tuzla	*Tuzla*
University of Sarajevo	*Sarajevo*

BULGARIA

University of Rousse	*Rousse*

CROATIA

University of Dubrovnik	*Dubrovnik*
Josip Juraj Strossmayer Universityy	*Osijek*
Juraj Dobrila University of Pula	*Pula*
University of Rijeka	*Rijeka*
University of Split	*Split*
University of Zadar	*Zadar*
University of Zagreb	*Zagreb*
Center for Academic Development and Cooperation (CADAC)	*Zagreb*

CZECH REPUBLIC

Masaryk University	*Brno*
Technical University Brno	*Brno*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Palacký University	*Olomuc*
Charles University Prague	*Prague*
Czech Technical University	*Prague*
Czech University of Life Sciences	*Prague*
Tomas Bata University in Zlin	*Zlin*

GERMANY

Otto-Friedrich Universität Bamberg	*Bamberg*
Katholische Universität Eichstätt	*Eichstatt*
Universität Regensburg	*Regensburg*
Universität Ulm	*Ulm*

HUNGARY

Andrássy Gyula Universität Budapest	*Budapest*
Central European University	*Budapest*
Corvinus University of Budapest	*Budapest*
Eötvös Loránd University	*Budapest*
Semmelweis University of Medicine	*Budapest*
University of Pécs - Janus Pannonius Tudományegyetem	*Pécs*
University of West Hungary	*Sopron*
Pannon University of Veszprém	*Veszprem*
Szent Istvan University	*Gödöllő*

ITALY

Free University of Bozen/Bolzano	*Bolzano*
University of Bergamo	*Bergamo*
University of Brescia	*Brescia*
University of Ferrara	*Ferrata*
Polytechnic Institute of Milan	*Milano*
Catholic University of Milan	*Milano*
University of Milan	*Milano*
University of Padova	*Padova*
University of Parma	*Parma*
University of Pavia	*Pavia*
University of Modena and Reggio Emilia	*Modena*
University of Trento	*Trento*
University of Trieste	*Trieste*
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	*Trieste*
University of Udine	*Udine*
Ca' Foscari University of Venice	*Venezia*
University IUAV of Venezia	*Venezia*
University of Verona	*Verona*

KOSOVO

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

University of Prishtina	*Prishtina*

ROMANIA

Vasile Goldis Western University of Arad	*Arad*
“Aurel Vaicu” University of Arad	*Arad*
Transilvania University of Brasov	*Brasov*
Romanian University of Sciences and Arts "Gheorghe Cristea"	*Bucharest*
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest	*Bucharest*
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” of Bucharest	*Bucharest*
"Babes-Bolyai" University	*Cluj-Napoca*
USAMV Cluj-Napoca	*Cluj-Napoca*
University of Craiova	*Craiova*
University of Oradea	*Oradea*
University of Piteşti	*Pitesti*
Stefan cel Mare University of Suceava	*Suceava*
“Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu	*Targu-Jiu*
West University of Timisoara	*Timisoara*
Politechnica University of Timisoara	*Timisoara*

SERBIA

Megatrend University	*Belgrade*
University of Belgrade	*Belgrade*
University of Nis	*Nis*
University of Novi Sad	*Novi Sad*

SLOVAKIA

Comenius University	*Bratislava*
Constantine the Philosopher University Nitra	*Nitra*
The Slovak Agricultural University in Nitra	*Nitra*
University of Prešov	*Presov*
Alexander Dubček University of Trenčin	*Trencin*
Trnava University	*Trnava*

SLOVENIA

University of Primorska	*Koper*
University of Ljubljana	*Ljiubljana*
University of Maribor	*Maribor*
University of Nova Gorica	*Nova Gorica*

UKRAINE

Odessa National I.I. Mechnikov University	*Odessa*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it

14_2_3_GAR_DIR LAV FOR UNIV TS ASSEGNO PROG DIANET_4_ALL3

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente - Ripartizione Docenti non di Ruolo

Allegato C

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA AMMISSIBILE
(ex. art 3 dell'avviso)

ALBANIA (Shkodër region)
AUSTRIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BULGARIA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
GERMANY (Baden-Wurttemberg, Baviera Länder)
HUNGARY
KOSOVO
ITALY (Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna region)
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
UKRAINE (Odessa region)

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Cehic

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
Tel. +39 040 558 3211
Fax +39 040 558 7998
docnruolo@amm.units.it
www.units.it – ateneo@pec.units.it

14_2_3_AVV_COM ARBA 20 PRGC_003

Comune di Arba (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 63, c. 5, LR 5/2007 e s.m.i.

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Arba, 24 dicembre 2013

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Massimo de Zorzi

14_2_3_AVV_COM BUTTRIO DECR 17889 ESPROPRIO_011

Comune di Buttrio (UD)
Decreto di esproprio prot. 17889 del 24 dicembre 2013. Lavori di manutenzione straordinaria del rio Rivolo 3° lotto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI TRA IL COMUNE DI BUTTRIO-MOIMACCO-PREMARIACCO - RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 - omissis - ;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico - 34121 Trieste - codice fiscale 80014930327 - gli immobili occorsi per la realizzazionedell'intervento di manutenzione straordinaria del rio Rivolo 3^ lotto ed identificati in Comune di Buttrio come di seguito: -omissis -

1) BALDINI Anna nata a Udine il 03.07.1947 c.f BLDNNA47L43L483N - proprietà per 1000/1000 - foglio 5 mappale 1138 sup. mq 489 natura prato 2 indennità € 1.711,50;

2) BALDINI Tranquilla nata a Buttrio il 23.03.1937 c.f. BLDTNQ37C63B309E - proprietà per ½; NONINO Bruno nato a Udine il 26.01.1934 c.f. NNNBRN34A26L483J - proprietà per ½ - foglio 5 mappale 1129 sup. mq 66 natura prato 2 indennità € 231,00;

3) BLASUTIG Elsa nata a Cividale del Friuli il 24.02.1934 c.f. BLSLSE34B64C758P proprietà per ½; CIOTTI Guido nato a Cividale del Friuli il 29.08.1930 c. f. CTTGDU30M29C758G proprietà per ½; CHIARANDINI Maria nata a Moimacco il 20.04.1897 c.f. CHRMRA97D60F275I usufruttuario parziale - foglio 5 mappale 1136 sup. mq 496 natura prato 2 indennità € 986,00;

4) CLEMENTE Augusta nata a Buttrio il 20.10.1920 c.f. CLMGST20R60B309Q - usufrutto; MEROI Fabrizio nato a Buttrio il 13.04.1954 c. f. MREFRZ54D13L483T - nuda proprietà per 5/8; MEROI Fulvio nato a Buttrio il 11.08.1950 c.f. MREFLV50M11B309F - nuda proprietà per 3/8 - foglio 5 mappale 1144 sup. mq 520 natura prato 2 indennità € 260,00;

5) TENUTA SOTTOMONTE DI BUTTRIO CONTE D'ATTIMIS MANIAGO - CASA VINICOLA S.A.S. DI ALBERTO D'ATTIMIS MANIAGO MARCHIO E C. CON SEDE IN BUTTRIO - c.f. 00150830305 - foglio 5 mapp. 1133 sup. mq 530 natura bosco ceduo U indennità € 265,00 - foglio 5 mapp. 1140 sup. mq 46 natura prato 2 indennità € 23,00 - foglio 5 mapp. 1131 sup. mq 88 natura vigneto 2 indennità € 974,00;

6) BATTISTUTTA Lara nata a Palmanova il 24.04.1969 c.f. BTTLRA69D64G248W - proprietà per ½; CECOTTI Massimino nato a Udine il 11.11.1967 c.f. CCTMSM67S11L483X - proprietà per ½ - foglio 5 mappale 1130 sup. mq 108 natura area urbana indennità € 4.752,00;

7) CULOTTA Gladis nata in Venezuela il 07.01.1957 c.f. CLTGDS57A47Z614X - proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni - foglio 5 mappale 1141 sup. mq 149 natura seminativo arborato 2 indennità € 6.556,00;

(omissis)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI
TRA IL COMUNE DI BUTTRIO-MOIMACCO-PREMARIACCO -
RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
p.i.ed. Ermes Nadalutti

14_2_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 1 PRPC D2A-D2B_004

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione della variante 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica della zona artigianale/industriale D2a-D2b di via Valcunsat e via Turridetta, ai sensi dell'art. 25 della LR 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/2007;
Visto l'art. 7 comma 7 del DPReg. 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 207 del 23.12.2013 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato la Variante 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona artigianale/industriale D2a-D2b di via Valcunsat e via Turridetta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 05/2007 e del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres, con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento di una osservazione comunale.
Il Piano, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/2007, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Casarsa della Delizia, 24 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

14_2_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 31 PRGC_002

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 31 al PRGC per riduzione della Zona D2 artigianale-industriale di via Valcunsat.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 della L.R. 05/2007;
Visto l'art. 17 comma 8 del DPReg. 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2013 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato la variante non sostanziale n. 31 al P.R.G.C. di Casarsa della Delizia.
La predetta variante al P.R.G.C., ai sensi del DPReg. 086/Pres/2008, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Casarsa della Delizia, lì 24 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

14_2_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 33 PRGC_001

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante non sostanziale n. 33 al nuovo PRGC relativa al progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione e asfaltatura strade comunali".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. 63 della L.R. 5/2007;
Visto l'art. 17 del DPReg 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 della L.R. 19/2009 e dell'art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007, la VARIANTE N. 33 AL NUOVO P.R.G.C. relativa al progetto preliminare dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI", ascrivibile alle fattispecie di cui all'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007.

Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
Casarsa della Delizia, 24 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

14_2_3_AVV_COM CORNO DI ROSAZZO PCCA_005

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso di deposito del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) adottato con delibera consiliare n. 48 del 28 novembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Visto l'articolo 23 della L.R. 18 Giugno 2007 n.16 " Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013, esecutiva a norma di legge, è

stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 16/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- che la deliberazione con i relativi elaborati e il parere dell'ARPA saranno depositati presso la Segreteria della Sede Municipale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R, affinchè chiunque possa prenderne visione e presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Corno di Rosazzo, 23 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO:
geom. Andrea Tomadoni

14_2_3_AVV_COM FIUME VENETO 55 PRGC_012

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso deliberazione di Consiglio comunale 18 dicembre 2013, n. 76 (Estratto). Approvazione variante non sostanziale n. 55 al Piano regolatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare, richiamate le premesse del presente atto il progetto di Variante non sostanziale n. 55 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della legge regionale 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, secondo gli elaborati di variante predisposti dal dott. Urb. Giuseppe Vespo di Pordenone, comprendenti:
OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI, ELENCO DEI PARERI DI COMPATIBILITA';
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA ZONIZZAZIONE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI;
MODIFICA PUNTUALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMPRENSIVE DELL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI;
SITUAZIONE FINALE CON LE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE E DATI METRICI DEI SINGOLI PUNTI DI VARIANTE (scala 1:2.000 e scala 1:1.000);
2) di riconoscere i suddetti elaborati quali elementi costitutivi della Variante n. 55 al PRGC che vengono dichiarati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione seppure non materialmente allegati ad essa e conservati in originale agli atti dell'ufficio Urbanistica;
3) di approvare il documento " Pronuncia su osservazioni, opposizioni e prescrizioni" sulla base degli elaborati predisposti dal dott. Urb. Giuseppe Vespo di Pordenone, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A), i cui contenuti sono recepiti nei documenti ed elaborati tecnici allegati di cui al punti 1);
4) di dare atto che ai fini dell'entrata in vigore, la variante seguirà le procedure di cui all'art. 17 del D.P.R. 086 del 20.03.2008;
5) di incaricare il Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento relativo alla Variante n. 55 al P.R.G.C.;

(omissis)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

IL PRESIDENTE:
Christian Vaccher
IL SEGRETARIO:
dott.ssa Angelina Mammola

14_2_3_AVV_COM MOGGIO UDINESE 7 PRGC_009

Comune di Moggio Udinese (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 07 al

Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 17, quarto comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I° Urbanistica della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2013, eseguibile a norma di legge, è stata adottata la variante n. 07 al Piano Regolatore Generale Comunale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, quarto comma, del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale (dal lunedì al venerdì, nel normale orario d'ufficio) per la durata di trenta giorni effettivi dal 27.01.2014 al 07.03.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07.03.2014 , chiunque può presentare al Comune osservazioni . Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Moggio Udinese, 27 dicembre 2013

IL SINDACO:
dott.ssa Daniela Marcoccio

14_2_3_AVV_COM MOGGIO UDINESE 8 PRGC_008

Comune di Moggio Udinese (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 08 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 17, quarto comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I° Urbanistica della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013, eseguibile a norma di legge, è stata adottata la variante n. 08 al Piano Regolatore Generale Comunale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, quarto comma, del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale (dal lunedì al venerdì, nel normale orario d'ufficio) per la durata di trenta giorni effettivi dal 27.01.2014 al 07.03.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07.03.2014 , chiunque può presentare al Comune osservazioni . Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Moggio Udinese, 27 dicembre 2013

IL SINDACO:
dott.ssa Daniela Marcoccio

14_2_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA DECR 1 ESPROPRIO

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Decreto di esproprio n. 01/2013 - Interventi urgenti di Protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante la realizzazione di opere di sistemazione idraulica del reticolo minore e di captazione delle acque metereologiche sul territorio delle frazioni al fine di ridurre il rischio allagamento dei centri abitati e lungo le strade provinciali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il D.P.R. n.327 del 08/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1) l'asservimento per scolo di acque, a favore del Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, (C.F.= 00095400933) delle aree di seguito descritte, necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, di proprietà delle ditte di seguito indicate:

Fg. 23 Mapp. 3
Superficie da asservire mq. 165,00
Indennità di asservimento = Mq. 165,00 x €/mq. 12,00 = € 1.980,00
Ditta:
TESAN ROMANO, nato a S. Giorgio Rich.da il 15/10/1949 per 1/2; C.F.= TSNRMN49R15H891T
ZANIN EUGENIA, nata in Canada il 08/01/1954, per ½; C.F.= ZNNGNE54A48Z401F

Fg. 36 Mapp. 242
Superficie da asservire mq. 2,00
Indennità di asservimento = Mq. 2,00 x €/mq. 12,00 = € 24,00
Ditta:
CORRADO LEON,nato in Venezuela il 18.06.1955 - Usufruttuario per intero; C.F.= LNECRD55H18Z614O
PIA EASTER LEON, nata a Pordenone il 07.06.1983 - Nuda prop. per ½; C.F.= LNEPTR83H47G888C
PIERA ITALIA, nata a Pordenone il 06.023.1985 - Nuda prop.per ½; C.F.= LNEPRI85C46G888B

Fg. 36 Mapp. 297
Superficie da asservire mq. 37,00
Indennità di asservimento = Mq. 37,00 x €/mq. 4,00 = € 148,00
Ditta:
DE CANDIDO ITALIA, nata a San Giorgio della Rich.da il 13.01.1928 - prop. 100; C.F.= DCNTLI28A53H891R

Fg. 36 Mapp. 624
Superficie da asservire mq. 2,00
Indennità di asservimento = Mq. 2,00 x €/mq. 12,00 = € 24,00
Ditta:
CORRADO LEON,nato in Venezuela il 18.06.1955 - prop. 100%; C.F.= LNECRD55H18Z614O

San Giorgio della Richinvelda, 24 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.i. Vanni Gobbo

14_2_3_AVV_CONS SVIL CSIS DECR 1 ESPROPRIO_007

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese - Spilimbergo (PN)

Decreto di esproprio n. 1/2013 - Acquisizione mediante espropriazione di aree da destinare a lotti per insediamenti produttivi nella Zona industriale nord.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 11 e 14, dell'art. 26 comma 11, ed art. 23 del D.P.R. 327/2001 a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese (C.F. 81001590934) con sede in Spilimbergo (PN) in Zona Industriale Nord A/6, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Spilimbergo, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

Catasto Terreni - Comune di Spilimbergo (PN)
Fg. 3 mappale 50 di 3.585 mq, Fg. 4 mappale 177 di 5.030 mq, Fg. 4 mappale 516 di 3.280 mq
Ditta comproprietaria:
Pasqualini Elvira (C.F. PSQLVR35A66I562B), nata a Sedegliano (UD) il 26.01.1935 e residente in Spilimbergo via Caduti Liva, 1, quota di comproprietà degli immobili espropriati 2/9 - indennità d'esproprio lorda € 18.503,33;

Catasto Terreni - Comune di Spilimbergo (PN)
Fg. 4 mappale 349 di 2.895 mq, Fg. 4 mappale 355 di 160 mq
Ditta proprietaria:
Vallerugo Gina (C.F. VLLGNI21M69F089P), nata a Meduno (PN) il 29.08.1921 e residente in Spilimbergo via Cadel, 1, quota di proprietà degli immobili espropriati 1/1 - indennità d'esproprio lorda € 21.385,00;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Art. 2

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

(omissis)

Art. 4

Per quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. sulle indennità depositate andrà applicata, al momento della liquidazione, la ritenuta del 20% a titolo d'imposta in applicazione dell'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), in quanto aree ricadenti all'interno di Zona omogenea D1 - Zona industriale di interesse regionale.

Art. 5

Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura catastale nei libri censuari.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.
Spilimbergo, 17 dicembre 2013

IL DIRETTORE:
ing. Andrea Moro

14_2_3_AVV_CONS SVIL CSIS DECR 2 ESPROPRIO_007

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese - Spilimbergo (PN)

Decreto di esproprio n. 2/2013 - Acquisizione mediante espropriazione di aree da destinare a lotti per insediamenti produttivi nella Zona industriale nord.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 11 e 14, dell'art. 26 comma 11, ed art. 23 del D.P.R. 327/2001 a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese (C.F. 81001590934) con sede in Spilimbergo (PN) in Zona Industriale Nord A/6, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Spilimbergo, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

Catasto Terreni - Comune di Spilimbergo (PN)
Fg. 3 mappale 50 di 3.585 mq, Fg. 4 mappale 177 di 5.030 mq, Fg. 4 mappale 516 di 3.280 mq
Ditta comproprietaria:
1. Pasqualini Aureliano (CF PSQRLN48H16I562N), nato a Sedegliano (UD) il 16.06.1948 e residente in Spilimbergo via Ostolidi, 27, quota di comproprietà degli immobili espropriati 5/9 - indennità d'esproprio lorda € 46.258,33, oltre all'IVA nella misura stabilita dalla legge;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Art. 2

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

Art. 3

È autorizzato il pagamento a favore della ditta espropriata Pasqualini Aureliano della somma di € 85,00 pari alla differenza tra l'indennità definitiva d'esproprio quantificata in € 46.258,33 e quanto già depositato col deposito definitivo n. 1188399 di € 46.173,33, costituito in data 23.01.2012, oltre all'IVA nella misura fissata dalla legge;
(omissis)

Art. 5

Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura catastale nei libri censuari.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.
Spilimbergo, 17 dicembre 2013

IL DIRETTORE:
ing. Andrea Moro

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
 - Servizio provveditorato e servizi generali